

144.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzioni in Commissione:			
Biricotti Guerrieri	7-00161	8487	
Biricotti Guerrieri	7-00162	8487	
Interrogazioni a risposta orale:			
Rocchetta	3-00747	8489	
Maiolo	3-00748	8489	
Ronchi	3-00749	8490	
Ronchi	3-00750	8490	
De Paoli	3-00751	8491	
Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Mastrantuono	5-00910	8492	
Borghesio	5-00911	8493	
Nardone	5-00912	8493	
Bassolino	5-00913	8493	
De Simone	5-00914	8494	
Negri	5-00915	8495	
Interrogazioni a risposta scritta:			
Gambale	4-11417	8496	
Gambale	4-11418	8497	
Bettin	4-11419	8498	
Flego	4-11420	8498	
Nardone	4-11421	8499	
Nardone	4-11422	8499	
Boghetta	4-11423	8499	
Scalia	4-11424	8500	
Mattioli	4-11425	8500	
Pratesi	4-11426	8502	
Patuelli	4-11427	8503	
Pecoraro Scanio	4-11428	8503	
Mantovani Ramon	4-11429	8504	
Maceratini	4-11430	8505	
Pieroni	4-11431	8507	
Pieroni	4-11432	8507	
Crippa	4-11433	8508	
Filippini	4-11434	8510	
Turroni	4-11435	8510	
Lo Porto	4-11436	8512	
Maceratini	4-11437	8512	
Maceratini	4-11438	8512	
Matteja	4-11439	8513	
Servello	4-11440	8513	
Poli Bortone	4-11441	8513	
Poli Bortone	4-11442	8514	
Valensise	4-11443	8514	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1993

	PAG.		PAG.		
Valensise	4-11444	8514	Ferri	4-07464	X
Maceratini	4-11445	8515	Forleo	4-06906	XIII
Pratesi	4-11446	8515	Gasparri	4-04748	XIV
Occhetto	4-11447	8515	Imposimato	4-00386	XVI
Coloni	4-11448	8516	Maceratini	4-02276	XVII
Crucianelli	4-11449	8517	Meleleo	4-07556	XVII
Crucianelli	4-11450	8517	Metri	4-09785	XVIII
Crucianelli	4-11451	8517	Mita	4-01632	XIX
Crucianelli	4-11452	8518	Nuccio	4-05755	XX
Crucianelli	4-11453	8518	Parlato	4-00067	XXII
Rutelli	4-11454	8519	Parlato	4-00073	XXIII
Rutelli	4-11455	8519	Parlato	4-01516	XXIV
Patuelli	4-11456	8520	Parlato	4-04792	XXV
Gambale	4-11457	8521	Parlato	4-06259	XXVI
Turroni	4-11458	8522	Parlato	4-07184	XXVI
			Parlato	4-07363	XXVII
Apposizione di una firma ad una interpellanza		8523	Parlato	4-08703	XXVIII
			Pasetto	4-01797	XXIX
Apposizione di una firma a due interrogazioni		8523	Pivetti	4-06612	XXX
			Poli Bortone	4-00334	XXX
Ritiro di un documento di sindacato ispettivo		8523	Ronzani	4-06887	XXXII
			Russo Spina	4-07729	XXXII
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:			Sestero Gianotti	4-07155	XXXIII
Anghinoni	4-06368	III	Sospiri	4-07797	XXXIV
Biasci	4-08041	III	Sospiri	4-07817	XXXV
Cicciomessere	4-05838	IV	Tassi	4-00770	XXXVI
Conti	4-09823	VI	Trabacchini	4-06190	XXXVI
Demistry	4-06704	VIII	Trantino	4-03732	XXXVII
			Tremaglia	4-07440	XXXVIII
			Tremaglia	4-08497	XXXIX
			Zampieri	4-06370	XXXIX

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,
considerato che:

la situazione di incertezza verificata a seguito del conflitto istituzionale circa la legittimità di un importante provvedimento di sostegno del settore della cantieristica ne ha ritardato l'applicazione;

il quadro normativo europeo, caratterizzato da una parte da meccanismi decrescenti di sostegno del settore e dall'altra da deroghe e continui tentativi di aggiramento, non contribuisce a delineare un mercato ordinato e definito nelle sue componenti, creando, in particolare, difficoltà per la cantieristica italiana;

in tale quadro di incertezza per la cantieristica nazionale ed europea, sempre più forte si sta facendo la concorrenza dei paesi dell'estremo oriente e dei paesi ex socialisti, che nella maggior parte dei casi risultano competitivi grazie ad un bassissimo costo della manodopera;

pur in presenza delle suddette difficoltà la nostra cantieristica può vantare punte di eccellenza e ampie possibilità di affermazione nei settori ad alta tecnologia;

impegna il Governo:

1) a recepire, quanto prima, nel nostro ordinamento i dispositivi di sostegno previsti dalla direttiva CEE 90/684;

2) ad attivarsi in sede comunitaria affinché venga definito un quadro normativo più coerente e corrispondente alle esigenze delle industrie cantieristiche di tutti i paesi ed a definire, a livello comunitario, *standard* di efficienza e di sicurezza che favoriscano il rinnovamento delle flotte e la qualificazione degli equipaggi;

3) a dare finalmente avvio ad una politica dei trasporti, coerente con gli

strumenti di programmazione che lo stesso Governo ha predisposto, in particolare il Piano generale dei trasporti ed i piani energetici, per i quali una moderna flotta di trasporti marittimi è fattore fondamentale;

4) ad attivare meccanismi di sostegno funzionali a programmi specifici in campo energetico e cabotiero tali da garantire un elevato contenuto tecnologico delle costruzioni navali;

5) ad intervenire presso FINCANTIERI affinché garantisca una equilibrata distribuzione delle commesse a tutti i cantieri mercantili, valorizzandone l'impiantistica e l'insieme delle capacità professionali;

6) ad assumere un piano nazionale per la cantieristica capace di misurarsi con le nuove tecnologie, la sicurezza e la competitività, valorizzando le esperienze già realizzate.

(7-00161) « Biricotti Guerrieri, Impegno, Giordano Angelini, Fredda, Petrocelli, Grilli, Ronzani, Chiaventi, Camoirano Andriollo ».

La IX Commissione,
premessò che:

la liberalizzazione del trasporto cabotiero in ambito CEE e l'integrazione dei traffici comportano profonde trasformazioni nell'economia marittima e nella gestione delle linee di navigazione;

le Commissioni permanenti della Camera dei Deputati V, VI e X, in merito ai programmi dell'IRI, ENI ed EFIM e degli altri enti di partecipazione statale, si sono pronunciate sostenendo che il progetto di privatizzazione della società FINMARE in essi contenuti « dovevano essere riconsiderati in presenza di positive prospettive di mercato a medio e lungo periodo e di possibili alleanze internazionali »;

in conseguenza di ciò la società FINMARE ha presentato all'IRI un piano di

riassetto le cui ipotesi anticipate da mesi hanno provocato durissime reazioni delle città interessate e dei lavoratori coinvolti;

tale situazione di incertezza e di tensione rischiano di compromettere qualsiasi ipotesi di riforma del settore e di riassetto della società **FINMARE**;

le stesse dimissioni del Presidente della società **FINMARE**, le ragioni addotte e le illazioni che le hanno precedute, non possono non destare preoccupazione;

impegna il Governo:

1) a presentare al Parlamento una relazione sulle vicende del vertice della

società **FINMARE** con particolare riferimento alla gestione di questi ultimi mesi e circa la validità del piano di riorganizzazione della società, soprattutto alla luce delle indicazioni emerse dal Parlamento e delle scelte che si vogliono compiere;

2) a favorire l'attivazione di un serio confronto tra le organizzazioni sindacali e l'IRI, che non può procrastinare indefinitamente le proprie scelte rispetto al piano della **FINMARE**.

(7-00162) « Biricotti Guerrieri, Giordano Angelini, Impegno, Fredda, Ronzani, Grilli, Chiaventi, Petrocelli ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ROCCHETTA, LUIGI ROSSI e MAURIZIO BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

lo stato attuale delle relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, ed in particolare le consistenze degli aiuti finanziari che lo Stato Italiano ha assicurato all'altro Paese nell'ambito degli accordi intergovernativi raggiunti a seguito della recente visita del Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro, e del nostro ministro degli esteri, onorevole Colombo, in quel Paese, e per quali progetti;

gli aspetti concreti dell'operazione « Pellicano » tuttora in corso, la composizione del corpo di spedizione, il suo costo alla data attuale, l'ulteriore durata prevista; e quanti militari italiani e di quale grado — siano tuttora impegnati in quel Paese;

quali iniziative a brevissimo termine il Governo italiano intenda assumere per rendere più stretti e proficui i predetti rapporti fra i due Stati, nonché per favorire ed agevolare iniziative di operosità economica in favore dell'imprenditoria italiana in quel Paese;

quanti siano oggi i cittadini di origine albanese stabilitisi nella nostra Repubblica, e come si siano inseriti nel suo tessuto economico e sociale. (3-00747)

MAIOLO. — *Ai Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 24 febbraio 1993 appartenenti alle forze di polizia ritrovavano nelle campagne di Sacrofano (Roma) il corpo senza vita di Sergio Castellari, ex direttore

generale del Ministero delle partecipazioni statali. Il signor Castellari si era allontanato dalla sua abitazione il 22 febbraio, lasciando alcune lettere destinate ai familiari e ad alcuni giornalisti, lettere in cui manifestava il proposito di togliersi la vita;

a quanto risulta il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto ad opera di due agenti a cavallo della Polizia di Stato, nella mattina del 24 febbraio;

nelle diverse edizioni dei telegiornali del giorno 24 febbraio (TG 2 ore 13, TG 1 ore 13,30, TG Lazio ore 14, TG 3 ore 14,20, TG 1 ore 20, TG 2 ore 19,45, TG 3 ore 19, TG 3 ore 22,30, TG 3 ore 0,30) alla notizia del ritrovamento del signor Castellari sono stati dedicati ampi servizi corredati di immagini;

le telecamere hanno ripreso da diverse angolazioni il corpo del signor Castellari riverso al suolo e senza alcuna copertura. I testi dei servizi giornalistici si dilungavano in particolari raccapriccianti e del tutto irrilevanti dal punto di vista informativo. In particolare i diversi cronisti riferivano che il corpo del signor Castellari era stato menomato da « cornacchie, cani randagi e roditori » —

dal Ministro dell'interno:

1) per quali ragioni gli agenti della Polizia di Stato che hanno ritrovato il corpo di Sergio Castellari non abbiano provveduto a coprire il cadavere con un telo, come di regola si fa per senso di umana pietà e per rispetto della dignità della persona e dei suoi cari;

2) chi abbia convocato sul luogo del ritrovamento le truppe televisive e ha consentito loro di effettuare le riprese trasmesse nel corso dei telegiornali;

3) chi abbia fornito ai cronisti i raccapriccianti particolari sullo stato del corpo dell'uomo, particolari irrilevanti ai fini dell'informazione;

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

1) se non ritenga che la RAI, concessionaria per il servizio pubblico televisivo, sia tenuta a regole deontologiche ispirate al senso di umanità e di rispetto della dignità umana;

2) se non ritenga che le immagini relative al ritrovamento del corpo di Sergio Castellari violino tali regole, senza nulla aggiungere al contenuto informativo dei servizi giornalistici;

3) se non ritenga necessario investire della questione la Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo. (3-00748)

RONCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio l'interrogante ho visitato il manicomio di Messina dove ha rilevato reparti, sia maschili che femminili, molto affollati (70 ricoverati) con spazi troppo angusti a disposizione, un personale molto attivo e impegnato, ma insufficiente dato il numero dei degenti;

mancano strutture, attrezzatura e personale per la socializzazione, per attività ricreative, di intrattenimento, per uscite all'esterno (affidato alla buona volontà di alcuni medici e infermieri);

i degenti vivono quindi le loro giornate sostanzialmente parcheggiati in stanzoni spogli —:

1) quali iniziative intenda assumere per migliorare questa situazione in particolare per contribuire a migliorare le condizioni di vita di questi degenti;

2) se le nuove costruzioni avviate, alcune quasi ultimate, nell'area del manicomio di Messina, saranno destinate, in tempi rapidi, a questi degenti e se saranno

dotate sia di personale sufficiente sia di attrezzature e spazi necessari ad una vita più dignitosa. (3-00749)

RONCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 22 febbraio l'interrogante ha visitato il manicomio di Siracusa riscontrando una situazione drammatica in cui versa la gran parte dei 313 ricoverati, sia nei reparti maschili sia in quelli femminili: alle 6,30 circa c'erano feci e urine per terra nei corridoi e nelle stanze, con un odore nauseabondo in tutto il reparto;

il personale infermieristico era assolutamente insufficiente: 2 infermieri presenti con 40-45 ricoverati, dei quali il 25 per cento totalmente incapaci di provvedere a se stessi;

il personale addetto alle pulizie ancora più carente: 2 persone la mattina ed una al pomeriggio per reparto, assente durante la notte e la prima mattina;

nei reparti non c'è un impianto di ventilazione funzionante, i servizi igienici sono carenti rispetto al numero dei pazienti: i pochi esistenti (4 docce e 4 water per reparto) sono in condizioni tali da rappresentare una minaccia per coloro che li utilizzano, non ci sono vasche da bagno ad immersione;

lo stato delle strutture immobili è carente: mura scrostate, vetri rotti, finestre che non chiudono, impianti elettrici pericolosi (ad eccezione di un solo reparto, su otto, recentemente ristrutturato);

manca qualsiasi genere di conforto o disponibilità di attività nei reparti, dove mancano anche spazi adatti per una vita di comunità: i pazienti passano dalle camerette ad uno stanzone completamente disadorno dove trascorrono le proprie giornate;

i degenti di notte vengono rinchiusi in camerette, molte erano ancora chiuse dall'esterno al momento della visita del-

l'interrogante: nelle camerette non c'era nessun tipo di strumento per chiamare gli infermieri, nelle stanzette, vere e proprie celle, mancano anche gli arredi minimi (comodini, sedie, armadi) —:

1) se non ritenga necessario predisporre un'inchiesta su questo ospedale neuropsichiatrico che preveda:

una verifica sulla dotazione di organico per accertare se risponda al vero che infermieri e addetti alle pulizie assunti per questa struttura siano poi stati dislocati presso altri impieghi;

poiché ogni degente in questa struttura costa circa 300 mila lire al giorno, un accertamento sulle spese realmente sostenute e sulla loro corretta gestione;

un'indagine che accerti per quali ragioni non si sia provveduto a risanare i reparti ed a rendere disponibili strutture per una vita dignitosa e socialmente attiva;

una verifica con un'*équipe* medica esterna che accerti lo stato dei pazienti, comprese le condizioni di nutrizione, poiché, data la carenza di personale, non è escluso che qualche degente non mangi a sufficienza;

2) se vi siano altre situazioni simili in altri ospedali neuropsichiatrici e cosa intenda fare per porvi rimedio. (3-00750)

DE PAOLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

fin dalla sua formazione nel 1872 il Corpo degli Alpini ha avuto un reclutamento regionale, o meglio, le genti arruolate provenivano dai distretti militari delle

zone di confine montano, con la sola eccezione dell'Abruzzo che, però, presenta orograficamente caratteristiche simili alle zone alpine;

tale sistema di arruolamento rispondeva, e risponde, a quelle esigenze operative e tattiche che furono alla base della stessa costituzione del Corpo;

questo tipo di reclutamento di giovani con culture e tradizioni simili è elemento fondamentale dell'affiatamento, della compattezza e dello spirito di solidarietà e di Corpo, che hanno sempre caratterizzato le truppe alpine;

tali caratteristiche si sono trasformate, in guerra e in pace, in quella elevata capacità operativa che tutto il mondo riconosce al nostro Corpo degli Alpini;

l'orientamento dei Comandi militari pare essere quello di allargare il reclutamento su base regionale anche ad altri reparti dell'Esercito —:

se risponda al vero la notizia che negli ultimi arruolamenti sono stati immessi massicciamente nelle truppe alpine giovani provenienti dalle regioni meridionali;

se ciò fosse vero, quali siano i criteri che ispirano queste nuove direttive e quali gli obiettivi che si intendono raggiungere;

infine se si ritenga logico che i giovani delle zone montane assolvano gli obblighi di leva nella Marina o in reparti dell'Esercito non omogenei alle loro caratteristiche e, viceversa, giovani del sud, pur meritevoli della massima considerazione, vengano inviati a chilometri di distanza dai loro paesi natali, per essere inquadrati nelle truppe di montagna. (3-00751)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MASTRANTUONO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

dal 1961, su conferimento del Ministero per le partecipazioni statali, i patrimoni netti delle aziende demaniali dello Stato dei laghi Fusaro e Miseno per la provincia Napoli e del Mar Piccolo per la provincia di Taranto, sono stati assegnati alla SpA Centro ittico tarantino campano;

tale patrimonio demaniale, per la provincia di Napoli, comprende le lagune salmastre da pesca del Fusaro e del Miseno, con circa 120 ettari di splendidi terreni costieri circostanti, la Casina di caccia borbonica ed il parco monumentale progettato da Carlo Vanvitelli al Fusaro con decine di immobili, per complessivi 270 ettari, pari al 20 per cento della superficie dell'intero comune di Bacoli, e che in provincia di Taranto comprende l'intera laguna del Mar Piccolo, tradizionalmente utilizzata come luogo di pesca e di allevamento dei mitili;

il 21 ottobre 1978 fu varata la legge n. 641 che sanciva la soppressione dell'Ente autonomo per la gestione delle aziende termali (EAGAT) e stabiliva che le partecipazioni azionarie di tale ente parastatale nella SpA Centro ittico tarantino campano dovevano essere assegnate in via temporanea all'EFIM;

la stessa legge assegnava all'EFIM il compito di provvedere, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislativo, al trasferimento di beni e competenze della SpA Centro ittico tarantino campano alle regioni Campania e Puglia, per la parte a ciascuna di esse spettante;

nelle passate legislature, diverse proposte di legge presentate in Parlamento per regolare lo scioglimento della SpA Centro ittico tarantino campano ed il passaggio dei beni demaniali alle due regioni interessate sono state lasciate decadere, per cui la società non è stata ancora sciolta ed il suo pacchetto azionario continua ad essere, a 15 anni dall'approvazione della legge n. 641 del 1978, controllato in via temporanea dall'EFIM;

l'EFIM è stato commissariato dal Governo, in seguito alle dimissioni dei suoi dirigenti, e che l'ente si avvia al suo definitivo scioglimento;

l'EFIM è al centro di una situazione finanziaria disastrosa che lo vede esposto nei confronti di banche estere per oltre 3.000 miliardi di lire e che i suoi creditori intendono rivalersi in ogni modo nei confronti dell'ente per recuperare le somme ad essi dovute;

lo sfaldamento e l'esposizione finanziaria dell'EFIM pongono la SpA Centro ittico tarantino campano di fronte ad una situazione gravissima e, per molti versi, imprevedibile, tale da esporre a gravi incognite anche il patrimonio demaniale a suo tempo conferitole dal Ministero delle partecipazioni statali;

il consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione in cui si dà mandato alla giunta regionale per chiedere al Governo, di concerto con la giunta regionale della Puglia, l'urgente emanazione di un decreto-legge che dispone in tempi rapidissimi il definitivo scioglimento della SpA Centro ittico tarantino campano con il conseguente passaggio di beni e competenze alle regioni Campania e Puglia, destinatarie per legge del patrimonio demaniale in questione —:

se non ritengano, dopo 15 anni di inammissibile inerzia, giunto il momento di procedere allo scioglimento della SpA Centro ittico tarantino campano e di disporre il conseguente passaggio di beni e competenze alle regioni Campania e Puglia, in conformità con il dettato della legge n. 641 del 21 ottobre 1978 ed in

sintonia con le aspirazioni delle comunità locali di Bacoli (Napoli) e di Taranto che, da decenni, attendono di potersi riappropriare di beni ambientali, culturali e territoriali da utilizzare correttamente in funzione del proprio sviluppo sociale ed economico e del miglioramento dei propri *standards* di vivibilità;

se non giudichino urgente la nomina di una commissione ministeriale che chieda conto ai dirigenti della SpA Centro ittico tarantino campano dello stato di completo abbandono in cui sono stati lasciati i beni demaniali tanto nel comprensorio tarantino dove il Mar Piccolo ha subito aggressioni ambientali di gravissima entità, quanto nel comprensorio napoletano con i laghi Fusaro e Miseno trasformati in immense cloache a cielo aperto, il patrimonio monumentale in via di progressivo deterioramento, le aree costiere scampate alle vendite degli anni scorsi aggredite dalle occupazioni abusive e dalla cementificazione della speculazione edilizia;

se non ritengano necessaria l'urgente imposizione del vincolo monumentale *ex lege* del 1939 sui bacini dei laghi Fusaro e Miseno, in provincia di Napoli, in conformità alla pratica a suo tempo istruita dalla soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta ed alla richiesta in questo senso avanzata dall'ufficio italiano della federazione internazionale per la difesa del Mediterraneo (FIDM), in quanto sedi degli antichi porti della colonia greca di Suma prima e della *Classis Praetoria Misenensis* dopo e per l'intera durata dell'impero romano d'occidente, prima che la devastazione attualmente in atto non ne comprometta definitivamente l'assetto. (5-00910)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da molte settimane si susseguono a ritmo incalzante le manifestazioni spontanee di protesta dei cittadini residenti a Vinovo, Candiolo, Piobesi e zone limitrofe, avverse all'insediamento in località « La

Motta », nel territorio comunale di Vinovo di una megadiscarica da parte del consorzio Torino Sud;

le singolari e sospette modalità dell'iter procedurale amministrativo, a cominciare dalla scelta del sito, autorizzano ogni più motivata riserva sull'operazione, che risulta inoltre « chiacchierata » per voci insistenti su cospicue tangenti partitocratiche —:

se non si intenda promuovere una accurata e approfondita indagine su tutta la complessa e delicata vicenda amministrativa della megadiscarica di « La Motta ». (5-00911)

NARDONE, FELISSARI, TATTARINI, ABATERUSSO, OLIVERIO e STANISCIÀ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

è in corso la trattativa per il rinnovo dell'accordo interprofessionale delle patate per la campagna 1993;

l'industria San Carlo (in maggioranza è a capitale straniero) assunto un atteggiamento provocatorio ricattando di fatto i produttori di acquistare dai mercati esteri il prodotto se non venisse accettata una drastica riduzione dei prezzi (dal 10 al 20 per cento in meno rispetto al 1992);

questa azienda tra l'altro si accinge ad acquistare la PAI, industria leader del gruppo SME —:

quali provvedimenti immediati intenda adottare nei confronti dell'industria San Carlo per il comportamento assunto e per bloccare l'acquisizione da parte della stessa della PAI che provocherebbe in caso contrario ancor più gravi ripercussioni sulla produzione agricola. (5-00912)

BASSOLINO, NARDONE, VOZZA, IMPEGNO, IMPOSIMATO, JANNELLI e DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 dicembre 1992, il Prefetto di Avellino propone la sospensione del Consiglio comunale di Montella;

contro tale decisione i consiglieri comunali di Montella ricorrono al TAR di Napoli e in data 19 gennaio 1993, comunicano tale circostanza al Ministro dell'interno;

in data 10 febbraio 1993, il TAR (con ordinanza n. 99/1993) accoglie la domanda di sospensione del provvedimento emanato dalla Prefettura di Avellino, accogliendo le motivazioni di illegittimità procedurali e sostanziali segnalate dai consiglieri comunali ricorrenti;

il 1° febbraio 1993 il Ministro dell'interno chiede al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio comunale di Montella e in data 3 febbraio 1993, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento del Consiglio comunale; tutta questa vicenda segnala una serie di gravi omissioni non spiegabili se non in una visione istituzionale molto parziale —:

come mai il Prefetto di Avellino ha emanato il decreto di sospensione senza che sussistano pienamente i presupposti per tale atto, così come ha confermato la sentenza del TAR della Campania del 10 febbraio 1993;

come mai il Ministro non abbia informato, nella relazione del 10 febbraio 1993, inviata al Presidente della Repubblica, del fatto che era in atto il ricorso al TAR (già segnalato in data 19 gennaio 1993);

quali provvedimenti intenda adottare in considerazione della complessa situazione venutasi a creare ed in particolare per la sentenza emessa dal TAR in data 10 febbraio 1993, e quali chiarimenti intenda fornire in merito alle procedure seguite che sembrano rispondere più ad esigenze politiche di parte che ad una corretta applicazione delle norme. (5-00913)

DE SIMONE, CORRENTI, CESETTI e IMPOSIMATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso l'istituto penitenziario dell'Asinara si avverte un preoccupante disagio

tra i lavoratori a causa dei precari ed insufficienti mezzi di collegamento interni ed esterni, che determinano la permanenza forzata sull'isola, oltre il proprio turno di lavoro;

gli alloggi destinati alle famiglie del personale risultano a tutt'oggi inadeguati sotto il profilo statico-igienico-sanitario;

la custodia dei detenuti di cui alla legge n. 336 del 1992, non è attuabile senza il concorso di tutto il personale presente che espleta il servizio nelle varie funzioni;

le organizzazioni sindacali rivendicano, giustamente, per questa categoria di lavoratori dello Stato così esposti ad alto rischio di pericolosità:

a) il riconoscimento dell'orario di lavoro, dal punto di imbarco in entrata ed uscita (come avviene per gli altri corpi di polizia);

b) il riconoscimento dell'indennità speciale a tutto il personale di polizia penitenziaria operante all'Asinara;

c) l'invio urgente di altro personale, in particolare per la struttura di Fornelli;

d) la dotazione di strutture, attrezzature e mezzi adeguati al servizio;

e) la funzionalità ed agibilità dei locali destinati alla residenza delle famiglie —:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione sopra descritta;

quali iniziative concrete siano state intraprese o si intendano intraprendere per alleggerire la tensione tra il personale penitenziario;

se non ritenga opportuno riferire in Commissione Giustizia in merito ai lavori di ristrutturazione e adeguamento previsti con la legge di conversione del decreto-legge n. 369 del 1992, recante « Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale ». (5-00914)

NEGRI e BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la grave situazione di diffusa illegalità venutasi a creare in tutta la città di Milano è divenuta ormai assolutamente insostenibile nella zona di Corso Buenos Aires e delle vie adiacenti (via Morgagni, piazza Argentina, via Benedetto Marcello, via Settala, via Lazzaro Palazzi, etc.) in quanto tutta la zona è divenuto luogo privilegiato di spaccio e consumo di droga, contrabbando di sigarette, vendita illegale da parte di extracomunitari di prodotti contraffatti, nonché teatro di quotidiane rapine, borseggi, furti e altri reati messi a segno per lo più da extracomunitari e da drogati in cerca del denaro necessario a procurarsi la dose giornaliera;

che la presenza e l'azione delle forze dell'ordine nella zona sono del tutto insuf-

ficienti sia al controllo delle persone sia alla prevenzione dei reati;

che la degenerazione del quartiere, oltre a renderlo invivibile per i residenti, crea enormi danni ai commercianti di quella che è considerata una delle vie a più alta concentrazione di esercizi commerciali in Europa e che si è creata nei cittadini una tensione preoccupante —;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per: intensificare la presenza e l'azione delle forze dell'ordine; rafforzare il pattugliamento sia diurno che notturno; conseguire l'immediata espulsione degli extracomunitari che vengano colti in flagranza di reato;

quali altri provvedimenti intenda adottare per assicurare il ripristino della legalità e della vivibilità del quartiere.

(5-00915)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GAMBALE. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la società per azioni Elettrodomus di Pozzuoli (NA) lo scorso 11 settembre, nonostante un precedente accordo in senso contrario siglato presso la Prefettura di Napoli, veniva posta in liquidazione dall'attuale socio di maggioranza, la Micromax SPA, controllata da finanziarie facenti capo alla FININVEST;

il precedente proprietario della Micromax SPA — la famiglia Giannelli — ha usufruito di finanziamenti *ex lege* 64, per la pubblicità di un prodotto della Elettrodomus, per 1000 milioni;

la motivazione addotta dalla Micromax SPA per la messa in liquidazione concerne esclusivamente la scarsa competitività dell'azienda, come si deve ritenere di fronte all'affermazione di « aver trovato un'azienda decotta »;

non sembra, a parere di chi interroga, che questa motivazione sia condivisibile. Non vi sono infatti differenze di strumentazione tecnica, né di collaudo tra la Micromax e l'Elettrodomus di Pozzuoli che, anzi, è in grado di riprendere la produzione in qualsiasi momento garantendo i necessari *standards* di qualità e quantità;

in base ai dati forniti dall'Elettrodomus si evince con chiarezza come i costi di produzione presso l'azienda di Pozzuoli sarebbero inferiori rispetto a quelli della Micromax;

la società di revisione « Deloit & TOUCHE » ha relazionato lo stesso azionista di maggioranza sulla utilità della continuità aziendale, piuttosto che della messa in liquidazione. Tuttavia, già nell'esposizione dei criteri di valutazione adot-

tati per la redazione della situazione contabile, il nuovo Consiglio di Amministrazione sembra aver voluto presentare deliberatamente i dati in modo da far apparire non competitiva l'Elettrodomus SPA;

l'azienda in parola fu creata dalla GEPI nel luglio del 1985 per dare occupazione a circa 40 dipendenti già cassaintegrati GEPI da più di dieci anni;

il giorno 22 ottobre '92 presso il Ministero dell'industria, si è tenuta una riunione convocata e presieduta dal sottosegretario F. Jossa, assistito dal dottor Pacifico, sui gravi problemi sorti a seguito della messa in liquidazione della suddetta Elettrodomus;

alla riunione di cui sopra hanno preso parte il dottor Maura della GEPI, rappresentanti del Comune di Pozzuoli, le organizzazioni sindacali ed il CdF;

il 22 ottobre 1992 è stato firmato dalle parti un accordo secondo il quale: 1) l'azienda avrebbe presentato, secondo una delibera CIPI, domanda di CIGS a decorrere dal 1° dicembre '92 con un piano di gestione dei problemi occupazionali; 2) in caso di ritardo nella concessione della CIGS l'azienda avrebbe studiato le forme di anticipazione della stessa; 3) l'azienda avrebbe presentato un piano di rilancio produttivo al fine di evitare la chiusura della struttura industriale; 4) l'azienda, su invito del sottosegretario, si è impegnata a non procedere alla vendita delle attività fino alla presentazione del piano di rilancio;

ai dipendenti non è stato garantito in questi due mesi l'anticipo di CIGS come pattuito al Ministero;

da un articolo apparso sul *Sole 24 ore* di questa settimana risulterebbe che la Micromax gode di ottima salute finanziaria e di notevole capacità di mercato;

risulta che la società Micromax faccia parte del gruppo ATTEL & COSA di Lugano, con sede in via Nassa 58, della quale è vice presidente il signor Fabrizio Cerina,

a carico del quale esisterebbe un mandato di cattura internazionale ed una incriminazione per truffa —:

se il ministro non ritenga opportuno e urgente convocare la proprietà e le maestranze per assicurare che venga rispettato l'accordo firmato il 22 ottobre 1992;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire che non venga smantellata l'industria di Pozzuoli e che vengano tutelati i livelli occupazionali. (4-11417)

GAMBALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il problema della disoccupazione nella nostra città ha raggiunto livelli allarmanti;

il comune di Napoli da oltre un anno ha chiesto un intervento in materia di formazione professionale per 1000 giovani disoccupati;

con nota n. 1748 del 17 febbraio 1992 la segreteria generale del comune di Napoli ha trasmesso alla presidenza della giunta regionale la deliberazione consiliare n. 3 del 16 dicembre 1991 avente per oggetto due ipotesi progettuali per corsi di formazione;

la giunta regionale con deliberazione n. 08 del 2 aprile 1992 ha ritenuto i progetti meritevoli di accoglimento;

il consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1992 con atto n. 17/1 ammesso al visto della CCARC in data 19 maggio 1992 a n. 3506 del registro, ha approvato la proposta della giunta regionale;

il Ministero del lavoro, a seguito dell'apposito incontro tenutosi a Roma in data 23 giugno 1992, ha ritenuto di interessare l'ISFOL per un giudizio tecnico;

l'ISFOL sull'argomento ha suggerito l'opportunità di una rivisitazione dei progetti stessi riportandoli ad una sola ipotesi progettuale;

la giunta regionale con delibera 3626 del 14 luglio 1992 ha scelto l'ipotesi progettuale formulata dal CPE ed ha impegnato il comune di Napoli a rivedere il progetto secondo le indicazioni dell'ISFOL;

la giunta del comune di Napoli con nota n. 2509 del 21 dicembre 1992 e successiva n. 3233 del 23 dicembre 1992 ha trasmesso alla regione Campania la delibera della giunta municipale n. 3902 adottata nella seduta del 18 dicembre 1992 relativa ad un progetto per corsi di formazione professionale con finalità di occupazione esterna alla azienda comune, ad integrazione di quella già inviata con la delibera consiliare n. 3 del 16 dicembre 1992;

la giunta regionale, nella seduta del 29 dicembre 1992 ha riconosciuto che il progetto del comune di Napoli, così come modificato ed integrato, risponde ai requisiti dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 e deliberato (delibera n. 0164) l'approvazione del progetto e il suo inoltro al Ministero del lavoro;

il consiglio regionale ha approvato a maggioranza la suddetta delibera n. 0164;

sono trascorsi circa due mesi e dal Ministero non si è avuta alcuna notizia, il che crea gravi tensioni sociali e problemi per l'ordine pubblico —:

in quale fase dell'*iter* di valutazione si trovi il progetto inviato dalla regione Campania;

se già esaminato, quale sia stato il parere sull'ammissibilità del progetto stesso;

se non ritenga opportuno, vista l'urgenza e le complesse vicende che hanno già caratterizzato questo progetto, accelerare l'*iter* burocratico al fine di dargli attuazione in tempi rapidi;

in caso di parere negativo, quali provvedimenti urgenti voglia adottare per dare risposta alle esigenze dei giovani disoccupati napoletani che attendono ormai da due anni questi 1000 posti per un corso di formazione che li possa avviare al mercato

del lavoro, avendo visto spesso vanificate le loro speranze per la incompetenza e l'inefficienza degli organi preposti a livello comunale e regionale. (4-11418)

BETTIN, SESTERO GIANOTTI, GIUNTELLA e AUGUSTO BATTAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che non si è ancora avuta risposta all'interpellanza al Ministro della sanità del 16 dicembre 1992, presentata dai deputati Bettin, Sestero Gianotti, Giuntella, Augusto Battaglia in ordine alle campagne informative sull'AIDS negli ultimi anni —:

quali criteri siano stati utilizzati relativamente agli appalti per le campagne informative sull'AIDS, costate complessivamente 141 miliardi, e assegnati con regolare bando di concorso solo per l'anno 1988 alle seguenti società: Armando Testa spa, Publicis FCB-MAC spa, SCR Associati srl e Young & Rubicam spa;

se non ritenga opportuno verificare le modalità di assegnazione dei suddetti appalti, considerato che, per gli anni successivi al 1988 e fino al 1992 l'appalto è stato assegnato alle stesse società, nonché alla Burson & Marsteller, senza procedere a concorso bensì a trattativa privata;

quali iniziative intenda assumere per verificare se e per quali motivi è rimasto del tutto inattuato il programma di costruzione e ristrutturazione di 7917 posti letto nei reparti di ricovero di malattie infettive, programma per il quale nel 1990 sono stati stanziati 2.100 miliardi, assegnati con rispettive convenzioni ai tre consorzi: CON-SOMI, FIAT Engineering-Ispretil, STS, MED-IN;

come intenda ottemperare alla richiesta che la LILA — Lega italiana per la lotta contro l'AIDS — con sede in Roma, piazza Vulture, 6 ha ripetutamente inoltrato senza esito al Ministero della sanità, di conoscere e avere copia dei contratti di cui ai punti 1 e 2 delle convenzioni di cui al punto 3;

quali criteri siano stati utilizzati per l'assegnazione dei finanziamenti dei progetti di ricerca per l'anno 1992, considerato che la LILA — già assegnataria per gli anni 1990 e 1991 — si è vista assegnare il finanziamento richiesto per il terzo anno, non per l'attività di ricerca, ma quale contributo per attività svolte come associazione; e ogni richiesta di chiarimento di tale mutamento di titolo, di prendere atto degli altri progetti finanziati è rimasta senza esito;

se non ritenga necessario verificare l'opportunità della presenza del professor Luigi Chieco Bianchi, professor Ferdinando Dianzani, professor Antonio G. Siccardi, professor Giancarlo Vecchio e professor Giuseppe Vicari, in qualità di componenti, nella commissione che approva i progetti di ricerca da essi stessi presentati;

se intenda, in merito ai fatti indicati, provvedere a informare l'autorità giudiziaria potendosi nei fatti stessi ravvisare ipotesi di reato ed in particolare quella di cui all'articolo 323 del codice penale, oltre alla violazione dell'articolo 16 della legge n. 86 del 1990 (che ha modificato l'articolo 328 del codice penale). (4-11419)

FLEGO. — *Ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le cave sono ormai fonte di interessi particolari, « da cave, a discariche eccetera... »;

centinaia di milioni passano da una mano all'altra diventando fonte di attività illecite: « corruzione, violazione della legge sul finanziamento ai partiti e ricettazione »;

a Verona in località San Massimo, la cava Speciale è salita alla ribalta delle cronache, oltre che per gli illeciti, anche per la valenza politica degli arrestati —:

se non ritenga opportuno che questa cava, che tanto ha attirato gli appetiti speculativi, venga riempita con materiali inerti non inquinanti, e che una volta

completata l'opera il terreno ricavato sia soggetto a vincolo permanente ed adibito ad un'area verde o parco per sottrarlo ad ulteriori speculazioni edilizie o di altro genere: un severo monito a speculatori e tangentisti e a chi crede di arricchirsi illecitamente a spese dei cittadini.

(4-11420)

NARDONE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Zeppa Giovanni Battista residente in Montefalcone di Val Fortore (BN) dipendente delle ferrovie dello Stato matricola n. 835659 M in servizio presso il compartimento di Napoli ed in particolare all'impianto di Savignano-Greci (AV), è padre di una bambina disabile in gravi condizioni di salute, non autosufficiente, non ricoverata, abbinognevole di continua assistenza;

in data 28 marzo 1992, il suddetto dipendente ha chiesto alla direzione del personale dell'ente di sapere la regolamentazione delle assenze giustificate previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare il numero dei giorni disponibili (articolo 33) e l'equiparazione del trattamento economico delle assenze giustificate alle giornate di ferie (articolo 42);

inoltre veniva chiesto se le giornate previste dalla legge n. 104 sono cumulabili con i permessi straordinari concessi in base all'articolo 53 del contratto nazionale di lavoro;

le difficoltà del signor Zeppa sono enormi sia per la gravità dell'infermità della bambina e sia perché residente in una zona interna povera di servizi e di assistenza;

l'assurdità è che a distanza di un anno circa le Ferrovie non hanno dato alcuna risposta ignorando di fatto la richiesta più volte formulata —

per quali ragioni non sia stata data alcuna risposta alla sacrosanta richiesta del suddetto dipendente e quale sia lo

stato di applicazione della legge n. 104 del 1992, per il personale delle ferrovie dello Stato;

quali iniziative intenda assumere affinché siano garantiti tutti i diritti dei lavoratori che hanno a loro carico delle persone disabili al fine di favorirne l'assistenza e l'integrazione sociale così come previsto dalla legge suddetta. (4-11421)

NARDONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* —
Per sapere — premesso che:

di recente è stato emanato il decreto di ricostituzione della Giunta della Camera di Commercio di Avellino;

sorprendono negativamente i criteri adottati per le nomine in particolare per quanto riguarda la rappresentanza degli artigiani;

per l'artigianato infatti è stato escluso il rappresentante della CNA che in provincia di Avellino è l'organizzazione artigiana più rappresentativa, mentre è stato nominato un rappresentante degli artigiani in maniera del tutto illegittima e frutto solo di indebite pressioni politiche esercitate nei confronti della Prefettura di Avellino —

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rivedere le suddette nomine palesemente illegittime e per accertare tutte le eventuali responsabilità di chi ha suggerito nomi secondo criteri non rigorosi di rappresentanza reale. (4-11422)

BOGHETTA, CAPRILI e FISCHETTI. —
Al Ministro del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi si sta svolgendo una sempre più approfondita discussione in merito al progetto di Alta Velocità;

le modalità di finanziamento del progetto sono quanto mai incerte ed ambigue, già il Ministro del tesoro ha portato nel

contratto di programma il limite di indebitamento a 5.500 miliardi;

i rapporti societari e le concessioni fra Stato, FSSPA e TAV sono assai discutibili;

se il progetto dovesse partire con gli assetti societari e finanziari attuali i costi dell'Alta Velocità, a cui devono aggiungersi nodi, materiale, manutenzione, appaiono di difficile quantificazione poiché sfondamenti sembra tanto probabile quanto inevitabile tali pertanto da mettere in pericolo gli altri investimenti delle ferrovie dello Stato e tali da gravare sui conti dello Stato —:

quale sia l'opinione del ministro del bilancio in merito agli assetti societari, finanziari, di concessione del progetto di Alta Velocità;

se ritenga credibile le ipotesi di finanziamento previste;

come intenda cautelarsi rispetto ad eventuali discostamenti dalle previsioni.

(4-11423)

SCALIA, MATTIOLI e RUTELLI. — *Ai Ministri della sanità, per i problemi delle aree urbane, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al chilometro 7,300 della Flaminia Nuova a Roma, tra via Tuscia, via Canino Chiesa di San Gaetano, clinica « Villa Claudia », Fosso dell'acqua traversa, è stata realizzata una discarica, dove giornalmente vengono scaricati rifiuti di ogni genere come: calcinacci, ferraglie, materassi, sanitari ecc;

per tale realizzazione sono stati abbattuti alberi e tutta la vegetazione esistente (6.000 metri quadrati circa) ed è stato rialzato l'alveo del fosso dell'acqua traversa;

è stato realizzato abusivamente anche un fabbricato;

tutto questo avviene a ridosso di una parrocchia con servizi sportivi, di una clinica e di condomini abitati da numerose famiglie —:

se non ritengano di dover avviare accurati accertamenti per verificare la compatibilità di una discarica nelle vicinanze di numerose abitazioni, di una parrocchia e addirittura di una clinica;

se i gestori di tale discarica siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere tale attività;

se non ritengano di dover intervenire immediatamente disponendo la chiusura e la bonifica di tale discarica avviando, nel contempo, idonei provvedimenti nei confronti di quegli amministratori che con troppa leggerezza hanno permesso un tale scempio e degrado. (4-11424)

MATTIOLI e SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Cava d'Ispica è uno stupendo canyon, modellatosi in millenni, che si estende con strapiombi, crepacci e grotte per 13 chilometri circa nell'altopiano calcareo dei monti Iblei, in provincia di Ragusa;

il suo particolare fascino è dato per la maggior parte dalle fitte e continue testimonianze dell'avvicinarsi delle civiltà che l'hanno abitata: un puzzle di tombe a forno neolitiche, necropoli paleocristiane, catacombe, chiese arabe, fortezze, mulini, insediamenti rupestri da neolitico al medioevo, tutti ricavati nella bianca pietra calcarea;

seguendo l'andamento della valle che si sviluppa in senso NO-SE incontriamo le catacombe della Larderia del IV e V secolo d.C., formata da 700 tombe scavate in tre gallerie parallele, la più bella delle quali è la « tomba a baldacchino » di cui resta una delle colonne scolpita con le aggraziate figure simboliche. Continuando a scendere per la valle troviamo i « Urutti Caruti » (grotte cadute), centinaia di grotte

a piani sovrapposti, ciò che resta di insediamenti che si sono succeduti nel tempo dalla preistoria al tardo medioevo. I crolli che hanno subito confondono e intrecciano le testimonianze delle varie città;

questa parte della cava, per quanto poco accessibile è molto conosciuta in Germania grazie agli entusiastici resoconti del barone Ferdinand Von Andrian che ne fu appassionato esploratore;

procedendo ancora verso sud troviamo una delle fortificazioni che sorvegliano l'accesso alle gole: il « castello », una fortezza sicula formata da 7 ordini di grotte comunicanti di cui l'ultima detta « U palummaro (il colombario). Sullo stesso versante della vallata troviamo il cosiddetto « convento »: un agglomerato di grotte e di celle comunicanti scavate nella roccia, famoso per la fonte sulfurea che guariva la scabbia;

la cava, inoltre, è ricca di vestigie di chiese bizantine, tra cui quella di San Pancrati, la chiesa di San Nicola con una delicata Madonna con Bambino e l'omonimo santo e la grotta dei Santi, perfettamente circolare con l'affresco di una processione di 33 figure bizantine, ed è di questi ultimi giorni il ritrovamento di una piccola chiesa, sempre scavata nella roccia;

a breve distanza da queste chiesette si trovano una trentina di caverne dette del Salnitro di carattere sepolcrale, delle quali la più rinomata è l'ipogeo, detto la spezieria perché ha una parete scavata come gli antichi scaffali delle farmacie;

oltre che per la ricchezza e l'importanza delle testimonianze archeologiche, il visitatore resta incantato dalla intrinseca bellezza paesaggistica della cava: una macchia mediterranea ombreggiata da carrubi e ulivi centenari e zone umide lungo il corso del torrente che prima la percorreva;

né il succedersi delle varie popolazioni che l'hanno abitata, né l'erosione degli eventi naturali e l'incuria dell'uomo sono riusciti a snaturare la selvaggia bellezza del luogo che costituisce ancora un

unicum per le sue caratteristiche geofisiche, e che è stato definito da studiosi e da viaggiatori stranieri quali il Goethe « una delle più grandi meraviglie della Sicilia »;

da tempo le varie forze culturali ed ambientaliste hanno sottolineato con insistenza la necessità di un adeguato intervento della pubblica amministrazione per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio archeologico, naturalistico, paesaggistico, storico-monumentale e ambientale, esigenza che è sfociata in un disegno di legge presentato all'Assemblea Regionale della Sicilia per l'istituzione del Parco di Cava d'Ispica;

nonostante ciò la Cava d'Ispica con il suo *habitat* delicato, viene aggredita ripetutamente; per ultima, ma non meno grave di altre aggressioni, il passaggio della linea principale del metano, il tratto Ragusa-Avola, per la Cava d'Ispica;

il progetto di attraversamento della condotta principale del metano dovrebbe avvenire, secondo il progetto di massima redatto dalla SNAM, nel territorio comunale di Ispica;

nel novembre 1992, le sezioni archeologiche (Ragusa 27 novembre 1992) e beni paesaggistici (28 novembre 1992) della soprintendenza ai BB.CC. danno parere favorevole di massima per l'attraversamento della condotta del metanodotto per la Cava d'Ispica, ponendo delle condizioni superficiali e non adeguate ad affrontare le problematiche che l'installazione di un cantiere, necessario alla realizzazione dei lavori per l'attraversamento, comporta;

oltre al cantiere tradizionale, è prevista la realizzazione di percorsi carrabili, attualmente inesistenti, per permettere l'accesso ai cosiddetti « mezzi idonei » per operare gli scavi a cielo aperto nel fondo e per scavare i cunicoli suborizzontali nella roccia, nonché portare giù le tubazioni, posizzarle nei condotti suborizzontali e negli scavi a cielo aperto, portare via il materiale di risulta, trasportare gli operai, ecc., all'interno della Cava;

l'ipotesi alternativa che prevede il passaggio della rete a Sud dei paesi di Rosolini e Ispica viene scartata dalla SNAM perché la rete ne determinerebbe un accerchiamento con le tubazioni esercite ad alte pressioni condizionandone gli sviluppi futuri. Da un esame attento delle norme di legge, invece, risulta possibile adeguare lo spessore e le categorie delle tubazioni, relativamente alle diverse situazioni di percorso della condotta principale e quindi limitarne qualitativamente e quantitativamente le servitù e risolvere i problemi relativi alle espansioni urbane sia residenziali che industriali;

i pareri delle due sezioni della soprintendenza ai BB.CC. sono pareri favorevoli di massima che non considerano assolutamente i danni che un tale cantiere potrà produrre;

il 5 dicembre 1992, con delibera n. 138, sulla parte di progetto della condotta che interessa l'attraversamento del territorio comunale di Ispica, il Consiglio comunale fa propri i pareri e le condizioni espressi dalla Soprintendenza ai BB.CC.;

precedentemente con verbale n. 48 del 28 ottobre 1992, la Commissione Edilizia di Ispica ha espresso parere favorevole sul progetto della SNAM, prendendo una decisione in evidente contrasto con i dettami urbanistici, dato che sull'area in questione insiste un vincolo archeologico di PRG —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le loro valutazioni;

se il ministro dell'ambiente non ritenga di intervenire ai sensi degli articoli 8 comma 3 legge n. 349 del 1986, e 8 legge n. 59 del 1987, per inibire l'inizio dei lavori, invitando la SNAM ad individuare un percorso alternativo e comunque a prendere in considerazione le proposte già avanzate al riguardo;

se non reputi il ministro per i beni culturali e ambientali di dover emettere senza ritardo un provvedimento di vincolo della preziosa area della cava d'Ispica;

se il ministro dell'interno non ritenga di avviare una inchiesta che verifichi la regolarità amministrativa degli atti presi dal Consiglio comunale di Ispica e dalla Commissione Edilizia. (4-11425)

PRATESI, RUTELLI, APUZZO, CRIPPA, TURRONI, BOATO, GIULIARI, LECCESE, DE BENETTI, PECORARO SCANIO, SCALIA, MATTIOLI, PAISSAN, PIERONI, RONCHI e BETTIN. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio il Ministero della pubblica istruzione inviava ai provveditori agli studi e ai sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano una circolare nella quale esprimeva la propria contrarietà all'effettuazione di spettacoli circensi nelle palestre delle scuole, in quanto attività da svolgersi esclusivamente nei tendoni. La circolare nasceva dalla segnalazione dell'Ente nazionale circhi al Ministero del turismo e dello spettacolo sul fatto che « in alcune località italiane vengono effettuate, con una certa frequenza, esibizioni circensi all'interno delle scuole »;

in data 4 febbraio il provveditore agli studi di Treviso comunicava al signor Paride Orfei l'obbligo in ossequio alla circolare del Ministero della pubblica istruzione sopra citata, di revocare il permesso per l'esibizione del circo del signor Orfei nelle scuole del trevigiano, come concordato precedentemente tra provveditorato e signor Orfei;

il circo del signor Orfei è senza animali per una precisa scelta dello stesso, coerentemente alla sua convinzione che l'addestramento e la detenzione degli animali comporta trattamenti crudeli agli stessi —:

se non ritengano impropria la circolare, in considerazione della particolare natura dello stesso circo e per la evidente compatibilità di giocolieri, *clowns*, prestigiatori, ecc. con palestre scolastiche;

se non ritengano inopportuna la stessa circolare, che di fatto ostacola l'attività di un circo senza animali e come tale particolarmente indicato con lo spirito educativo proprio della struttura scolastica;

se non ritenga contraddittorio consentire l'esibizionismo di giocolieri, prestigiatori e pagliacci negli studi televisivi e proibire, a priori, spettacoli analoghi in strutture scolastiche, indipendentemente dalla verifica della conformità delle stesse alle vigenti disposizioni di legge, in materia di sicurezza nei luoghi di spettacolo;

se non consideri persecutoria di attività circensi senza animali la circolare citata, a fronte invece di una sistematica propaganda nelle scuole a favore di spettacoli circensi in cui la presenza degli animali è fortemente diseducativa per i giovani, abituati a considerare il mondo animale in modo distorto;

quali iniziative ritengano di dover prendere per facilitare l'attività di circhi senza animali, strutture che esaltano l'arte circense nella sua migliore tradizione storica. (4-11426)

PATUELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Comune di Ravenna ha indetto fin dal 7 gennaio 1991 il concorso per direttore dell'Istituto musicale pareggiato « Giuseppe Verdi »;

se risponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero non ha tuttora nominato i propri rappresentanti nella commissione d'esame;

in caso affermativo se intenda rimuovere sollecitamente gli ostacoli che fossero tuttora frapposti. (4-11427)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 marzo 1991, l'assessore all'urbanistica del comune di Casoria, il signor Stefano Ferrara, rilasciava al signor Fortunato Polizio l'autorizzazione n. 78 per la costruzione di un tetto termico e l'autorizzazione n. 173, in data 10 novembre 1991, per la costruzione di un terrazzo a livello del piano di calpestio del 1° piano;

successivamente in data 10 novembre 1991, lo stesso assessore rilasciava un'ulteriore autorizzazione, n. 381, che prorogava i termini delle due precedenti citate e in data 18 dicembre 1991, la n. 444 con la quale autorizzava una variante in corso d'opera;

la citata autorizzazione n. 78 fu concessa perché il progetto era conforme alla delibera della Giunta comunale n. 738 del 17/390, la quale doveva essere ratificata dal Consiglio comunale, cosa che non avvenne, ma che alla fine venne sospesa, nel 1992, dalla successiva Giunta comunale;

l'altra autorizzazione, la n. 173 citata, risultava illegittima poiché la costruzione del terrazzo non rientrava in quelle opere cosiddette di manutenzione straordinaria;

il citato Polizio stava avviando, al posto del tetto termico, un altro piano, ancora in fase di ultimazione, alterando la volumetria dell'edificio;

il citato Polizio fu rinviato a giudizio dalla procura della Repubblica per aver realizzato opere non conformi al PRE vigente del comune di Casoria —:

se il ministro dell'interno non intenda sollecitare la Prefettura di Napoli per accertare quante autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate in base alla delibera n. 738 del 1991, e da chi;

se non intenda promuovere un'indagine più approfondita sull'attività amministrativa del comune di Casoria;

dal ministro di grazia e giustizia, se risulti che i citati signori siano stati rin-

viati a giudizio dalla Procura della Repubblica di Napoli per i reati di cui sopra.

4-11428

RAMON MANTOVANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi, dopo decenni di sprechi e di pessima gestione, i lavoratori delle poste e telecomunicazioni ospiti delle case albergo sono costretti a subire l'arroganza dell'amministrazione la quale, con continui aumenti del canone, persegue il fine di rendere le case albergo antieconomiche per i lavoratori che, costretti ad abbandonarle, lascerebbero via libera alla svendita delle stesse;

in questa più che scontata eventualità, i lavoratori delle poste e telecomunicazioni non godono neanche del diritto di prelazione in quanto l'amministrazione li qualifica ospiti e non affittuari;

le case albergo sorsero per risolvere un grave problema sociale, quello dei lavoratori delle poste e telecomunicazioni che, quasi tutti immigrati e con scarso stipendio, non potevano accedere al mercato dell'abitazione;

non essendo cambiate queste condizioni non si giustifica il cambio di atteggiamento da parte dell'amministrazione la quale, poco più di un anno fa, ha decretato l'aumento del cento per cento del canone, portandolo da 100 mila lire a 200 mila lire mensili e da pochissimi giorni ha deliberato un ulteriore aumento retroattivo al 1° gennaio 1993, della misura di 100 mila lire mensili congiuntamente a un altro aumento di lire 100 mila mensili a partire dal 1° gennaio 1994, in conseguenza dei quali, nel giro di tre anni i lavoratori delle poste e telecomunicazioni abitanti nelle case albergo si trovano a dover sopportare un aumento del 400 per cento;

questo atteggiamento dell'amministrazione, oltre che inqualificabile, è anche inopportuno da un punto di vista giuridico giacché un tribunale amministrativo sta

ancora decidendo sul ricorso al TAR del Lazio del 12 febbraio 1992, relativo al primo aumento;

l'amministrazione ha da pochissimo rinnovato appalti e contratti con ditte private, incaricate di fornire servizi quali pulizie, cambio biancheria ecc., che lasciano adito a numerosi sospetti come nel caso di Milano dove, poco più di un mese fa, si è passati da contratti abituali di tre anni a contratti di nove anni;

i suddetti servizi, che potrebbero essere eliminati con notevole risparmio sulla gestione, sono scadenti;

all'interno delle case albergo la qualità della vita è pessima a causa di un regolamento interno applicato dall'amministrazione indifferentemente a due realtà diseguali come i dormitori e le case albergo;

nei dormitori, infatti, gli ospiti hanno un posto letto in una stanza doppia di nove metri quadri, la mensa e i servizi igienici in comune mentre le case albergo sono appartamenti di due locali più servizi per un totale di quaranta metri quadri in cui vivono due persone;

l'amministrazione, ignorando queste differenze sostanziali, impone agli ospiti dei dormitori di pagare lo stesso canone delle case albergo e agli abitanti delle case albergo di vivere secondo un regolamento, comunque discutibile, evidentemente congegnato per i dormitori;

in conseguenza di ciò nelle case albergo non si possono, di fatto, ricevere telefonate perché pur essendoci un centralino e apparecchi in ogni appartamento, l'amministrazione mette a disposizione una sola linea telefonica per 200 o 300 ospiti;

nelle case albergo, sempre a causa del suddetto regolamento, non si possono ufficialmente ricevere ospiti, anche se poi risulta essere officiosamente possibile secondo la discrezione del Direttore provinciale presso la quale sono ubicate;

il tentativo dell'amministrazione di contrabbandare le case albergo per Residences è assolutamente ingiustificabile e offensivo per i lavoratori;

i lavoratori delle poste e telecomunicazioni ospiti delle case albergo, attraverso l'AICA (Associazione Inquilini Case Albergo PT) legalmente riconosciuta in data 29 luglio 1992, e che conta 359 iscritti tra gli ospiti di Milano e Venezia, hanno deciso: a) di rifiutare tassativamente ulteriori aumenti del canone mensile a carico di ciascun ospite; b) di dichiararsi d'accordo sulla necessità di ridurre le spese di gestione facendosi carico personalmente della pulizia dei propri alloggi e del cambio della biancheria lasciando alle ditte private esclusivamente la pulizia delle parti comuni; c) di auspicare l'affidamento della manutenzione delle case albergo a personale del GMOI dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni spesso sottoutilizzato; d) di proporsi per l'autogestione del portierato; e) ottenere la piena utilizzazione di tutti i posti disponibili, contrastare i tentativi di ostacolare ed impedire l'assegnazione ai lavoratori richiedenti, proporre, nel caso di Milano ed altri eventuali, in carenza di domande la disdetta del contratto di affitto della casa albergo-dormitorio sita nel quartiere Gratosoglio (ben 780 milioni annui) per utilizzare pienamente le rimanenti tre presenti sul territorio di Milano; f) di chiedere l'urgente modifica dell'inadeguato regolamento vigente nelle case albergo —

se sia o meno a conoscenza della situazione sopradescritta e cosa intenda fare per soddisfare le legittime aspirazioni dei lavoratori poste e telecomunicazioni abitanti le case albergo;

se non ritenga di convocare al più presto una delegazione rappresentativa dell'AICA. (4-11429)

MACERATINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:

che nel dicembre 1979 il Consiglio dei ministri, nell'ambito del piano di riparto dei finanziamenti previsti dalla legge 984/77, aveva stanziato il finanziamento per la costruzione del serbatoio di ritenuta sul fiume Musone in località Castreccioni di Cingoli per un importo di lire 23 miliardi e 125 milioni;

che in data 11 aprile 1981 il Comitato di Difesa dell'Alta Valle del Musone insieme ai maggiori gruppi ambientalisti nazionali (WWF, Italia Nostra, GRE, Lega per l'Ambiente Arci) e all'Archeoclub d'Italia, inviarono un esposto alle autorità istituzionali e politiche nazionali e locali con il quale si respingeva il progetto in quanto: a) mancava una seria valutazione dell'impatto ambientale; b) risultava negativo il rapporto costi-benefici; c) si evidenziavano possibili alterazioni ambientali, climatiche e notevoli danni al patrimonio archeologico della zona;

che nel giugno 1981 il Ministero per i beni culturali ed ambientali, a seguito di un sopralluogo nella zona di Castreccioni, inviava una lettera alla Regione Marche, alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, a quella archeologica, al Consorzio di Bonifica della Valle del Musone, con la quale si esprimevano serie perplessità sull'opera in quanto ritenuta inopportuna ed inutile nonché dannosa sia dal punto di vista ambientale che archeologico;

che lo studio preliminare è stato redatto nel 1973 (ed aggiornato nel 1975) dall'Istituto Idrotecnico SpA di Pesaro del gruppo ENI e che il preventivo di spesa è stato redatto nel novembre '78 dalla società Aquater di Pesaro del gruppo ENI;

che l'appalto dei lavori è stato affidato ad un'impresa parastatale, la « Condotte » del gruppo IRI;

che in località Castreccioni di Cingoli è stato attualmente costituito uno sbarramento di 262 metri di lunghezza e 61 di altezza, con un invaso di oltre 250 ettari della capacità totale di 42 milioni di metri cubi di acqua, di cui 37,3 milioni utili

dovrebbero essere destinati per metri cubi 28,3 milioni ad uso irriguo della Valle del Musone e per metri cubi 9 milioni per usi civili;

che a tutt'oggi non è ancora dato di vedere l'effettivo completamento dei lavori nonché il pieno funzionamento degli impianti in quanto l'irrigazione sarebbe limitata solo ad un'area di Ha 1.500 su Ha 8.500 e l'utilizzo delle acque per uso civile non è attivato in quanto risulta che il potabilizzatore non è stato ancora ultimato;

che a causa della mancanza di fondi non è possibile attivare i lavori riguardanti il secondo stralcio del 1° lotto pari ad un'area di Ha 355 e che il completamento dell'opera di irrigazione sull'intera superficie è pari a Ha 8.500;

che per il primo stralcio del primo lotto si sono già spesi 23 miliardi e 700 milioni, per il secondo stralcio del 1° lotto è prevista una spesa di 7,5 miliardi e che per la copertura dell'intero comprensorio di ha 8.500 è prevista una ulteriore spesa di decine e decine di miliardi;

che i reali costi di tale invaso, tanto caldeggiato da ambienti politici del macedone legati alla Democrazia Cristiana, ammonterebbero finora ad oltre 120 miliardi a causa del « meccanismo degli appalti » e delle « revisioni prezzi »;

che i costi sono aumentati anche a causa di « nuove opere » (strade e viadotti) non previste nel progetto iniziale, per le quali sarebbero stati spesi oltre 10 miliardi;

che a valle dell'invaso artificiale è in costruzione, del costo di svariati miliardi, per depurare le acque del lago nelle quali, da sempre e tuttora, scaricano i liquami di buona parte del Comune di Apiro e di alcune frazioni del Comune di Cingoli;

che la costruzione del potabilizzatore, i cui lavori da mesi sono fermi, è stata sub-appaltata ad alcune ditte minori, una delle quali, calabrese, sembra risultare di dubbia affidabilità;

che la società Aquater di Pesaro del gruppo ENI che nel novembre 1978 ha redatto il progetto di massima per l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque del fiume Musone invase dalla diga di Castreccioni, risulta affiancata ad aziende già inquisite, come la Ecolmare, nell'attività di disinquinamento del mare Adriatico per la quale attività sarebbero stati sperperati centinaia di miliardi, stanziati dal Ministero Marina Mercantile, senza che siano stati conseguiti risultati di disinquinamento minimamente apprezzabili;

che, nonostante le segnalazioni contenute nell'esposto inviato in data 11 aprile 1981 pure alla Soprintendenza Archeologica delle Marche da parte di numerose associazioni ambientaliste, negli ultimi mesi vi sono stati importantissimi ritrovamenti archeologici in zone che, proprio in questi giorni, sono state coperte dalle acque del lago —;

se, in relazione ai fatti descritti in premessa, il Governo non ritenga di dover istituire una Commissione di inchiesta che accerti:

gli elementi che hanno determinato una siffatta lievitazione dei costi del manufatto e in particolare della costruzione della diga, dei viadotti e del potabilizzatore;

la trasparenza dell'operato di quanti implicati negli studi di fattibilità e nella realizzazione delle opere in argomento, anche in considerazione degli ultimi sviluppi che hanno visto coinvolte in inchieste giudiziarie società direttamente collegate ai gruppi dell'Eni e dell'Iri;

se vi siano delle responsabilità da parte della soprintendenza Archeologica delle Marche per non aver posto, a suo tempo e su precise sollecitazioni, vincoli in una zona ad alto interesse archeologico;

se per l'appalto delle opere in argomento vi siano state pressioni ed interessi da parte di politici locali e nazionali.

(4-11430)

PIERONI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

in località Pian dell'Incrocca, tra i comuni di Matelica e Cerreto d'Esi (Ancona), una cordata di imprese (Elmi, Fatma, Quercetti, Vecchietti) ha acquistato un terreno e ha presentato alla regione Marche un progetto per realizzarvi una cava di materiale inerte, progetto che prevede una cava di 182.600 metri quadrati di superficie, tra il fiume Esino e il fosso Rio Secco, da cui estrarre 2.250 mila metri cubi di ghiaia al ritmo di 350 mila metri cubi all'anno per sette anni, con la creazione di una depressione della profondità variabile da 15 a 18 metri;

secondo il progetto suddetto, nella successiva fase di « recupero » potranno essere collocati nella cava materiali provenienti da cantieri esterni, cosa che potrebbe prefigurare il futuro utilizzo della cava a discarica;

nell'area interessata dal progetto di cava sussistono alberature poderali di cui, secondo l'articolo 37 « Elementi diffusi del paesaggio » delle norme tecniche di attuazione del Piano paesistico ambientale della regione Marche, « è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 8 e della legge regionale 13 marzo 1985, n. 7. La zona del Pian dell'Incrocca inoltre riveste interesse archeologico, come dimostrano i reperti di epoca romana ancor oggi rinvenuti e il fatto che in località Case Pezze, al lato sud del Pian dell'Incrocca, esiste un'area vincolata dal decreto ministeriale 25 novembre 1980, più altre aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici, come risulta anche nell'Elenco beni storico culturali del Piano paesistico regionale;

il consiglio comunale di Cerreto d'Esi, preoccupato soprattutto dell'aumento di traffico pesante che l'apertura della nuova cava determinerebbe nel già congestionato centro cittadino, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che invita la regione Marche e gli enti preposti a porre

in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare la concessione per attività estrattive in località Incrocca: è infatti ipotizzabile un aumento del traffico pesante pari a 170-180 unità giornaliere, che andrebbe a interessare il tratto compreso tra Bivio delle Piane, Cerreto d'Esi, Albacina e, insieme, la Superstrada 76 a partire dall'imbocco in località Albacina;

la regione Marche non ha ancora regolamentato l'attività estrattiva con un Piano regionale cave —

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, presso la regione Marche perché non conceda l'autorizzazione per attività estrattive in località Incrocca, anche in considerazione del fatto che le Marche sono già martoriare dalle cave, grazie a una Regione che ha sempre privilegiato gli interessi dei cavatori rispetto a quelli dell'ambiente;

se non ritenga necessario comunque sollecitare la suindicata Regione alla redazione di un adeguato e rigoroso Piano regionale cave. (4-11431)

PIERONI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Castelbellino, in provincia di Ancona, sono stati cantierati i lavori per la realizzazione del ponte-cavalcavia, in relazione ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria e in sostituzione del passaggio a livello al chilometro 261 + 231 in località Pantiere;

la soluzione in cantiere è quella approvata con delibera n. 143 dell'ottobre 1990 dal consiglio comunale di Castelbellino, che diede esecutività al progetto presentato dal Comavi, il consorzio di ditte cui sono affidati i lavori: tale progetto comporta, come è stato evidenziato fin dal 1986 dalla commissione di tecnici nominata dal consiglio comunale di Castelbellino, un impatto ambientale più forte di quello prodotto da un progetto alternativo, presentato dallo stesso Comavi, che pre-

vede la collocazione del cavalcavia a 200 metri circa dal citato passaggio a livello, in direzione stazione di Montecarotto;

il progetto alternativo, presentato nell'ottobre 1992 a comune, regione e prefettura, è stato inspiegabilmente scartato, nonostante, a detta della citata commissione di tecnici, fosse compatibile con l'ulteriore sviluppo edilizio previsto dal vigente piano di fabbricazione del comune di Castelbellino e comporti un impatto ambientale nettamente contenuto;

viceversa, la soluzione attualmente in cantiere, collocata a ridosso dell'edificio, lo costiperebbe e pregiudicherebbe un lineare sviluppo urbanistico;

il progetto adottato prevede una spesa pari a 9 miliardi, mentre la soluzione alternativa comporterebbe la spesa di 1 miliardo;

in seguito a una perizia tecnica effettuata dall'ingegner Lemma del tribunale di Ancona, il sostituto procuratore Vincenzo Luzi rileva che non si ravvisano elementi di dolo, ma comunque così si esprime sulla soluzione attualmente in cantiere: « dopo alterne vicissitudini l'amministrazione comunale ha adottato quella che, sotto un profilo tecnico, appare essere probabilmente la peggiore delle soluzioni ». E lo stesso si auspica che « la relazione dell'ingegner Lemma possa fornire motivo di riesame da parte dell'amministrazione in ordine alle scelte — qualitativamente aberranti — già intraprese, essendo sempre concessa alla pubblica amministrazione la possibilità di revoca delle deliberazioni emesse »;

il consiglio provinciale di Ancona ha approvato un ordine del giorno che costituisce formale richiesta alla regione Marche di prendere in seria considerazione il progetto alternativo già presentato a comune, regione e prefettura, ritenendo tale richiesta giustificata anche da quanto affermato nel secondo comma dell'articolo 46 delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale —

se non si intenda intervenire immediatamente, per quanto di competenza, presso il comune di Castelbellino e la regione Marche, perché alla luce di quanto su esposto siano riviste le decisioni assunte e sia scelto, per la realizzazione del pontecavalcavia, il progetto alternativo, anche considerando che i lavori sono stati appena cantierati;

se non si ritenga comunque opportuno assumere informazioni sulle motivazioni che inducono il comune a portare avanti — con atteggiamento ostinato — il progetto di maggior impatto ambientale, molto più dispendioso e fortemente contrastato dalla popolazione locale. (4-11432)

CRIPPA e PRATESI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Gianico (Bs) dal lontano 1984 si sta svolgendo una vicenda per lo meno anomala, legata all'esproprio di un'area agricola che l'amministrazione comunale ha destinato a zona di insediamento industriale;

l'area interessata riguarda fondi agricoli per 30.000 metri quadri e rappresenta un primo comparto dell'intera area a destinazione industriale, prevista in 120 mila metri quadri;

il terreno da tramutare da zona agricola a zona industriale dovrebbe essere destinato all'ampliamento fino al raddoppio degli insediamenti della fabbrica « Siderurgica » di Gianico, azienda privata di cui è proprietario tale Valentino Bellicini;

l'esproprio andrebbe ad interessare l'unica zona verde ed agricola rimasta nel fondovalle del comune di Gianico con un forte e negativo impatto sull'ambiente e sulla salute degli abitanti, e tutto questo nonostante la dubbia vocazione industriale di quella parte della Valcamonica e nonostante la forte crisi del settore siderurgico che non lascia intravedere valide possibilità di rilancio di questo comparto industriale, anche alla luce delle recenti deci-

sioni in ambito CEE sul Piano di salvataggio della siderurgia europea;

desta notevoli perplessità la giustificazione addotta dall'amministrazione comunale per il mutamento di destinazione dell'area e consistente in un'esigenza di espansione degli impianti della azienda « Siderurgica », espansione che secondo i proprietari sarebbe indispensabile per garantire l'occupazione degli attuali 125 dipendenti. Risulta infatti che l'azienda abbia già a disposizione dei terreni per procedere all'ampliamento degli impianti industriali e comunque i benefici in termini occupazionali derivanti dall'eventuale installazione delle nuove tecnologie impiantistiche sarebbero minimi, sicuramente sproporzionati rispetto all'area di cui si vuole mutare la destinazione d'uso (oltretutto i progetti presentati non sembra presentino garanzie di sviluppo occupazionale);

L'amministrazione comunale in questi anni ha adottato sull'intera vicenda procedure e pratiche amministrative poco limpide, i cittadini proprietari dei fondi agricoli interessati all'esproprio sono stati informati poco, male o per nulla, gli amministratori hanno esercitato pressioni indebite ed ai limiti dell'intimidazione, sia nel passato che al presente;

L'amministrazione comunale, inoltre, ha deciso, con delibera n. 37 del 5 novembre 1992, di vendere alla « Siderurgica », con trattativa privata e non con pubblica gara, i terreni espropriati per pubblica utilità, apparendo quantomeno sospetta la pervicacia dimostrata dalla stessa nel favorire un'operazione urbanistica dei cui requisiti di pubblica utilità è legittimo a questo punto dubitare, visto che l'esproprio sembra finalizzato non tanto alla difesa dell'occupazione quanto all'interesse privato di una probabile futura speculazione edilizia;

l'azienda « Siderurgica » da circa un mese e mezzo opera illegittimamente con mezzi meccanici su un fondo agricolo (distruggendone le colture), eludendo le continue diffide delle forze dell'ordine in-

tervenute a difesa della presenza di un coltivatore diretto che continua a mantenere legittimamente il possesso del terreno in questione, essendo egli estraneo a qualsiasi procedura di esproprio, ed essendo tra l'altro pendente al TAR un ricorso avverso detta procedura;

la situazione, per ciò che riguarda l'ordine pubblico, si sta deteriorando sensibilmente visto che taluni proprietari dei fondi agricoli, con il sostegno di ambientalisti locali, esasperati dall'atteggiamento poco limpido dell'amministrazione e dalle intimidazioni subite, stanno presidiando i fondi agricoli interessati, impedendo ai mezzi della azienda « Siderurgica » di procedere ai lavori di sbancamento;

di fronte a tale presidio la direzione della « Siderurgica » ha operato una serie di pesanti intimidazioni, sfociate in continue e pesanti minacce personali fino ad una aggressione fisica, attuata da un suo dipendente, contro il signor Angelo Mondinini, che ha riportato lesioni, come da certificato medico, guaribili in quindici giorni -;

se non ritengano gravemente lesivo degli interessi degli abitanti del comune di Gianico la decisione dell'amministrazione comunale di mutare la destinazione d'uso dei terreni indicati in premessa, togliendo alla collettività l'unica area verde ed agricola rimasta nel fondovalle;

se non intendano avviare accurate indagini per verificare la liceità e la correttezza delle azioni dell'amministrazione comunale per « convincere » i proprietari dei fondi a non opporsi all'esproprio, come del resto su tutte le azioni che hanno portato prima al cambio della destinazione d'uso, poi all'esproprio ed infine alla delibera di vendita dell'area in questione con trattativa privata e non mediante una pubblica gara;

se non ritengano opportuno, alla luce della poca chiarezza dell'intera vicenda ed ai problemi di ordine pubblico che le azioni dell'amministrazione comunale hanno creato, intervenire per fare in modo

che i terreni in questione rimangano proprietà degli agricoltori, evitando che vengano cementificati, forse per costruire impianti industriali, ma, più probabilmente per altri scopi speculativi;

quali provvedimenti immediati si intendano adottare per impedire che i mezzi meccanici dell'azienda « Siderurgica » intervengano illegalmente sul fondo agricolo in questione, visto che esso è attualmente interessato ad una legittima situazione possessoria da parte di un coltivatore diretto, cui è estranea qualsiasi procedura di esproprio;

quali provvedimenti immediati si intendano prendere per garantire non solo i diritti, ma anche la sicurezza personale dei legittimi proprietari e di tutte le persone coinvolte nelle vicende sopra esposte.

(4-11433)

FILIPPINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è detenuto nel carcere romano di Regina Coeli un giovane sieropositivo, Riccardo M., che ha urgente necessità di un intervento chirurgico ortopedico, pena la perdita della mobilità di un braccio;

l'articolo 5 della legge n. 135 del 5 giugno 1990, stabilisce che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione;

nonostante le ripetute richieste di ricovero sia da parte dell'interessato che della stessa direzione sanitaria del carcere, il Centro Traumatologico Ortopedico di Roma non ha finora provveduto al ricovero per effettuare l'intervento;

Riccardo M. aveva subito un primo intervento chirurgico al braccio presso lo stesso CTO; in base all'attuale stato di salute dell'interessato, risulta che tale intervento non è riuscito avendo compromesso la mobilità articolare del braccio stesso;

proprio per rimediare all'errore chirurgico commesso, è opportuno che il nuovo intervento venga effettuato al più presto possibile e dagli stessi sanitari che già operarono l'interessato;

nonostante le ripetute richieste — la direzione sanitaria del Regina Coeli dichiara di aver trasmesso cinque fonogrammi al CTO nel solo mese di febbraio — il CTO continua a rinviare, e di fatto a rifiutare, il ricovero del detenuto sieropositivo adducendo motivazioni discutibili come la mancanza di posti letto o la classificazione dell'intervento a operazione di chirurgia plastica e quindi non effettuabile presso quella struttura;

la campagna effettuata sugli organi di stampa dall'associazione Positifs e lo stesso interessamento di rappresentanti delle istituzioni al caso di Riccardo M. hanno ottenuto finora dalla direzione del CTO risposte non chiare sulla reale volontà di risolvere il caso in questione;

da parte sua la direzione del carcere di Regina Coeli autorizza il ricovero, dietro piantonamento, di Riccardo M. presso il CTO —;

quali siano le reali motivazioni in base alle quali la direzione sanitaria del CTO rinvia da oltre tre mesi il ricovero di Riccardo M., nonostante l'urgenza dell'intervento chirurgico come risulta dai referti delle visite ambulatoriali;

si intendano accertare le responsabilità del mancato ricovero di Riccardo M. e del conseguente mancato intervento chirurgico;

se non ritengano di intervenire nei confronti della direzione sanitaria del CTO affinché sia fatta piena luce sulla vicenda e dia immediato parere positivo al ricovero e all'intervento chirurgico. (4-11434)

TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da più parti vengono avanzate proposte per l'apertura di case da gioco nel territorio di numerosi comuni, nell'ipotesi che il gioco d'azzardo possa contribuire a risolvere i problemi economici e finanziari degli enti locali proponenti;

fra le località interessate da tale proposta vi sono sia Rimini che Riccione, in Emilia Romagna, poste al centro del più importante bacino turistico d'Europa;

tale esplosione di richieste desta preoccupazione in considerazione della funzione che strutture per il gioco d'azzardo potrebbero assolvere per il riciclo di capitali di oscura provenienza, costituendo anche attrattiva per la malavita organizzata;

la costa romagnola è sottoposta ad una crescente pressione della criminalità organizzata che si sta impossessando di attività commerciali, alberghi, è dedita allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione e al racket. Nella zona si sono avuti numerosi omicidi tuttora rimasti impuniti;

il giorno 18 febbraio scorso con una operazione di polizia sono stati arrestati ben 104 malviventi dediti alla commercializzazione di stupefacenti, mentre altri 50 sono stati denunciati a piede libero;

nell'area si verificano rilevanti reati fiscali grazie a operazioni di importazione ed esportazione e falsa fatturazione con aziende e società della limitrofa Repubblica di San Marino;

la Banca d'Italia ha recentemente incontrato i rappresentanti della Repubblica Sanmarinese per tentare di eliminare frodi valutarie e fiscali alimentate dalla imponente mole di risorse finanziarie che vengono depositate nelle banche dello Stato confinante;

recenti notizie di stampa indicano come nella Repubblica di San Marino stia riprendendo piede l'idea di aprire una sala di gioco, per la quale sarebbe già disponibile l'immobile della ex-Carrera, in località Dogana lungo la superstrada Rimini-San

Marino, ancora destinata ad attività produttiva. Una cordata di imprenditori sarebbe già disponibile ad attuare l'intervento;

la situazione economica, produttiva, sociale della zona, la presenza di rilevanti capitali di oscura provenienza e la crescente pressione criminale sul territorio costiero richiedono ogni azione volta a sradicare il fenomeno malavitoso e ad impedire il formarsi di nuove occasioni per la sua attrazione e sviluppo, fra le quali rientrano certamente le case da gioco;

la possibilità, quindi che nella stessa zona, già gravata dai problemi sopra ricordati, possano collocarsi anche due case da gioco, una fra Rimini e Riccione ed una a San Marino, preoccupa le forze economiche sane del territorio e principalmente allarma la popolazione —;

se non ritenga il ministro dell'interno di dover promuovere indagini, comprese quelle di carattere patrimoniale e fiscale e sulle compravendite, utilizzando adeguati strumenti operativi, nei confronti della criminalità organizzata la cui presenza in Romagna sta assumendo proporzioni preoccupanti, per contrastare l'infiltrazione e per estirparla;

se non ritenga il ministro dell'interno di dover adottare provvedimenti al fine di rafforzare adeguatamente la forze di polizia nella zona;

se vi siano e quali siano le richieste avanzate al ministro degli esteri da parte della Repubblica di San Marino in ordine alla modifica della Convenzione Italo-Sanmarinese del 1939 in relazione alla possibilità per San Marino di aprire case da gioco;

quale sia l'attuale situazione dell'area e degli immobili ex-Carrera;

se vi sia presenza di capitali italiani e da chi siano detenuti, nella società che sta avanzando la richiesta della casa da gioco nella ex azienda Carrera e se sia in tal senso stata mai attivata una commis-

sione di studio italo-sanmarinese, allargata ai Ministri degli interni e quali risultati siano stati raggiunti;

se non ritenga opportuno, il Presidente del Consiglio dei ministri, promuovere un accordo bilaterale nel quale venga sancita la reciproca rinuncia dei due Stati all'apertura di case da gioco e di altre strutture per le scommesse e l'azzardo nei territori delle regioni confinanti e della Repubblica di San Marino. (4-11435)

LO PORTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

i motivi per i quali a tutt'oggi non è stata data risposta alla richiesta di assunzione in deroga presentata il 16 dicembre 1992 dalla provincia regionale di Agrigento, con documento n. 34243 CAT.07 Clas. 08, considerato non solo il lungo tempo trascorso ma anche le note gravi condizioni occupazionali della zona. A tal riguardo il sottoscritto sottolinea che tale richiesta di assunzione in deroga di numero 45 unità di bidello e n. 45 unità di bidella della terza qualifica funzionale, n. 3 unità capi cantonieri con la V qualifica funzionale, non costituisce nessun onere a carico del bilancio provinciale nell'esercizio finanziario di competenza 1993 in cui esiste piena disponibilità;

considerando che con detta assunzione in deroga si realizza una economicità a vantaggio dell'ente, come dimostrato con nota n. 30839 del 18 novembre 1992 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione Pubblica se non ritenga di dover disporre la deroga al blocco delle assunzioni relativamente a quanto richiesto nei predetti documenti, agendo con la dovuta tempestività e urgenza. (4-11436)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:*

che nel 1991 l'Istituto Case Popolari ha provveduto alla ristrutturazione di una parte delle abitazioni di sua proprietà ed

ha costruito 27 nuovi appartamenti in Gaeta spendendo due miliardi di lire;

che a distanza di appena due anni gli appartamenti si trovano in condizioni tali da vedere compromessa la loro abitabilità a causa delle diverse infiltrazioni e la conseguente umidità che traspira dai muri, dalle finestre e dai pavimenti;

che a seguito delle proteste degli inquilini (27 famiglie, circa 200 persone) la regione Lazio fin dallo scorso anno ha stanziato la somma di 180 milioni di lire che però ancora oggi inspiegabilmente non è stata utilizzata per i lavori di restauro —

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché si operi una verifica dei lavori effettuati a suo tempo per controllare se vi siano responsabilità dell'impresa costruttrice o della stazione appaltante e si utilizzi quel denaro stanziato dalla regione per provvedere al risanamento degli immobili, permettendo così agli abitanti degli appartamenti di vivere in condizioni dignitose. (4-11437)

MACERATINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso:*

che si fanno sempre più vivaci e giustificate le proteste del personale che compongono i nuclei di Polizia Giudiziaria che sono posti direttamente alle dipendenze operative dell'Autorità Giudiziaria;

che tali proteste traggono origine sia dalla preoccupante penuria di mezzi strumentali, sia dall'insufficiente trattamento retributivo;

che a questo ultimo riguardo al personale dei nuclei di P.G. non sono stati riconosciuti né incentivi di alcun tipo, né le indennità per missioni né per il lavoro straordinario, pur essendo detto personale continuamente sottoposto a turni massacranti di lavoro in sede e fuori sede —

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per assicurare anche ai componenti dei nuclei di Polizia

Giudiziaria in servizio presso gli Uffici Giudiziari un trattamento economico corrispondente alla quantità e qualità di lavoro prestato e la disponibilità di mezzi strumentali adeguati per adempiere efficacemente alle delicate funzioni alle quali esso è destinato. (4-11438)

MATTEJA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la maggior parte degli Stati membri della Comunità hanno già utilizzato i fondi comunitari;

l'Italia fino ad oggi, nonostante la necessità, ha utilizzato solo in parte tali fondi per la mancanza del necessario cofinanziamento dello Stato, e si trova, quindi, in una situazione contrassegnata da un forte ritardo, che se non verrà colmato non consentirà di godere dei nuovi finanziamenti CEE;

per il periodo 1989-1993 gli investimenti programmati, con i finanziamenti CEE, ammontano a 24 miliardi di lire, di cui 16.830 a valere sul Fondo di sviluppo regionale (FERS);

fino al luglio 1992 le erogazioni complessive sono state di 8.300 miliardi di lire contro i 24 miliardi spendibili, di cui 6.280 miliardi a valere sul FERS;

per godere di nuovi finanziamenti l'Italia dovrà dimostrare di avere speso, entro dicembre 1993, almeno il 50 per cento del FERS, le cui risorse ammontano a circa 16.830 miliardi;

avendo l'Italia speso fino ad oggi solo 6.280 miliardi del FERS, l'impegno di Stato e regioni è di spendere almeno 2.200 miliardi, in modo da raggiungere la soglia del 50 per cento (8.500 miliardi) —:

cosa abbia impedito fino ad oggi il trasferimento dei finanziamenti dallo Stato alle regioni;

come lo Stato, non avendo utilizzato fino ad oggi neanche il 50 per cento dei

fondi comunitari, intenda rimettere in moto il meccanismo di spesa alla vigilia dell'imminente scadenza dei termini stabiliti dalla CEE;

alla luce di quanto sopra evidenziato:

come le regioni potranno gestire i simili fondi comunitari senza cofinanziamento dello Stato (le cosiddette sovvenzioni globali);

come i fondi comunitari potrebbero essere corrisposti nella forma di finanziamenti per le piccole e medie imprese. (4-11439)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni ricorre il cinquantenario della tragica morte di Giovanni Gentile, uno dei massimi esponenti della storia della filosofia italiana —:

se non ritenga opportuno commemorare Giovanni Gentile accogliendo la proposta di emettere un francobollo in suo ricordo;

se, oltre alla precedente proposta, intenda assumere altre iniziative per ricordare la morte del grande filosofo;

se non ritenga che tutti gli italiani che hanno dato lustro alla nazione, dando un notevole contributo allo sviluppo della scienza, della filosofia, della letteratura, dell'arte e della politica, debbano essere considerati parte fondamentale del patrimonio storico e culturale del nostro Paese e che, pertanto, debbano essere degnamente celebrati al di sopra di ogni pregiudizio ideologico. (4-11440)

POLI BORTONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

a) se si possa stabilire un nesso (e quale) fra la stipula del contratto fra la società assicuratrice Unione Mediterranea di Sicurtà e la FCI (Federazione ciclistica italiana), considerato che tale stipula è

stata effettuata due settimane prima dell'Assemblea di Firenze per il rinnovo del Consiglio federale;

b) se risulti essere stata adottata la deliberazione in merito alla stipula e quali sarebbero gli eventuali estremi;

c) il motivo per il quale il dottor Ettore Nobilucci della TAVERNA spa, sia stato incaricato di fornire al riguardo una consulenza; con quale ruolo e funzione, con quale eventuale retribuzione e se si sia avvalso di altri consulenti anche in Federazione;

d) se sia solo da attribuire al caso che la società Unione Mediterranea di Sicurezza abbia sede nella stessa città della TAVERNA spa. (4-11441)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti vero che alla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce, si emettono provvedimenti a firma non del magistrato, bensì dell'assistente giudiziario;

se risulti vero che l'Ispettore capo della Polizia di Stato Giovanni Pinca, già responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria (aliquota Polizia di Stato), sia stato rimosso dall'incarico e trasferito ad altra sede per aver comunicato, nelle forme dovute, che non avrebbe eseguito provvedimenti redatti non a firma del magistrato e pertanto palesemente viziati nella legittimità. (4-11442)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che —:

con decreto dell'8 gennaio 1993 il Ministro dell'interno, su specifica richiesta, ha delegato il Prefetto di Catanzaro ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 629/82, convertito nella legge n. 726/82 ed integrato dalla legge n. 486/81, nei confronti del comune di Nicotera;

il Prefetto di Catanzaro, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riteneva necessario disporre approfonditi accertamenti per individuare eventuali condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività amministrativo-gestionale del comune suddetto, con particolare riferimento ai settori edilizio urbanistico —:

quali elementi siano emersi dagli accertamenti disposti dal Prefetto di Catanzaro e quali misure risultino dovute sulla base degli accertamenti medesimi.

(4-11443)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

lo sviluppo turistico costituisce, ormai da decenni, l'unica nuova realtà trainante in termini di occupazione e di redditi diffusi dell'intero territorio della neo provincia di Vibo Valentia;

in questo quadro è indispensabile l'effettuazione di collegamenti ferroviari funzionali all'agevole movimento dei flussi turistici durante la stagione estiva, mentre è del pari indispensabile il potenziamento dei servizi ferroviari per la movimentazione delle merci —:

se intenda rappresentare per l'orario estivo, alle Ferrovie dello Stato S.p.a.:

a) la necessità di trasformare in giornaliero il treno 1676 e 1677 per e da Torino potenziandone la periodicità e che, comunque, deve essere mantenuta;

b) la opportunità di istituire la fermata a Vibo-Pizzo del treno EXPR 898 e del corrispondente 899;

c) la opportunità di dirottare sulla Nicotera-Tropea i treni EXPR 800 e EXPR 803;

d) la necessità di istituire a Vibo-Pizzo la fermata del treno EXPR 772 e del corrispondente 773 per e da Milano;

e) la necessità di dirottare sulla tratta Nicotera-Tropea il treno EXPR 870 ed il corrispondente 871 per e da Milano;

f) la necessità di trasformazione in treno ordinario del periodico EXPR 1772 per Milano in servizio lungo la linea litoranea;

g) la necessità che la tratta litoranea, a partire da Nicotera, sia servita dal treno EXPR per Roma-Ostiense e dai treni EXPR 778 e 779;

h) la necessità della istituzione sulla tratta Nicotera-Tropea di collegamenti diretti con Catanzaro e Cosenza a servizio dei numerosissimi studenti universitari di quella popolosa zona;

i) la necessità inderogabile di dotare la stazione ferroviaria di Vibo Marina di terminale per le prenotazioni;

l) la necessità di istituire per il trasporto merci in piccole partite un punto vendita presso la stazione di Vibo Marina, sede di agenzia doganale, capace di assicurare l'importante servizio. (4-11444)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso

che nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Formia ha deliberato il rinnovo contrattuale di vari immobili presi in fitto dall'amministrazione e in particolare: la locazione di locali per il Consiglio Circo-scrizionale di Penitro che non si riunisce mai; la locazione dei locali per il Consiglio Circo-scrizionale di San Pietro che è stato addirittura abolito; l'ex Grand Hotel, adibito ad uffici comunali, con una spesa di 160 milioni l'anno, quando l'amministrazione è proprietaria di diversi immobili che vengono concessi gratuitamente ad associazioni e circoli cittadini —

se non ritenga opportuno accertare se questi contratti sono scaturiti da regolare invito pubblico con offerta di prezzo a busta chiusa o se sono stati assunti a seguito di contatto diretto con il proprietario degli immobili. (4-11445)

PRATESI e RUTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

nel 1981 l'Italia ha aderito al Trattato Antartico;

nel giugno dello scorso anno, prendendo atto dell'importanza che la situazione ambientale dell'Antartico riveste sia su scala regionale sia su scala planetaria (è ormai riconosciuto il ruolo-chiave che i processi naturali delle regioni polari svolgono come regolatori degli equilibri ambientali globali) è stato siglato a Madrid il Protocollo per la protezione ambientale dell'Antartide;

dall'11 al 20 novembre scorso si è svolta a Venezia la XVII riunione delle parti consultive del Trattato Antartico;

dalla riunione è emerso che al momento solo la Spagna ha ratificato il Protocollo ambientale —:

se non ritengano urgentissimo che il Governo sottoponga la ratifica del Protocollo ambientale sull'Antartide al Parlamento, adottando contestualmente le iniziative necessarie per consentirne l'immediata applicazione relativamente agli impegni riguardanti il nostro Paese. (4-11446)

OCCHETTO, ANGIUS, PREVOSTO, SANNA, PIZZINATO e STRADA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che in data 16 febbraio 1993 veniva fatta pervenire al signor Presidente del Consiglio una lettera firmata dagli onorevoli Occhetto e Macciotta nella quale tra l'altro si affermava che la Regione sarda aveva chiesto al Governo che, nelle more di una trattativa in corso, non si procedesse da parte delle aziende di proprietà pubblica ad assumere decisioni irreversibili;

che nella stessa lettera veniva ribadito che i lavoratori delle miniere SIM e

dell'Enichem di Macchiareddu non difendono in modo acritico le produzioni esistenti ma pretendono il rispetto di accordi sottoscritti tra le parti in causa;

che veniva chiesta la garanzia del lavoro sino a conclusione della trattativa tra la Regione e il Governo, e alla individuazione delle nuove iniziative produttive;

che in questi ambiti, andava bloccata la dismissione delle concessioni minerarie da parte della SIM;

che tale richiesta, come quella della garanzia dell'approvvigionamento di etilene per garantire la continuità della produzione per l'Enichem Macchiareddu, non comportava oneri insuperabili per le aziende e che i lavoratori non ponevano e non pongono richieste di reddito assistito —;

se risulti con quale modalità sia stato convocato nella giornata di sabato 27 febbraio 1993 il Consiglio di amministrazione della Società italiana miniere;

se della stessa convocazione fossero stati informati il Governo e i ministri competenti;

in base a quale mandato del Governo e dei ministri competenti, se vi è stato, sia stata assunta dal Consiglio di amministrazione della SIM la decisione di dismettere l'attività produttiva e di avviare la liquidazione della società;

come tale decisione si concili con gli impegni assunti dal Governo con la Regione sarda nel corso dei recenti incontri;

quali iniziative il Governo intenda assumere dopo le decisioni della SIM;

se il Governo non ritenga preferibile la prosecuzione a termine delle attività minerarie in attesa di nuove attività produttive come a suo tempo concordato con i sindacati, piuttosto che l'erogazione, che avrebbe caratteristiche assistenziali, della indennità di cassa integrazione e di mobilità che in base alla legislazione vigente sarebbe in ogni caso dovuta ai lavoratori colpiti dalla liquidazione della società;

in quale modo intenda fare fronte alla gravissima ed insostenibile situazione sociale che colpisce la popolazione del Sulcis-Iglesiente e che costituisce un colpo tremendo per tutto l'apparato produttivo della Sardegna. (4-11447)

COLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, della marina mercantile e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.*
— Per conoscere — premesso che:

è in corso di predisposizione il piano per il riordino della FINMARE;

da tale piano deriverebbe la scomparsa del Lloyd Triestino;

tali prospettive hanno provocato legittime e gravi preoccupazioni fra i lavoratori e nell'intera città di Trieste;

la Camera dei deputati il 16 dicembre 1992, nel proprio parere sulle privatizzazioni in ordine alla marineria, ha stabilito che « dovranno essere riconsiderate le scelte in ordine al trasporto marittimo, integrando i servizi di cabotaggio con il sistema dei trasporti, alla cantieristica ed all'industria navalmeccanica per il ruolo importante che possono svolgere tali settori per lo sviluppo del paese e per i traffici marittimi dell'intera Europa, in presenza di positive prospettive di mercato a lungo termine, e di possibili alleanze e partecipazioni internazionali »;

all'epoca della riorganizzazione della Fincantieri, fu « ragionevolmente » indicata nella città di Genova la sede di due delle quattro divisioni su cui fu articolato il gruppo e cioè la Divisione militare e la Divisione riparazioni —;

se non ritengano di indicare in Trieste la sede della Divisione servizi di linea con marchio Lloyd Triestino - Italia per corrispondere alle esigenze di raccordare i traffici internazionali con l'Adriatico.

(4-11448)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sin dalla metà degli anni '70 è in funzione nel porto di Civitavecchia una cooperativa antincendi;

con una circolare del 27 ottobre 1991 il Ministero dell'interno, dopo, quasi, 20 anni rivendica questo servizio —

se il Governo non intenda intervenire per bloccare definitivamente la circolare del 27 ottobre 1991, considerando, anche, che il suddetto servizio verrebbe coperto dai vigili del fuoco nelle ore straordinarie, con un aumento dei costi e pregiudicando posti di lavoro in una città dove già molti sono i problemi occupazionali. (4-11449)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

nel porto di Civitavecchia esiste un servizio escavazione porti (SEP);

da alcuni anni il SEP è stato privato di quei finanziamenti e di quei processi di ristrutturazione necessari a rendere il servizio competitivo ed efficiente;

la trattativa in corso fra marina mercantile e ministro dei lavori pubblici che dovrebbe decidere del destino del SEP è in una fase di stallo, il che rischia di pregiudicare ulteriormente la residua efficienza di questo servizio;

appare evidente l'obiettivo di liberalizzare e privatizzare il servizio di escavazione dei porti —

quale iniziativa il Governo intenda assumere per risolvere rapidamente il contenzioso fra il Ministero dei lavori pubblici e quello della marina mercantile e se non ritenga grave ai fini dell'interesse pubblico la privatizzazione di un servizio come quello dell'escavazione dei porti che avrebbe conseguenze negative sull'occupazione in una città come Civitavecchia che ha già gravi e preoccupanti problemi occupazionali. (4-11450)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

Villa Lante della Rovere di Bagnaia (Viterbo) è l'esempio di uno dei migliori giardini « all'italiana » esistenti e giudicata una delle meraviglie del patrimonio artistico-ambientale d'Italia;

è opportuno ricordare che proprio Villa Lante, non più di 2 anni orsono, fu prescelta quale luogo d'incontro bilaterale italo-francese in occasione di una visita in Italia di Mitterrand;

la soprintendenza e il Ministero per i beni culturali ripropongono il problema della carenza di personale per tenere sbarcati i cancelli nel pomeriggio del giorno festivo;

secondo l'accordo raggiunto in occasione dell'incontro di Roma del 15 ottobre scorso il comune di Viterbo si era impegnato per una collaborazione per il controllo del parco (al quale si accede liberamente per un diritto acquisito da secoli), proprio in questa occasione fu raggiunto, con il sovrintendente Ruggeri e il capo gabinetto del Ministro per i beni culturali Ronchey, un accordo che avrebbe permesso alla sovrintendenza di lasciare aperti i cancelli del magnifico impianto anche nel pomeriggio della domenica, consentendo agli abitanti di Bagnaia e ai turisti di poter visitare una delle più singolari espressioni delle ville con giardino all'italiana esistenti in tutta la Penisola;

tuttavia ciò non avviene e i cancelli di Villa Lante restano chiusi nelle ore pomeridiane;

la stessa economia di Bagnaia subirebbe un colpo durissimo se la decisione della sovrintendenza dovesse perpetuarsi e Villa Lante continuasse a rimanere chiusa;

già a ottobre del 1992 un buon numero di bagnaioli si recò a Villa Lante per dar vita a una manifestazione —

quali iniziative il Ministro intenda assumere per il rispetto dell'accordo del 15

ottobre 1992 e se non ritenga il caso di potenziare il personale addetto alla custodia. (4-11451)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da analisi effettuate dall'Ufficio Igiene della USL 16/1 risulta che nell'acqua erogata nelle abitazioni del comune di Sezze sono presenti sostanze altamente nocive per l'organismo umano;

nonostante, nel novembre scorso, tale ufficio abbia comunicato all'Amministrazione Comunale di Sezze che, da rigorose analisi effettuate a campione, risulta che l'acqua erogata non era potabile; il Sindaco *pro tempore* del comune di Sezze, signor Antonio Maurizi, non ha provveduto ad ammettere l'obbligatoria ordinanza per avvertire la cittadinanza;

tale comportamento, se rispondesse al vero, dimostrerebbe pienamente l'incuria con la quale questi amministratori governano, nonché l'insensibilità verso i problemi della gente abbandonata a se stessa —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire per verificare un comportamento lesivo per la popolazione, se l'omissione dell'ordinanza non costituisce grave reato e, soprattutto, se non si ritenga immediatamente necessario intervenire per salvaguardare la cittadinanza verificando se codesta amministrazione ha provveduto ad effettuare l'idonea clorazione dell'acqua. (4-11452)

CRUCIANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 1993 per la ennesima volta veniva danneggiato il « presidio » dei lavoratori cassaintegrati della Contraves, « presidio » che era stato precedentemente distrutto per nove volte;

alcuni lavoratori cassaintegrati hanno sorpreso in tale opera di danneggiamento — mentre cancellava scritte — un dipendente Contraves Staglianò Francesco, contemporaneamente una macchina della Mondialpol aiutava il suddetto Staglianò illuminando la zona dove le scritte dovevano essere cancellate;

il suddetto Staglianò sorpreso in questa sua opera si avviava di corsa verso l'azienda e si procurava cadendo alcune escoriazioni;

il suddetto Staglianò avendo appreso che un lavoratore si recava ad avvertire dell'accaduto le forze dell'ordine, diceva di avvertire un malore e quindi aiutato anche dai lavoratori presenti veniva fatto salire su una seconda macchina della Mondialpol ed accompagnato all'ospedale Sandro Pertini;

i carabinieri avvertiti dai lavoratori hanno potuto constatare sul luogo la macchina dell'azienda con i relativi barattoli di vernice e pennelli;

il giorno 13 i lavoratori cassaintegrati e per loro conto l'FLMU hanno avanzato denuncia nei confronti dell'azienda richiamando la gravità dei fatti;

la direzione aziendale, messa a conoscenza della denuncia dei lavoratori, ha dapprima inviato una lettera nella quale si dichiarava di non poter sospendere lavoratori già sospesi, in un secondo momento inviava al signor Bruno Robuffetti, con riferimento ai fatti sopra indicati, una lettera di licenziamento sulla base dell'articolo 23 —:

quale iniziativa il Governo intenda assumere nei confronti dell'azienda, perché ritiri i licenziamenti, perché cessi da parte della direzione aziendale un comportamento antisindacale, al punto da utilizzare i suoi dipendenti per cancellare scritte e danneggiare il presidio, come si può rilevare dalla denuncia avanzata dai lavoratori e l'FLMU: « la vernice è la stessa con la quale imbrattano gli striscioni e le bandiere, fatti in molti casi avvenuti con-

temporaneamente agli attentati contro il presidio ».
(4-11453)

RUTELLI, SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'importante area naturalistica e archeologica denominata Pineta di Procoio, situata nel comune di Roma, tra via dei Promontori, via dei Pescatori, viale di Castel Fusano e via Ostiense è stata ultimamente interessata da fenomeni di abusivismo edilizio oltre che da richieste di concessione edilizia;

l'area in oggetto è sottoposta a tutela da un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 ottobre 1954, che ne riconosce la « valenza a fini didattici ed educativi »;

la Pineta di Procoio rientra nel perimetro individuato dal decreto Pavan, n. 428 del 27 luglio 1987, che evidenzia le zone d'importanza naturalistica ed archeologica del litorale romano;

le norme di salvaguardia del decreto Pavan, approvate e pubblicate dalla regione Lazio sul Bollettino Ufficiale del 10 novembre 1990, prevedono la massima protezione per tale area (zona I);

l'area è altresì tutelata dai piani territoriali paesistici della regione Lazio e classificata nella zona A6 di detti piani;

presso la XV Ripartizione del comune di Roma sono state presentate richieste di concessione edilizia per realizzare nella Pineta di Procoio, e più precisamente all'altezza del numero civico 428 di via dei Promontori, quattro palazzine quadrifamiliari per un totale di 12 mila metri cubi;

recenti lavori di recinzione, che hanno interessato circa 5 ettari della Pineta interrompendo l'insieme paesaggistico e naturalistico dell'area, potrebbero essere finalizzati a future utilizzazioni dell'area per fini edificatori;

il Consiglio della XIII Circoscrizione del comune di Roma ha approvato nel settembre 1992 un ordine del giorno con il quale « al fine di tutelare nella sua integrità un'importante area verde utilizzata come parco dai cittadini, esprime la propria contrarietà al rilascio di concessioni edilizie nella Pineta di Procoio, e chiede al comune di Roma di variare le destinazioni urbanistiche dell'area con vincolo archeologico, paesistico e d'inedificabilità » —:

dal Ministro per i beni culturali e ambientali, se non ritenga necessario emanare un provvedimento di tutela della Pineta ed il blocco dei progetti edilizi che interessano l'area tramite l'applicazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77;

dal Ministro dell'ambiente, se non ritenga necessario intervenire affinché siano rispettate le norme di salvaguardia del decreto Pavan, disattese, ad esempio, nel caso del disboscamento effettuato per realizzare una recinzione. (4-11454)

RUTELLI, SCALIA e PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Cerveteri sono stati realizzati, negli ultimi anni, milioni di metri cubi di residenziale (Campo di Mare, Cerenova, Calcanneto) che hanno sottratto centinaia di ettari al paesaggio e alle attività agricole, con grave pregiudizio per l'ambiente e nella totale disattenzione degli *standards* di legge (aree per attrezzature scolastiche — aree per attrezzature di interesse comune — spazi pubblici attrezzati — aree per parcheggi);

Cerveteri dopo Pompei rappresenta il secondo parco archeologico del mondo sia per importanza che per estensione, con una culturale e spiccata vocazione turistica e paesaggistica;

per frenare il continuo dissesto e degrado del territorio e cercare di sottrarlo ad una indiscriminata speculazione edili-

zia, singoli cittadini, Associazioni e parti politiche, si sono rivolte più volte al Magistrato competente presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia con specifici e circostanziati esposti, che qui di seguito si elencano:

maggio 1989:

modifica articolo 14 dello schema di convenzione per i piani di lottizzazione di iniziativa privata, con la conseguenza di sgravare i lottizzatori dell'onere del depuratore;

marzo 1990:

variante al PRG per 167 fuori perimetro del medesimo, in aree agricole;

ottobre 1991:

illeciti in una delibera nella quale si toglie un vincolo di PRG;

febbraio 1992:

informazioni integrative all'esposto del 7 ottobre 1991;

giugno 1992:

incremento di cubatura nelle zone E1, E2, E3, con relativo rilascio di concessioni edilizie;

inosservanza di prescrizioni di PRG per la zona E4;

concessioni di edilizia residenziale in zone agricole ex Ente di riforma;

ottobre 1992:

mancata redazione di PP e rilascio concessioni edilizie in assenza dei medesimi;

gennaio 1993:

mancato reperimento nel perimetro del PRG di quanto prescritto dall'articolo 12 del medesimo;

gennaio 1993:

illeciti negli elaborati di una variante al PRG per 4.800.000 metri cubi;

tuttavia ciò non ha sortito un efficace e pronto intervento della Magistratura ad

evitare che si perpetuassero sul territorio ulteriori gravi abusi e irregolarità —:

se non si ritenga opportuno attivarsi presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia al fine di concretizzare un efficace intervento della Magistratura.

(4-11455)

PATUELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la legge 24 febbraio 1989, n. 56, all'articolo 33, comma 1, lettera c), prescrive che possono concorrere « i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università, nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità tale attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea » lettera d) prescrive che « coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea »;

la dottoressa Rita Farneti il 5 gennaio 1990 ha presentato domanda ai sensi di quanto previsto dalla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1989, ovvero, esame di Stato per professione di psicologo, per titoli - sessione speciale;

la dottoressa Farneti dal dicembre 1985 ha svolto — e a tutt'oggi svolge — attività di psicologa presso gli ambulatori A e B del centro di studio della fisiopatologia del climaterio e della postmenopausa;

tale attività, per la quale la dottoressa Rita Farneti non ha percepito e non percepisce emolumenti, è consistita — e consiste — in colloqui clinici e attività per l'avviamento alla psicoterapia, di supporto e di informazione sulle problematiche del

climaterio, nonché in rivelazioni psicodiagnostiche tramite tests;

l'opera di consulenza alle pazienti del centro risulta svolgersi con continuità, affiancata anche da ricerche condotte nel centro e sulle quali la dottoressa Farneti ha relazionato al 3° Congresso nazionale della società italiana per la menopausa, Bologna 16-19 novembre 1988; al Convegno nazionale della società italiana per la psicosomatica in ginecologia ed ostetricia, Modena 15-17 dicembre 1988 ed al IX Congresso internazionale di psicosomatica in ginecologia ed ostetricia, Amsterdam 28-31 maggio 1989;

inoltre tali titoli sono stati prodotti —:

le ragioni per le quali la domanda della dottoressa Rita Farneti non sia stata regolarmente ammessa. (4-11456)

GAMBALE. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

con lettere prot. n. 23462 del 10 novembre 1992 e prot. n. 25186 del 21 dicembre 1992, la Giunta regionale campana, e per essa l'assessore al Demanio e patrimonio Boffa, richiedeva all'Ufficio tecnico erariale di Napoli, pareri di congruità sui canoni d'affitto da corrispondere alla società PROFIM e CEDINA, proprietarie, rispettivamente degli immobili « fabbricato A/6 isola A » e « fabbricato E/3 lotto 6/C »;

l'UTE in data 19 gennaio 1993 trasmetteva i richiesti pareri fissando il canone mensile di lire 505 milioni, per il 1° edificio, e di lire 341 milioni e 500 mila per il 2° edificio, pari a circa lire 30 mila per mq per gli uffici e circa lire 45 mila per gli spazi cosiddetti commerciali (negozi ed affini siti ai piani terreni);

non risulta ufficialmente essere stata compiuta dalla Regione alcuna indagine tecnica tesa a stabilire il reale fabbisogno in termini di rapporto metratura/numero posti di lavoro, né alcuna indagine di mercato tesa ad individuare soluzioni

meno onerose, come ad esempio, quelle dei centri polifunzionali dell'INADEL e dell'INAIL siti entrambi a poche centinaia di metri dal Centro direzionale che hanno offerto recentemente alla provincia di Napoli locali uso ufficio ad un canone di affitto oscillante tra le 15 e le 18 mila lire al mq;

è stata già definita un'intesa tra comune di Napoli e regione Campania per l'acquisizione da parte di quest'ultimo di Palazzo Fuga e dell'annesso parco, soluzione che, sia pure in una prospettiva di tempi medi, risolverebbe completamente ogni problema logistico dell'ente Regione;

la scelta degli edifici all'interno del Centro direzionale appare decisamente discutibile, sol che si consideri l'esigenza obiettiva di contenimento della spesa pubblica che verrebbe ad ammontare ad oltre 10 miliardi l'anno, per un numero imprecisato di anni —:

se non si ravvisi l'opportunità di far assumere le iniziative di competenza volte a far sospendere qualsiasi iniziativa finalizzata all'affitto di locali uso ufficio per la regione Campania in attesa che venga definita compiutamente l'acquisizione di Palazzo Fuga;

se non si ritenga pertanto propedeutico conoscere i tempi occorrenti per la completa sistemazione ed utilizzazione del Palazzo in parola;

se non si ritenga che, solo dopo aver definito i punti di cui sopra, si debba procedere ad una reale quantificazione del bisogno sia in termini di metratura sia in termini di durata dell'eventuale contratto di locazione;

se risponda al vero la notizia secondo la quale l'ISVEIMER avrebbe offerto sempre alla Regione la torre destinata originariamente a propria sede e contraddistinta come « fabbricato n. 13 isola F » con una consistenza complessiva di oltre 12.000 mq ed un canone annuo di lire 5 miliardi oltre IVA, ed, in caso affermativo, quali determinazioni abbia assunto al riguardo la Giunta regionale. (4-11457)

TURRONI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in Italia sono in corso di realizzazione numerosi campi da golf in aggiunta ai circa 152 impianti esistenti; ad essi si aggiunge una sterminata ed incontrollata miriade di campi individuati dai piani regolatori comunali mentre moltissimi altri ancora sono in corso di definizione attraverso varianti ai P.R.G. stessi;

le nuove previsioni, a fronte di un numero di giocatori assolutamente modesto (circa 30 mila praticanti in Italia) sembrano provocate da una frenetica attività di società finanziarie, fra le quali ricorrono la Fingolf e la Gofinvest, che propongono grandi operazioni immobiliari costituite da villette, residence e simili a scopo residenziale turistico;

grandi superfici agricole ed anche territori ad elevato interesse ambientale e paesistico sono investiti dai nuovi campi da golf con connesse strutture turistico ricreative: villette, piscine e simili (un campo a 18 buche interessa mediamente una superficie di 80 ha), tanto da mutare in modo consistente il paesaggio agrario, riempiendo di funzioni e di cemento zone del territorio che da sempre ne sono prive, richiedendo nuovi interventi infrastrutturali, aggravando il fabbisogno idrico per l'alto consumo giornaliero degli impianti di irrigazione (1500-2000 mc/giorno di media);

le società finanziarie ed immobiliari propongono generalmente alle amministrazioni locali di mutare le destinazioni urbanistiche secondo la migliore tradizione dell'urbanistica contrattata e nella generalità dei casi tali richieste vengono accolte. In particolare tali attività immobiliari trovano accoglienza nella regione Emilia Romagna, che disponendo già di 12 campi in attività, ha recentemente approvato una legge con cui addirittura finanzia ai privati la realizzazione di campi indicando ben 11 poli localizzativi nei quali dovrebbero essere realizzati altri 13 campi;

il campo di golf realizzato quindi con contributi pubblici, su un terreno che inizialmente non vale nulla e che dopo la variante al P.R.G. acquista un notevole valore fondiario, si concretizza come un'opera di urbanizzazione aggiuntiva che serve a valorizzare gli investimenti immobiliari nelle villette e simili;

aree demaniali, aree archeologiche, golene fluviali, calanchi, boschi e pinete sono oggetto di artificiose trasformazioni progettate da specialisti. Per fare alcuni esempi a Verrucchio (Rimini) il golf interessa e si sovrappone ad un'area archeologica ed occupa aree golenali e demaniali del Marecchia, a Cervia distrugge quello che resta della pineta, a Ravenna compromette zone naturalistiche di assoluto pregio, ad Ozzano interessa un'area inizialmente destinata a parco regionale e come tale perimetrata e quindi successivamente stralciata per effetto delle richieste della società proponente l'operazione golfistico-immobiliare. In particolare, il progettato campo da golf di Ozzano, in maniera paradigmatica rappresenta interamente l'argomento: esso non è previsto dal Piano Regolatore né faceva parte del programma con cui la Giunta comunale si è costituita. Una società di cui fanno parte alcuni operatori immobiliari, tra cui l'Eurobuilding, società che si occupa delle attività immobiliari di alcune cooperative, ha proposto al comune che su un terreno di proprietà di uno dei soci e da questo conferito alla società stessa sorgesse un campo da golf comprensivo di 17 mila metri quadri di villette, residence e simili;

il terreno era a destinazione agricola fino a quando il comune, interessato dall'insediamento, non ne ha chiesto lo stralcio al fine di consentire la realizzazione degli immobili (circa 180 villette costruite in improbabili « borghi medioevali ») e del percorso;

il comune otterrebbe in cambio della variante al PRG circa 16 mila metri quadri di terreno su cui costruire altri edifici (con altra variante) per i residenti e circa 4 miliardi per un non ben precisato Palazzo della Cultura;

questa inaccettabile procedura amministrativa sembra stia alla base di tutte le altre proposte attualmente in corso di cui si ha notizia (circa una decina) di cui 3 interessano lo stesso territorio nella provincia di Bologna —:

se non ritengano di dover adottare provvedimenti al fine di limitare il numero dei campi da golf alle effettive necessità sportive esistenti evitando che il golf si tramuti in occasione di urbanizzazione e costruzione in territori altrimenti non edificabili;

se non ritengano di dover assumere provvedimenti al fine di rendere gli impianti ecologicamente compatibili con l'ambiente agricolo e con il paesaggio in considerazione degli interventi di artificia- lizzazione, dell'alto consumo idrico e dell'altissimo quantitativo di pesticidi necessario al mantenimento dei campi;

se non ritengano di dover porre allo studio norme che sanciscano l'incompatibilità fra i predetti impianti e le lottizzazioni immobiliari che ad essi abitualmente si accompagnano al fine di limitarne la diffusione a quelli ambientalmente compatibili ed effettivamente necessari alla pratica sportiva;

in considerazione degli imponenti investimenti necessari, se non considerino necessarie indagini patrimoniali al fine di verificare la provenienza dei capitali investiti;

se non ritenga il ministro dell'ambiente di dover imporre una valutazione di impatto ambientale su tali impianti in considerazione dei possibili impatti ambientali derivanti dal fabbisogno idrico, dall'uso dei pesticidi e dai movimenti terra necessari all'intervento;

se non ritengano di dover compiere dirette azioni di vigilanza in ordine allo stralcio dell'area del golf di Ozzano dal parco regionale ai fini sopra descritti;

se non ritengano necessaria l'attivazione di una idonea ed adeguata programmazione per evitare che interventi determinati in modo occasionale e dovuti esclusivamente alla disponibilità di un'area da parte dei proponenti ed alla disponibilità di un sindaco di accettare le richieste dei proponenti. (4-11458)

**Apposizione di una firma
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Novelli e Gambale n. 2-00578, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 febbraio 1993, è stata sottoscritta anche dall'onorevole Giuntella.

**Apposizione di una firma
a due interrogazioni.**

Le interrogazioni Mengoli ed altri n. 4-11257 e n. 4-11258, pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 febbraio 1993, sono state successivamente sottoscritte anche dall'onorevole Delfino.

**Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dai presentatori: interrogazione con risposta scritta Crippa e Pratesi n. 4-11360 del 25 febbraio 1993.

\mathbb{R}^n and \mathbb{R}^m are the real coordinate spaces of dimension n and m , respectively.

Let \mathcal{A} be a linear operator from \mathbb{R}^n to \mathbb{R}^m . Then \mathcal{A} can be represented by a matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Let \mathcal{B} be a linear operator from \mathbb{R}^m to \mathbb{R}^n . Then \mathcal{B} can be represented by a matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$.

Let \mathcal{C} be a linear operator from \mathbb{R}^n to \mathbb{R}^n . Then \mathcal{C} can be represented by a matrix $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Let \mathcal{D} be a linear operator from \mathbb{R}^m to \mathbb{R}^m . Then \mathcal{D} can be represented by a matrix $D \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

$\mathcal{A} \circ \mathcal{B}$ is a linear operator from \mathbb{R}^m to \mathbb{R}^m .

$\mathcal{B} \circ \mathcal{A}$ is a linear operator from \mathbb{R}^n to \mathbb{R}^n .

$\mathcal{C} \circ \mathcal{A}$ is a linear operator from \mathbb{R}^n to \mathbb{R}^n .

$\mathcal{A} \circ \mathcal{C}$ is a linear operator from \mathbb{R}^n to \mathbb{R}^n .

$\mathcal{D} \circ \mathcal{B}$ is a linear operator from \mathbb{R}^m to \mathbb{R}^m .

REFERENCES

[1] J. H. Conway and R. K. Guy, *Spherical codes and lattices*. Springer-Verlag, 1983.

[2] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 1988.

[3] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 1993.

[4] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 1998.

[5] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2003.

[6] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2008.

[7] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2013.

[8] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2018.

[9] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2023.

[10] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2028.

[11] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2033.

[12] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2038.

[13] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2043.

[14] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2048.

[15] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*. Springer-Verlag, 2053.

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

—

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGHINONI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che l'esercizio del voto è un diritto e che l'esplicitamento di ciò deve essere tutelato e facilitato —:

se sia a conoscenza del fatto che presso la caserma « Augusta » in provincia di Siracusa ai militari di leva della provincia di Mantova è stato a loro, in un primo tempo, negato il diritto di rientro presso le famiglie per l'esplicitamento della funzione del voto in ricorrenza delle avvenute votazioni provinciali del 27-28 settembre 1992. Successivamente è stato concesso loro un permesso di 5 giorni senza agevolazione alcuna sul biglietto ferroviario (pari a lire 125.000) e che in funzione di ciò alcuni non hanno potuto affrontare il costo del viaggio dovendo così rinunciare ad un diritto basilare quale è il voto;

quali azioni intenda intraprendere il Ministro per verificare e quindi punire l'illecito verificatosi;

quali azioni intenda intraprendere il Ministro affinché ciò non abbia più a ripetersi. (4-06368)

RISPOSTA. — *In occasione delle elezioni provinciali e comunali del 27 e 28 settembre 1992, il Ministero della difesa ha emanato la circolare n. 40008/173/SD del 16 agosto 1992, con la quale è stato espressamente riconosciuto ai militari il diritto ad una licenza speciale per esercitare il diritto di voto nei comuni indicati nella medesima circolare, tra cui anche quello di Mantova.*

Il tipo di licenza concessa con la predetta circolare, riconosce al militare il diritto alla paga giornaliera e la possibilità di usufruire della tariffa agevolata per il viaggio ferroviario. Il rimborso integrale del biglietto, invece,

è previsto, ai sensi della legge 958/1986, soltanto nei casi di licenza ordinaria, licenza premio o gravi motivi di famiglia e licenza limitata in attesa di congedo.

Il Ministro della difesa: Andò.

BIASCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sembra che sia stato deciso il trasferimento a Firenze del gruppo selettori, importante struttura del distretto militare di Pisa;

il ruolo del distretto pisano verrebbe, così, ulteriormente ridotto, dopo essere già stato ridimensionato negli anni scorsi nell'ambito del piano di ristrutturazione nazionale degli uffici di leva e dei distretti;

al distretto militare di Pisa fa capo tutta la costa tirrenica, da Grosseto a Massa Carrara e la città di Pisa ne trae vantaggio a livello economico e sociale —:

se non ritenga opportuno riconsiderare tale decisione che rischia di aggravare le condizioni generali della città stessa.

(4-08041)

RISPOSTA. — *Il settore della leva, reclutamento e mobilitazione è oggetto di un riordinamento — approvato dal ministro della difesa pro tempore — che prevede, tra l'altro, di utilizzare al meglio le limitate risorse disponibili, sia economiche che di personale, attraverso la loro concentrazione in un minor numero di organi capaci di gestire procedure automatizzate. In tale contesto, si è reso necessario anche in Toscana concentrare le attività della leva/reclutamento a livello regionale.*

Per quanto precede, e in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 64, recante « Norme sugli organi della leva militare » è stata disposta la soppressione del consiglio di leva di Pisa e dell'annesso gruppo selettori ed il trasferimento delle relative competenze agli omologhi organi di Firenze, con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Si soggiunge che i noti tagli al bilancio della difesa non consentono deroghe al riordinamento in chiave riduttiva del settore in questione.

Il Ministro della difesa: Andò.

CICCIOMESSERE, PANNELLA, BONINO, ELIO VITO, TARADASH e RAPAGNÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 4 settembre 1992 è stata presentata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, una denuncia penale nei confronti del presidente della Federazione italiana gioco calcio, da parte del signor Alfredo Scaccia, già presidente della AS Frosinone Spa;

in tale denuncia viene ipotizzata la sussistenza del reato di abuso in atti di ufficio, in ordine alla decisione assunta dal Presidente della FIGC e dall'intero consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio nel mese di luglio 1990, di revocare la affiliazione della AS Frosinone Spa dalla Federazione italiana gioco calcio;

tale decisione, a parere del denunciante, viene assunta in violazione dell'articolo 13 della legge 23 marzo 1981 n. 91, il quale subordina la revoca della affiliazione alla « avvenuta messa in liquidazione della società calcistica da parte del componente tribunale »;

nella specie, il tribunale di Frosinone non aveva ritenuto di dover procedere alla richiesta messa in liquidazione della società calcistica frusinate, essendosi limitato a disporre, con ordinanza del 21 giugno 1990, « la ispezione della amministrazione della società, al fine della acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e della effettuazione di necessari riscontri tra quanto denunciato dalla FIGC e la effettiva situazione societaria, anche alla luce del bilancio definitivo (successivo alla ispe-

zione federale) e delle misure di risanamento poste in essere dagli amministratori »;

in particolare, il tribunale di Frosinone riteneva che « le irregolarità denunciate dalla FIGC, considerate nel loro complesso, pur non giustificando, allo stato degli atti, l'adozione di provvedimenti cautelari (e tanto meno la soluzione estrema della messa in liquidazione della società ex articolo 13 legge n. 91/81, rimedio previsto per situazioni definitivamente compromesse ed irreversibili) induce il tribunale, nell'esercizio della funzione ispettiva (...), ad acquisire ulteriori elementi di valutazione ed indicazioni tecniche (...), atteso che i sospetti di grave irregolarità che giustificano il ricorso all'ispezione sono di grado inferiore rispetto a quelli che giustificano l'intervento cautelare tipico »;

per quanto innanzi esposto, in una formale denuncia presentata alla autorità giudiziaria penale, viene ipotizzata la perpetrazione di un grave abuso, commesso in violazione di norme di legge e regolamentari, ed in aperta elusione di un provvedimento adottato da un tribunale della Repubblica;

tale abuso ha avuto effetti devastanti sulla società calcistica AS Frosinone, che è stata costretta, tra l'altro, a privarsi gratuitamente, per effetto diretto del provvedimento di revoca della affiliazione, di un patrimonio di venticinque giocatori professionisti, e di qualche decina di giocatori dilettanti, per un valore di svariati miliardi di lire;

la contestata decisione assunta dal presidente della FIGC e dal Consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio, ha avuto altresì una ricaduta estremamente grave sul patrimonio morale e materiale dell'allora dirigenza della AS Frosinone Spa, nonché sulla immagine sportiva e complessiva della città di Frosinone, capoluogo di provincia;

nella denuncia si ipotizza, altresì, un interesse anche politico ed elettorale immediato del presidente della FIGC, in

quanto la decisione di procedere alla revoca della affiliazione della AS Frosinone Spa, consenti alle squadre di calcio del Bisceglie e del Molfetta, ricomprese nel collegio elettorale del presidente della FIGC, di essere recuperate nella serie C 2;

il fatto che esistano dei criteri prefissati per il « recupero » di società calcistiche in serie e campionato superiori, non elimina, e semmai rafforza, il fondato dubbio di operazioni poco chiare poste in essere nei confronti della AS Frosinone Spa, tenuto conto dello svolgimento concreto e verificabile dei fatti come innanzi narrati —:

se non si ritenga di dover promuovere una accurata inchiesta ed ispezione sulla gestione della Federazione italiana gioco calcio, a partire dal caso oggetto della presente interrogazione. (4-05838)

RISPOSTA. — Si fa preliminarmente presente che il presidente dell'Associazione sportiva Frosinone SpA in data 14 novembre 1990 aveva presentato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alla giunta esecutiva del CONI, ricorso avverso la decisione assunta il 26 luglio 1990 dal consiglio federale della FIGC di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato di serie C/2.

Tenuto conto che la società, ancor prima di tale ricorso, aveva adito, in data 3 novembre 1990, il TAR del Lazio, con ciò rinunciando implicitamente al ricorso in sede amministrativa, la giunta esecutiva del CONI dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo stesso per la prevalenza su di esso del suddetto ricorso giurisdizionale.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, gli elementi forniti dalla Federazione italiana giuoco calcio in merito alle specifiche censure formulate dal presidente della AS Frosinone nel citato ricorso e sostanzialmente riprese nella denuncia, presentata in data 4 settembre 1992 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del presidente della FIGC cui si riferisce l'interrogazione in oggetto.

A — La società deduce la nullità della delibera di revoca della affiliazione per in-

competenza dell'organo deliberante e invoca al fine il disposto dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne della Federazione che attribuisce al presidente federale la competenza in materia.

La delibera del consiglio federale trova, per contro, ragione legittimante, in punto competenza, nel Comunicato ufficiale n. 41/A del 6 aprile 1990, con il quale è stata resa pubblica, a fini di conoscenza in ambito federale, la deliberazione della Federazione in ordine all'ammissione delle società al campionato di serie C/2, divisione 1990/91.

Tale deliberazione detta una serie di norme di natura speciale, come tali derogatorie e prevalenti sulle disposizioni contenute nelle Norme organizzative interne.

In virtù di dette disposizioni risulta di tutta evidenza la competenza del consiglio federale ad assumere la deliberazione impugnata, spettando a tale consiglio (in deroga al dettato dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne) il potere di decidere sui ricorsi preposti dalle società e, quindi, di assumere ogni determinazione relativa, ivi compresa la revoca della affiliazione a carico della società in questione, la quale — del resto — presentò tempestivo ricorso al consiglio stesso.

B — La società deduce eccesso di potere nella delibera di revoca della affiliazione, in difetto di avvenuta messa in liquidazione della società.

In particolare, la società deduce che le ipotesi di revoca della affiliazione sono analiticamente indicate nell'articolo 16 delle Norme organizzative interne e che, comunque, la Federazione, avendo azionato la procedura di liquidazione di cui all'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non poteva che attenderne l'esito tenuto anche conto che il tribunale di Frosinone non aveva ravvisato le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari.

In ordine a tali censure, va innanzitutto ribadito quanto prima osservato circa il contenuto e la natura del Comunicato ufficiale n. 41/1990. Ciò, per sgomberare il campo da ogni lamentela connessa al mancato rispetto del citato articolo 16. Infatti,

nel dettare la specifica normativa, la FIGC ha introdotto nuove ipotesi di revoca della affiliazione.

Quanto, poi, alla illegittimità del provvedimento impugnato in pendenza della procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 91/81, non può che ribadirsi la natura del tutto peculiare e speciale della normativa di cui al Comunicato ufficiale n. 41/90, destinata ad intervenire proprio al momento della ammissione ai campionati di competenza, al fine di consentirne la partecipazione alle società patrimonialmente e finanziariamente capaci.

Del resto, la previsione normativa contenuta nella legge 91/81 non incide certamente sulle potestà spettanti alla Federazione, quale organo del CONI, nella organizzazione e disciplina del calcio, anche sotto l'aspetto amministrativo; risolvendosi, per contro, nell'attribuzione di una ulteriore facoltà (spettante, in ambito civilistico e ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ai soli soci).

Inoltre, non appare corrispondente al dettato normativo l'affermazione degli interroganti per cui la decisione di revoca dell'affiliazione viene assunta in violazione dell'articolo 13, legge 91/1981, che subordinerebbe detta revoca alla « avvenuta messa in liquidazione della società calcistica da parte del competente tribunale », poiché nel citato articolo non viene fatto il minimo riferimento a « revoca di affiliazione », bensì si parla esclusivamente di messa in liquidazione della società per « gravi irregolarità di gestione ».

C — La società deduce — nella sostanza — la erroneità del provvedimento di revoca della affiliazione per insussistenza dei motivi giustificati, tenuto anche conto che essa società, nel ricorso presentato al consiglio federale, aveva dato prova di attuare il risanamento richiesto depositando la necessaria somma di lire 318 milioni in contanti.

Ebbene, in applicazione di tale Comunicato ufficiale, il presidente federale rappresentò, con telegramma del 19 luglio 1990, alla AS Frosinone SpA la carenza dei requisiti per l'ammissione al campionato di serie C/2, divisione 1990/91, dipendente dalle irregolarità già contestate nel ricorso ex arti-

colo 13, legge 91/81, e nella carenza del parametro necessario, ricavabile (non dal bilancio, come ritenuto dalla società) dalla situazione ricavi/indebitamento riferita al 31.3.1990. Per cui, se la Federazione ha preso in considerazione anche la bozza di bilancio al 30.6.1990, ciò ha fatto proprio nel perseguimento di quell'intento recuperatorio tanto invocato nel ricorso.

Quanto, poi, al contenuto di tale ricorso, ne appare di tutta chiarezza la inconsistenza e ininfluenza solo valutando che il risanamento (tale dalla società ritenuto) era fondato esclusivamente nella sostanza sui crediti (allorché fossero divenuti certi ed esigibili) nascenti da cessioni di contratti con calciatori.

Un piano, quindi, assolutamente privo di contenuti normativi e sostanziali, e, pertanto, praticamente inesistente.

D — Quanto, infine, all'affermazione contenuta nel ricorso per la quale lo stesso presidente della FIGC ha rinunciato a seguirne il procedimento, è necessario puntualizzare che, dopo il provvedimento di revoca della affiliazione, la FIGC ha, in piena correttezza, sottoposto al tribunale la valutazione della propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (la legge 91/81 attribuisce, infatti, i poteri di controllo e di iniziativa ex articolo 13 con esclusivo riferimento alle società calcistiche del settore professionistico, quale non era più — proprio per l'intervenuto provvedimento di revoca della affiliazione — la AS Frosinone SpA).

Non è, quindi, esatta l'affermazione contenuta nel ricorso.

Anzi, giova precisare che il procedimento è proseguito su richiesta del pubblico ministero, sì da consentire il deposito della perizia disposta dal tribunale. Perizia che ha pienamente confermato e sacralizzato i rilievi della FIGC, dando contezza delle gravi irregolarità di gestione e della situazione di decozione della società.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

CONTI. — Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie

e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

nella USL n. 7 della regione Marche (provincia di Pesaro), nella Valle del Cesano, si trova l'ospedale di Pergola, un ospedale nuovissimo, completato nel 1984, di modernissima concezione, il cui costo, all'epoca, si aggirava attorno alla cifra di 15 miliardi di lire, fuori dal centro abitato, dotato di un ampio parcheggio e con la disponibilità di un terreno di otto ettari libero da vincoli. Dispone inoltre di due terrazze collaudabili per l'atterraggio di elicotteri e di spazi per funzioni religiose e per una foresteria autonoma;

l'ospedale di Pergola dispone di ben tre sale operatorie modernissime, una sala parto, due sale gessi ed è dotato di due scale di sicurezza che servono ogni parte della struttura, di un proprio depuratore e di un inceneritore autonomo a filtri; possiede inoltre un impianto di energia elettrica a due linee interne indipendenti con triplo convertitore per commutare le linee ENEL o con gli accumulatori o con la produzione propria di energia; è dotato anche di una moderna centrale termica a doppia caldaia e di una identica centrale per la produzione di vapore per la sterilizzazione e la disinfezione generale. Le cucine sono modernissime e dispongono di un laboratorio moderno per le carni con celle frigorifere e servono direttamente i reparti con due ascensori. Inoltre c'è una sala soggiorno per ogni divisione, una sala televisione per ogni reparto, una sala biblioteca, una sala convegni, una struttura farmacia, un piano uffici, un atrio ristoro, una sala mensa per dipendenti, una officina, autorimesse e percorsi camionabili per rifornire i magazzini e le cucine. Ogni capoletto dell'ospedale di Pergola è dotato di prese per l'ossigeno, aria, vapore, corrente elettrica, telefono, filodiffusione, televisione, luce, luce notte, luce di emergenza, campanello, allarme;

gli altri ospedali della Valle del Cesano e precisamente gli ospedali di Mondolfo, Corinaldo, Mondavio sono stati chiusi e che l'ospedale di Pergola rimane l'unico nella Vallata —:

se sia a conoscenza che il modernissimo ospedale di Pergola, secondo la programmazione dell'assessorato della sanità della regione Marche sarebbe destinato alla chiusura;

se sia a conoscenza che la chiusura dell'ospedale di Pergola creerebbe una grave carenza di posti-letto anche secondo i canoni prescritti dalla legge n. 412 che prevede il rapporto 6 posti-letto per mille abitanti e precisamente una carenza totale della USL n. 7 di ben cento posti-letto (36.000 abitanti 0 220 posti-letto necessari contro i soli 120 posti-letto che potrebbe garantire l'ospedale di Cagli);

quali provvedimenti intendano prendere e quali disposizioni dare il ministro della sanità e il ministro degli affari regionali, sentito l'assessore della sanità delle Marche, per garantire un'efficace assistenza ospedaliera agli abitanti della Valle del Cesano ed evitare la chiusura dell'ospedale di Pergola che sarebbe un fatto veramente vergognoso. (4-09823)

RISPOSTA. — Sul problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, concernente aspetti di corretta organizzazione ospedaliera nel territorio, di indubbia rilevanza, questo Ministero deve necessariamente rifarsi — nel rispetto delle specifiche e dirette attribuzioni regionali in materia (ribadite dalla Corte Costituzionale anche nella sentenza n. 338/13 giugno 1989) — alle valutazioni al riguardo espresse, nel caso di specie, dalla competente regione Marche.

Si è appreso, in tal senso, che quel consiglio regionale con propria deliberazione n. 99/1992 ha dato mandato alla giunta regionale di verificare la validità della funzione ospedaliera per alcuni presidi, ivi compreso quello di Pergola (Pesaro), per i quali la legge regionale n. 37182, recante il « Piano sanitario regionale » tuttora in vigore, aveva previsto la riconversione in una seconda fase.

Il servizio sanità ha proceduto in tale operazione di verifica — peraltro finalizzata alla complessiva ristrutturazione della rete ospedaliera regionale definitiva — avvalendosi della collaborazione di un gruppo di consu-

lenti, incaricato di svolgere un'indagine « di campo » intesa ad acquisire tutti gli elementi potenzialmente utili ad un'approfondita ed obiettiva valutazione.

Tale operazione di verifica è stata completata, anche se la giunta regionale non si è ancora espressa al riguardo.

Ciò non di meno — ha rilevato la regione — è ora possibile esprimere alcune considerazioni di carattere generale applicabili al caso controverso, oggetto dell'interrogazione.

La rideterminazione dei posti-letto — effettuata da ultimo ai sensi dell'articolo 4 - comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica 1992) al tasso di 75 per cento di utilizzo — ha fornito un dato di 82 posti-letto per Pergola e di 113 posti-letto per Cagli.

Posta tale premessa, non v'è dubbio che l'esistenza del presidio di Pergola deve essere considerata necessariamente alternativa rispetto a quello di Cagli e viceversa, quantunque sia necessario ricordare che l'intera rete ospedaliera regionale è oggi in via di riorganizzazione sulla base di una nuova definizione, finalizzata ad una più soddisfacente funzionalità ed economicità dei bacini di utenza, dei livelli di assistenza garantibili, della concreta localizzazione delle diverse funzioni, secondo criteri informativi desumibili dalle vigenti disposizioni normative.

In ogni caso tale nuova definizione dovrà prevedere un « piano » relativo al problema dell'« emergenza sanitaria », con dislocazione periferica di « punti di intervento », distribuiti nel territorio indipendentemente dalla presenza di un presidio ospedaliero.

A fianco di queste indicazioni d'ordine generale — vien fatto rilevare — non può non mettersi in luce come l'alternativa fra il presidio di Cagli e quello di Pergola risulti più razionalmente risolvibile a favore di quest'ultimo.

Infatti, dal punto di vista territoriale esso costituisce l'unico riferimento per l'intera vallata del Cesano dopo la chiusura degli altri presidi limitrofi, mentre la vallata del Metauro può contare, oltre che su quello di Cagli, sugli ospedali di Fano, Urbino e Fossombrone.

Inoltre, l'ospedale di Pergola, a differenza di quello di Cagli, è costituito da una struttura di recente costruzione (1984), di moderna concezione, dotata di un'attrezzata piastra chirurgica con tre sale operatorie, progettata nel rispetto dei criteri d'igiene e funzionalità ed ubicata in posizione ottimale, appena fuori del centro abitato, con ampia disponibilità di spazi all'intorno.

Risulta positiva altresì l'ampia disponibilità di spazio per i reparti delle diverse specialità, cui si aggiunge la dotazione di strutture intese a facilitare l'accesso ai portatori di handicap, di impianti di sicurezza e, in particolare, di un autonomo depuratore ed inceneritore a filtri.

Particolare rilievo assume, poi, la considerazione per cui, a fronte di un fabbisogno di posti-letto calcolato per il territorio dell'unità sanitaria interessata, in base al tasso di legge di 6 posti-letto per 1.000 abitanti, in 220 unità, il presidio ospedaliero di Cagli è in grado di garantirne soltanto 113. Poiché tale disponibilità, per insuperabili ragioni strutturali e di ubicazione, non risulterebbe suscettibile di ampliamento, vien fatto rilevare come l'eventuale disattivazione del presidio di Pergola provocherebbe a quell'unità sanitaria una rischiosa carenza di circa 100 posti-letto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

DEMITRY, DELL'UNTO, D'AMATO, LA GLORIA, MASTRANTUONO, ABBRUZZESE, CALDORO, DE CARO, BORGOGGIO, PARLATO, AGOSTINACCHIO, TEMPESTINI e NENCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e spettacolo. — Per conoscere — considerato:

che il fenomeno del gioco del calcio in Italia, da alcuni anni, va sempre più perdendo i suoi istituzionali connotati di pratica sportiva ed educativa dei giovani;

che ciò tra l'altro, è comprovato e provocato dal sempre più massiccio ingresso nel mondo del calcio di potentati economici ed imprenditoriali che perse-

guono interessi privatistici; non sempre commendevoli, e comunque, completamente estranei ai fini istituzionali perseguiti, attraverso lo sviluppo della pratica sportiva, della Repubblica Italiana;

che, specie negli ultimi tempi, è dato registrare, con sempre maggiore frequenza, fenomeni ed avvenimenti di grande allarme e gravità che si rivelano altamente diseducativi ed antisociali anche per la risonanza multimediale di cui gode il gioco del calcio;

che il sempre minore rispetto dei principi sportivi in nome di ben più rilevanti interessi economici, la ripetuta violazione del dettato civile e penale, e, infine, la sempre maggiore litigiosità riscontrabile fra gli operatori calcistici e tra questi ultimi e le istituzioni che li governano costituiscono uno spettacolo pericoloso e fonte di grave allarme sociale;

che lo scenario che precede dimostra come il « fenomeno calcio » abbia ormai irrimediabilmente perduto i connotati pionieristici ed amatoriali che ne contraddistinsero le origini e che giustificarono la ampia « autonomia » concessa dal legislatore alla associazione che lo governava;

che, per converso, e pur dopo gli enormi rivolgimenti avvenuti negli ultimi anni, la pratica del giuoco del calcio in Italia continua ad essere gestita attraverso un sistema di feudale potere grazie al quale tutte le prerogative della disciplina calcistica sono interamente deposte nelle mani di un solo soggetto (il Presidente Federale) il quale, può fare o disfare norme, leggi e regolamenti a proprio insindacabile piacere;

che tale anacronistica figura di medioevale Signore, gestendo interessi e bilanci miliardari di molte volte superiori a quelli dei più rilevanti Enti Pubblici della Repubblica, dispone, tra l'altro, di una propria « Giustizia privata » retta, pure essa, da regole e norme assolutamente desuete ed antidemocratiche quali il divieto del diritto di critica e la compres-

sione della libertà di pensiero e alla quale, ciò non pertanto, devono soggiacere tutti i tesserati;

che, specie in un momento di fondamentali cambiamenti delle regole della vita politica e sociale, tale sistema, costituendo, nel tessuto della democrazia italiana, un grave e pressoché unico esempio di regime assolutistico, non può essere più consentito e tollerato —;

quali provvedimenti si intendano adottare nell'immediato per porre rimedio e quindi fine all'attuale inaccettabile regime di gestione feudale del gioco del calcio;

se intenda porre allo studio provvedimenti per adeguare normativamente gli attuali strumenti legislativi alla mutata situazione di fatto, atteso che essa non può assolutamente essere più regolata da norme che si sono rivelate imperfette nella misura in cui, presupponendo il rispetto di principi che oggi invece sono disattesi, calpestati e vilipesi, mancano di opportuna tutela. (4-06704)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informazioni fatte pervenire dalla Federazione italiana giuoco calcio, per il tramite del CONI, sugli aspetti tecnici del problema.

Non sembra rispondere a realtà che il calcio stia perdendo i connotati istituzionali di pratica sportiva ed educativa dei giovani.

Infatti, l'attuale gestione federale, ha rafforzato le intese con le istituzioni scolastiche, aumentato il numero delle società che partecipano ai campionati giovanili, sia regolamentando più rigidamente il tesseramento di calciatori infrasedicenni che rendendo parzialmente gratuita la partecipazione alla attività di base.

La Federazione giuoco calcio non condivide poi l'affermazione oltre modo generica degli interroganti che potentati economici e imprenditoriali entrino nel mondo del calcio per perseguire interessi privatistici, non sempre commendevoli, e comunque estranei ai fini istituzionali del giuoco del calcio.

Riguardo all'affermazione degli interroganti in ordine alla registrazione di fenomeni altamente diseducativi e antisociali nel mondo del calcio, si fa presente che: se l'affermazione intende riguardare il comportamento dei giocatori, dei dirigenti e tecnici, la stessa è ritenuta dalla FIGC generica ed eccessiva e, comunque, si fa presente che la Federazione, per quanto di competenza, esercita un controllo puntuale e rigoroso.

Ove, invece, la stessa vada riferita agli episodi di violenza in occasione di partite di calcio, le disposizioni concernenti la repressione di eventuali reati contro l'ordine pubblico in occasione di gare calcistiche sono di esclusiva competenza delle forze dell'ordine presenti, sotto il coordinamento delle autorità preposte.

Anche l'affermazione degli interroganti in ordine alla ripetuta violazione del dettato civile e penale e alla sempre maggiore litigiosità fra gli operatori calcistici e fra questi e le istituzioni calcistiche è, ad avviso della FIGC, generica e apodittica e, pertanto, resta difficile fornire elementi valutativi.

Il calcio, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, non ha perduto i connotati pionieristici e amatoriali che ne contraddistinsero le origini. Infatti, soltanto il 2 per cento circa del calcio italiano è rappresentato da società professionistiche, permanendo il 98 per cento al settore dilettantistico, come tale amatoriale.

Riguardo poi all'affermazione degli interroganti che il giuoco del calcio è gestito attraverso un sistema di feudale potere, grazie al quale tutte le prerogative della disciplina calcistica sono deposte nelle mani del presidente federale, si osserva che i poteri del presidente federale sono esplicitamente stabiliti dallo statuto e dalle norme organizzative interne della FIGC.

Si fa inoltre presente che il presidente federale non gestisce i bilanci delle società sportive e la giustizia sportiva.

Infatti, per quanto concerne il controllo dei bilanci delle società, la FIGC ha istituito un organismo statutariamente previsto, dotato di totale autonomia.

Quanto alla giustizia sportiva (di cui la stessa Corte di cassazione a sezioni unite ha riconosciuto l'autonoma valenza), si fa pre-

sente che la FIGC ha istituito organismi, statutariamente previsti, dotati di totale autonomia.

Relativamente all'affermazione degli interroganti che la gestione del presidente federale è connotata da caratteri assolutistici, si fa rinvio a quanto sopra riportato in ordine ai poteri del presidente federale, che sono stabiliti dallo statuto e dalle norme organizzative interne della FIGC.

Pertanto si fa osservare che l'attuale gestione del giuoco del calcio è impostata a criteri di democrazia e di rispetto di organismi totalmente autonomi, secondo norme espressamente codificate nelle carte federali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

FERRI. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che in data 4 settembre 1992 l'onorevole Antonio Matarrese, Presidente della FIGC, è stato denunciato dal signor Alfredo Scaccia, ex Presidente dell'AS Frosinone Calcio, in ordine al reato di abuso in atti d'ufficio per la decisione assunta dalla FIGC nel mese di luglio 1990 di revocare l'affiliazione dell'AS Frosinone alla stessa FIGC;

che detta decisione ha portato al completo depauperamento dell'ingente patrimonio calcistico dell'AS Frosinone, con danni enormi al Presidente Scaccia ed all'intera collettività sportiva della provincia di Frosinone, che ha perduto una squadra di calcio militante in serie C/2;

che la decisione del Presidente della FIGC Matarrese e del Consiglio federale appare all'interrogante quantomeno sospetta perché essa ha creato i presupposti per il ripescaggio di squadre appartenenti alla circoscrizione elettorale dello stesso onorevole Matarrese (Bisceglie e Molfetta), come a suo tempo è stato rilevato sulla stampa anche dall'avvocato Campana, Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori;

che in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Filippo Caria, il sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo, senatore Muratore, ebbe a dire che il provvedimento di esclusione dell'AS Frosinone era stato preso dal Consiglio federale in perfetta conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti;

che questa risposta appare smentita da tutta una serie di documenti probatori presentati unitamente alla denuncia;

che in particolare la FIGC, dopo aver promosso innanzi al Tribunale l'azione di messa in liquidazione della Società Frosinone, non ha tenuto conto dell'ordinanza che disattendeva detta richiesta né ha atteso le decisioni finali del Tribunale adito;

che la FIGC ha deliberato la revoca dell'affiliazione dell'AS Frosinone, nonostante che la società frusinate avesse totalmente assolto agli adempimenti finanziari dalla stessa FIGC indicati;

che il provvedimento della FIGC, oltre ai danni morali e materiali recati al Presidente Scaccia, ha colpito gravemente l'immagine sportiva e complessiva della Città di Frosinone, capoluogo di provincia;

se vogliono esaminare l'opportunità di disporre una immediata ed approfondita indagine sul caso in esame:

1) per fornire con sollecitudine in Parlamento le necessarie risposte a tutto ciò che è stato sollevato in narrativa;

2) per accertare e chiarire come sia stato possibile adottare un così grave provvedimento contro l'AS Frosinone, mentre situazioni ben più pesanti sembra siano state valutate in maniera totalmente diversa dalla FIGC. Infatti si è appreso dalla stampa che il Bologna calcio vanta un passivo di circa 30 miliardi e, ciononostante, continua tranquillamente ad esistere tra i professionisti di serie B; risulta inoltre che il Livorno calcio dal 1981-1982 è stato dichiarato fallito più volte ed invece è stato regolarmente iscritto ai campionati di serie C. Ed ancora, sembra

che molte società professionistiche abbiano ommesso di versare i contributi ENPALS e l'IRPEF per svariati miliardi senza che siano stati presi dalla FIGC i provvedimenti conseguenti;

3) inoltre come sia stato possibile adottare il provvedimento di revoca dell'affiliazione se il parametro scaturente tra il rapporto ricavi-indebitamento (parametro indicato dalla stessa FIGC in lire 1.237.000.000) era stato ampiamente assicurato e coperto con deposito tempestivo nei termini presso la FIGC e la Lega di Serie C in Firenze per un ammontare complessivo tra contanti, fideiussioni e attivo di Lega di oltre lire 1.600.000.000.

(4-07464)

RISPOSTA. — Si fa preliminarmente presente che il presidente dell'Associazione sportiva Frosinone SpA in data 14 novembre 1990 aveva presentato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alla giunta esecutiva del CONI, ricorso avverso la decisione assunta il 26 luglio 1990 dal consiglio federale della FIGC di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato di serie C/2.

Tenuto conto che la società, ancor prima di tale ricorso, aveva adito, in data 3 novembre 1990, il TAR del Lazio, con ciò rinunciando implicitamente al ricorso in sede amministrativa, la giunta esecutiva del CONI dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo stesso per la prevalenza su di esso del suddetto ricorso giurisdizionale.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, gli elementi forniti dalla Federazione italiana giuoco calcio in merito alle specifiche censure formulate dal presidente della AS Frosinone nel citato ricorso e sostanzialmente riprese nella denuncia, presentata in data 4 settembre 1992 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del presidente della FIGC cui si riferisce l'interrogazione in oggetto.

A — La società deduce la nullità della delibera di revoca della affiliazione per incompetenza dell'organo deliberante e invoca al fine il disposto dell'articolo 16 delle Norme

organizzative interne della Federazione che attribuisce al presidente federale la competenza in materia.

La delibera del consiglio federale trova, per contro, ragione legittimante, in punto competenza, nel Comunicato ufficiale n. 41/A del 6 aprile 1990, con il quale è stata resa pubblica, a fini di conoscenza in ambito federale, la deliberazione della Federazione in ordine all'ammissione delle società al campionato di serie C/2, divisione 1990/91.

Tale deliberazione detta una serie di norme di natura speciale, come tali derogatorie e prevalenti sulle disposizioni contenute nelle Norme organizzative interne.

In virtù di dette disposizioni risulta di tutta evidenza la competenza del consiglio federale ad assumere la deliberazione impugnata, spettando a tale consiglio (in deroga al dettato dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne) il potere di decidere sui ricorsi preposti dalle società e, quindi, di assumere ogni determinazione relativa, ivi compresa la revoca della affiliazione a carico della società in questione, la quale — del resto — presentò tempestivo ricorso al consiglio stesso.

B — La società deduce eccesso di potere nella delibera di revoca della affiliazione, in difetto di avvenuta messa in liquidazione della società.

In particolare, la società deduce che le ipotesi di revoca della affiliazione sono analiticamente indicate nell'articolo 16 delle Norme organizzative interne e che, comunque, la Federazione, avendo azionato la procedura di liquidazione di cui all'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non poteva che attenderne l'esito tenuto anche conto che il tribunale di Frosinone non aveva ravvisato le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari.

In ordine a tali censure, va innanzitutto ribadito quanto prima osservato circa il contenuto e la natura del Comunicato ufficiale n. 41/1990. Ciò, per sgomberare il campo da ogni lamentela connessa al mancato rispetto del citato articolo 16. Infatti,

nel dettare la specifica normativa, la FIGC ha introdotto nuove ipotesi di revoca della affiliazione.

Quanto, poi, alla illegittimità del provvedimento impugnato in pendenza della procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 91/81, non può che ribadirsi la natura del tutto peculiare e speciale della normativa di cui al Comunicato ufficiale n. 41/90, destinata ad intervenire proprio al momento della ammissione ai campionati di competenza, al fine di consentirne la partecipazione alle società patrimonialmente e finanziariamente capaci.

Del resto, la previsione normativa contenuta nella legge 91/81 non incide certamente sulle potestà spettanti alla Federazione, quale organo del CONI, nella organizzazione e disciplina del calcio, anche sotto l'aspetto amministrativo; risolvendosi, per contro, nell'attribuzione di una ulteriore facoltà (spettante, in ambito civilistico e ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ai soli soci).

Inoltre, non appare corrispondente al dettato normativo l'affermazione degli interroganti per cui la decisione di revoca dell'affiliazione viene assunta in violazione dell'articolo 13, legge 91/1981, che subordinerebbe detta revoca alla « avvenuta messa in liquidazione della società calcistica da parte del competente tribunale », poiché nel citato articolo non viene fatto il minimo riferimento a « revoca di affiliazione », bensì si parla esclusivamente di messa in liquidazione della società per « gravi irregolarità di gestione ».

C — La società deduce — nella sostanza — la erroneità del provvedimento di revoca della affiliazione per insussistenza dei motivi giustificati, tenuto anche conto che essa società, nel ricorso presentato al consiglio federale, aveva dato prova di attuare il risanamento richiesto depositando la necessaria somma di lire 318 milioni in contanti.

Ebbene, in applicazione di tale Comunicato ufficiale, il presidente federale rappresentò, con telegramma del 19 luglio 1990, alla AS Frosinone SpA la carenza dei requisiti per l'ammissione al campionato di serie C/2, divisione 1990/91, dipendente dalle irregolarità già contestate nel ricorso ex arti-

colo 13, legge 91/81, e nella carenza del parametro necessario, ricavabile (non dal bilancio, come ritenuto dalla società) dalla situazione ricavi/indebitamento riferita al 31.3.1990. Per cui, se la Federazione ha preso in considerazione anche la bozza di bilancio al 30.6.1990, ciò ha fatto proprio nel perseguimento di quell'intento recuperatorio tanto invocato nel ricorso.

Quanto, poi, al contenuto di tale ricorso, ne appare di tutta chiarezza la inconsistenza e ininfluenza solo valutando che il risanamento (tale dalla società ritenuto) era fondato esclusivamente nella sostanza sui crediti (allorché fossero divenuti certi ed esigibili) nascenti da cessioni di contratti con calciatori.

Un piano, quindi, assolutamente privo di contenuti normativi e sostanziali, e, pertanto, praticamente inesistente.

D - Quanto, infine, all'affermazione contenuta nel ricorso per la quale lo stesso presidente della FIGC ha rinunciato a seguirne il procedimento, è necessario puntualizzare che, dopo il provvedimento di revoca della affiliazione, la FIGC ha, in piena correttezza, sottoposto al tribunale la valutazione della propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (la legge 91/81 attribuisce, infatti, i poteri di controllo e di iniziativa ex articolo 13 con esclusivo riferimento alle società calcistiche del settore professionistico, quale non era più - proprio per l'intervenuto provvedimento di revoca della affiliazione - la AS Frosinone SpA).

Non è, quindi, esatta l'affermazione contenuta nel ricorso.

Anzi, giova precisare che il procedimento è proseguito su richiesta del pubblico ministero, sì da consentire il deposito della perizia disposta dal tribunale. Perizia che ha pienamente confermato e sacralizzato i rilievi della FIGC, dando contezza delle gravi irregolarità di gestione e della situazione di decozione della società.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

FORLEO, GUALCO e SANGUINETI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere - premesso che:

nella circoscrizione Oregina-Lagaccio in Genova, è ubicata la caserma « Gavoglio » dell'esercito con una superficie di 4.370 metri quadrati, destinata a magazzini, alcune officine di riparazione, depositi carburanti nonché 30 alloggi di servizio;

nella predetta caserma operano circa 100 militari, mentre alcuni capannoni sono occupati dalla guardia di finanza e dalla marina militare;

la predetta caserma, posta nella via del Lagaccio, non consente un parziale allargamento della sede stradale che sostanzialmente divide a metà la circoscrizione Oregina-Lagaccio, impedendo un regolare flusso veicolare e pedonale che si svolge a senso unico alternato con gravissimo disagio della popolazione residente;

solo sulla predetta via del Lagaccio vivono 2.488 cittadini, mentre la popolazione della circoscrizione ammonta a 30.528 unità;

da anni sono in corso tra l'amministrazione militare e quella comunale contatti informali al fine di ottenere un arretramento del muro perimetrale per poter ampliare la sede stradale che fra l'altro agevolerebbe non solo il traffico cittadino ma l'accesso dei mezzi militari alla caserma stessa;

i contatti non hanno dato frutto alcuno determinando nella popolazione uno stato di legittima esasperazione che presto potrebbe tradursi in una situazione di contrapposizione nei confronti dell'esercito -;

se non ritenga, in considerazione della modestia dei lavori da effettuare sulla caserma Gavoglio, di incaricare ufficialmente i rappresentanti dell'amministrazione militare per affrontare con l'amministrazione comunale l'annosa questione per addivenire in tempi brevi ad una soluzione che, nel rispetto delle esigenze della forza armata, ponga fine al gravissimo stato di disagio della popolazione.

(4-06906)

RISPOSTA. — Nel 1990 il sindaco di Genova rappresentò l'opportunità di ampliare la sede stradale adiacente al muro di cinta della caserma Gavoglio.

Al riguardo, si fa presente che il comando della regione militare Nord-Ovest (territorialmente competente) ha già manifestato la disponibilità a cedere la striscia di terreno richiesta, ponendo come vincolo il rifacimento, a cura e spese del comune, del nuovo muro di cinta con le necessarie opere di consolidamento derivanti dalla ristrutturazione della sede stradale.

La trattativa, subordinata all'inoltro da parte del comune di una relazione tecnica concernente la valutazione dell'impatto dei lavori sulla integrità della caserma, non ha avuto seguito in quanto a tutt'oggi il comune di Genova non ha ancora fatto conoscere i propri intendimenti in merito.

Il Ministro della difesa: Andò.

GASPARRI. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso:

che la squadra di calcio del Frosinone due anni fa venne radiata dal campionato nazionale di serie C/2, nel quale militava;

che Alfredo Scaccia, presidente della squadra del Frosinone, ha sporto denuncia per abuso di atti d'ufficio ed eventuale interesse privato nei confronti del presidente della Federazione italiana gioco calcio, onorevole Antonio Matarrese, sostenendo che si trattò di un verdetto iniquo, essendo stato il Frosinone deliberatamente radiato per permettere il ripescaggio in serie C/2 del Molfetta e del Bisceglie, due squadre pugliesi (con sede nello stesso collegio elettorale in cui era allora candidato l'onorevole Matarrese) —:

se sia a conoscenza di tali fatti che, se rispondenti al vero, costituirebbero una grave forma di abuso di potere da parte del presidente della più importante Federazione sportiva nazionale italiana;

quali siano le valutazioni in merito al comportamento del presidente della Fede-

razione italiana gioco calcio, onorevole Matarrese. (4-04748)

RISPOSTA. — Si fa preliminarmente presente che il presidente dell'Associazione sportiva Frosinone SpA in data 14 novembre 1990 aveva presentato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, alla giunta esecutiva del CONI, ricorso avverso la decisione assunta il 26 luglio 1990 dal consiglio federale della FIGC di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato di serie C/2.

Tenuto conto che la società, ancor prima di tale ricorso, aveva adito, in data 3 novembre 1990, il TAR del Lazio, con ciò rinunciando implicitamente al ricorso in sede amministrativa, la giunta esecutiva del CONI dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo stesso per la prevalenza su di esso del suddetto ricorso giurisdizionale.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, gli elementi forniti dalla Federazione italiana giuoco calcio in merito alle specifiche censure formulate dal presidente della AS Frosinone nel citato ricorso e sostanzialmente riprese nella denuncia, presentata in data 4 settembre 1992 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, nei confronti del presidente della FIGC cui si riferisce l'interrogazione in oggetto.

A — La società deduce la nullità della delibera di revoca della affiliazione per incompetenza dell'organo deliberante e invoca al fine il disposto dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne della Federazione che attribuisce al presidente federale la competenza in materia.

La delibera del consiglio federale trova, per contro, ragione legittimante, in punto competenza, nel Comunicato ufficiale n. 41/A del 6 aprile 1990, con il quale è stata resa pubblica, a fini di conoscenza in ambito federale, la deliberazione della Federazione in ordine all'ammissione delle società al campionato di serie C/2, divisione 1990/91.

Tale deliberazione detta una serie di norme di natura speciale, come tali derogatorie e prevalenti sulle disposizioni contenute nelle Norme organizzative interne.

In virtù di dette disposizioni risulta di tutta evidenza la competenza del consiglio federale ad assumere la deliberazione impugnata, spettando a tale consiglio (in deroga al dettato dell'articolo 16 delle Norme organizzative interne) il potere di decidere sui ricorsi preposti dalle società e, quindi, di assumere ogni determinazione relativa, ivi compresa la revoca della affiliazione a carico della società in questione, la quale — del resto — presentò tempestivo ricorso al consiglio stesso.

B — La società deduce eccesso di potere nella delibera di revoca della affiliazione, in difetto di avvenuta messa in liquidazione della società.

In particolare, la società deduce che le ipotesi di revoca della affiliazione sono analiticamente indicate nell'articolo 16 delle Norme organizzative interne e che, comunque, la Federazione, avendo azionato la procedura di liquidazione di cui all'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non poteva che attenderne l'esito tenuto anche conto che il tribunale di Frosinone non aveva ravvisato le condizioni per l'adozione di provvedimenti cautelari.

In ordine a tali censure, va innanzitutto ribadito quanto prima osservato circa il contenuto e la natura del Comunicato ufficiale n. 41/1990. Ciò, per sgomberare il campo da ogni lamentela connessa al mancato rispetto del citato articolo 16. Infatti, nel dettare la specifica normativa, la FIGC ha introdotto nuove ipotesi di revoca della affiliazione.

Quanto, poi, alla illegittimità del provvedimento impugnato in pendenza della procedura di cui all'articolo 13 della legge n. 91/81, non può che ribadirsi la natura del tutto peculiare e speciale della normativa di cui al Comunicato ufficiale n. 41/90, destinata ad intervenire proprio al momento della ammissione ai campionati di competenza, al fine di consentirne la partecipazione alle società patrimonialmente e finanziariamente capaci.

Del resto, la previsione normativa contenuta nella legge 91/81 non incide certamente sulle potestà spettanti alla Federazione, quale organo del CONI, nella organizzazione e

disciplina del calcio, anche sotto l'aspetto amministrativo; risolvendosi, per contro, nell'attribuzione di una ulteriore facoltà (spettante, in ambito civilistico e ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, ai soli soci).

Inoltre, non appare corrispondente al dettato normativo l'affermazione degli interroganti per cui la decisione di revoca dell'affiliazione viene assunta in violazione dell'articolo 13, legge 91/1981, che subordinerebbe detta revoca alla « avvenuta messa in liquidazione della società calcistica da parte del competente tribunale », poiché nel citato articolo non viene fatto il minimo riferimento a « revoca di affiliazione », bensì si parla esclusivamente di messa in liquidazione della società per « gravi irregolarità di gestione ».

C — La società deduce — nella sostanza — la erroneità del provvedimento di revoca della affiliazione per insussistenza dei motivi giustificati, tenuto anche conto che essa società, nel ricorso presentato al consiglio federale, aveva dato prova di attuare il risanamento richiesto depositando la necessaria somma di lire 318 milioni in contanti.

Ebbene, in applicazione di tale Comunicato ufficiale, il presidente federale rappresentò, con telegramma del 19 luglio 1990, alla AS Frosinone SpA la carenza dei requisiti per l'ammissione al campionato di serie C/2, divisione 1990/91, dipendente dalle irregolarità già contestate nel ricorso ex articolo 13, legge 91/81, e nella carenza del parametro necessario, ricavabile (non dal bilancio, come ritenuto dalla società) dalla situazione ricavi/indebitamento riferita al 31.3.1990. Per cui, se la Federazione ha preso in considerazione anche la bozza di bilancio al 30.6.1990, ciò ha fatto proprio nel perseguimento di quell'intento recuperatorio tanto invocato nel ricorso.

Quanto, poi, al contenuto di tale ricorso, ne appare di tutta chiarezza la inconsistenza e influenza solo valutando che il risanamento (tale dalla società ritenuto) era fondato esclusivamente nella sostanza sui crediti (allorché fossero divenuti certi ed esigibili) nascenti da cessioni di contratti con calciatori.

Un piano, quindi, assolutamente privo di contenuti normativi e sostanziali, e, pertanto, praticamente inesistente.

D — Quanto, infine, all'affermazione contenuta nel ricorso per la quale lo stesso presidente della FIGC ha rinunciato a seguire il procedimento, è necessario puntualizzare che, dopo il provvedimento di revoca della affiliazione, la FIGC ha, in piena correttezza, sottoposto al tribunale la valutazione della propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva (la legge 9/181 attribuisce, infatti, i poteri di controllo e di iniziativa ex articolo 13 con esclusivo riferimento alle società calcistiche del settore professionistico, quale non era più — proprio per l'intervenuto provvedimento di revoca della affiliazione — la AS Frosinone SpA).

Non è, quindi, esatta l'affermazione contenuta nel ricorso.

Anzi, giova precisare che il procedimento è proseguito su richiesta del pubblico ministero, sì da consentire il deposito della perizia disposta dal tribunale. Perizia che ha pienamente confermato e sacralizzato i rilievi della FIGC, dando contezza delle gravi irregolarità di gestione e della situazione di decozione della società.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

IMPOSIMATO, NARDONE, COLAJANNI e DE SIMONE. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per conoscere:

a) se sia vero che circa 3 mesi or sono la USL 18 di Maddaloni ha espletato una gara per la fornitura di generi alimentari, tra cui carne fresca, per la quale la stessa USL 18 pagherebbe il prezzo di lire 18.000 al Kg., di gran lunga superiore al prezzo di mercato di lire 7.000 al Kg. all'ingrosso, come è notorio a Maddaloni;

b) se il Ministro della Sanità non ritenga di intervenire per disporre un'inchiesta che stabilisca la congruità del prezzo pagato dalla USL 16 per i generi alimentari, tenuto conto che il deficit della stessa struttura ammonterebbe a circa 40

miliardi, per cui c'è una situazione di grave inadempienza per il personale ospedaliero impegnato nella stessa USL con grave spirito di sacrificio;

c) se non ritengano che i fatti come sopra descritti contengano gli estremi del peculato o quanto meno dell'abuso in atti di ufficio, per cui siano già intervenute la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Corte dei Conti — Procura di Napoli.

(4-00386)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato con l'atto parlamentare sopra indicato, questo ministero deve rifarsi agli elementi informativi raccolti tramite i competenti organi territoriali.*

Con delibera dell'8 aprile 1991, n. 480, veniva autorizzata dalla USL n. 16 di Maddaloni (Caserta) una licitazione privata per la fornitura annua di carne fresca ai presidi ospedalieri.

Secondo le procedure fissate dalla normativa vigente, venivano successivamente invitate, con lettera del 14 ottobre 1991, ventitré imprese a presentare, entro il 23 novembre 1991, la propria offerta.

Fra tutte le imprese interpellate, solo cinque rispondevano, inviando i dati richiesti in un plico sigillato.

A seguito di pubblica lettura, il presidente della gara dichiarava vincente l'offerta presentata dall'impresa Cattolico Antonio, che si impegnava a fornire la carne al minor prezzo rispetto agli altri concorrenti (da lire 6.500 a lire 6.900 al chilogrammo).

L'amministratore straordinario approvava il verbale di aggiudicazione della gara con la delibera n. 136 del 6 febbraio 1992, che diveniva esecutiva dal 5 marzo successivo. Nello stesso documento si prevede una spesa annua complessiva di lire 300 milioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1992.

Alla luce di tali chiarimenti parrebbe accertata la congruità del prezzo d'acquisto; non risultano, quindi, configurabili, limitatamente ai fatti sopra descritti, gli estremi dei reati richiamati.

La competente regione Campania non ha fornito, invece, un quadro aggiornato dell'in-

cresciosa situazione finanziaria dell'unità sanitaria.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

MACERATINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che presso il presidio ospedaliero di Civita Castellana è stato recentemente istituito un reparto di emodialisi attrezzato per provvedere alle necessità di 24 pazienti e che detto reparto risulta a tutt'oggi inutilizzato perché carente di personale medico specialistico e di personale paramedico;

che attualmente la USL VT5 spende circa un miliardo e 200 milioni ogni anno per sopperire alle necessità dei pazienti della zona che sono costretti a rivolgersi a strutture private convenzionate con la USL;

che la spesa per far funzionare il reparto, da conteggi forniti dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale, si aggirerebbe intorno a 600-700 milioni ogni anno con un considerevole risparmio quindi sui costi attuali —:

quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa situazione e far quindi sì che il reparto di emodialisi dell'Ospedale di Civita Castellana possa funzionare regolarmente permettendo così ai pazienti della zona di godere di un servizio indispensabile. (4-02276)

RISPOSTA. — *Sul problema prospettato con l'atto parlamentare summenzionato deve riferirsi quanto al riguardo appreso dalla competente regione Lazio attraverso quel commissariato del Governo.*

Il reparto di recente istituito presso il presidio ospedaliero di Civita Castellana (Viterbo) costituisce, in realtà, un Centro di dialisi ad assistenza limitata, struttura intermedia prevista dal piano regionale per la realizzazione dei servizi di emodialisi.

Per la creazione di tale centro la regione Lazio, con delibera n. 11406/1989, aveva a

suo tempo assegnato all'unità sanitaria VT/3 centro di riferimento la somma di lire 275 milioni.

Riguardo, poi, alla lamentata indisponibilità di medici specialisti da assegnare allo stesso centro ad assistenza limitata, il competente assessorato regionale ha dovuto rilevare che si tratta di una dotazione non prevista dalla normativa in materia vigente; tuttavia — nell'intento di favorire al massimo l'apertura completa a breve scadenza di tutti, indistintamente, i servizi dialitici del Lazio — la regione ha ritenuto opportuno predisporre una nota di coordinamento con cui si invitano tutte le unità sanitarie interessate a garantire, comunque, una presenza medica anche presso tali centri ad assistenza limitata.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

MELELEO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

il bando di concorso per l'ammissione all'accademia militare di Modena relativamente all'anno 1992-1993, all'articolo 22 prevede:

1) l'inserimento agevolato nel tirocinio dei concorrenti provenienti dalla Scuola Militare secondo un ordine che tiene conto anche della valutazione in attitudine militare;

2) che detta valutazione, per tali concorrenti, è componente essenziale anche ai fini della graduatoria di ammissione all'Accademia così come previsto dall'articolo 23;

3) che durante lo svolgimento del tirocinio gli altri candidati non sono sottoposti ad alcuna valutazione in attitudine militare, valutazione che dovrebbe essere scopo determinante del tirocinio stesso;

nessun candidato, ancorché culturalmente maturo, potrà mai essere buon Ufficiale se carente in attitudine militare;

il tirocinio così come previsto oltre che inutile si dimostra psicologicamente

traumatizzante per i candidati esclusi dopo trenta giorni di permanenza nell'ambiente dell'Accademia Militare —:

se il signor Ministro della difesa non ritenga necessario e produttivo, in previsione del prossimo concorso per l'ammissione all'Accademia Militare di Modena, modificare il relativo bando nel senso: o di attribuire al tirocinio funzione selettiva con la valutazione in attitudine militare per tutti i candidati ad esso ammessi, o di eliminare il tirocinio stesso che, così come effettuato, si concretizza in una improduttiva spesa per lo Stato, oltre che in una inutile mortificazione per il giovane dimesso. (4-07556)

RISPOSTA. — *L'articolo 22 del bando di concorso per l'accademia militare di Modena prevede che al termine del tirocinio venga espresso, per i concorrenti frequentatori, un giudizio di idoneità in ordine alla loro attitudine militare. Tale giudizio costituisce condizione indispensabile per l'ammissione all'esame orale di matematica, successiva ed ultima prova di concorso.*

Pertanto il tirocinio, in quanto fase concorsuale a tutti gli effetti, già soddisfa l'esigenza di selezionare i candidati non provenienti dalla Nunziatella, al fine di accertarne la naturale disposizione alla carriera militare.

L'eventuale valutazione negativa dell'attitudine militare, nel corso del tirocinio o al termine dello stesso, non pare possa concretizzarsi in una sorta di mortificazione per il candidato giudicato non idoneo, trattandosi di giudizio limitato ad un aspetto particolare della sua personalità e del suo patrimonio culturale e morale.

Il Ministro della difesa: Andò.

METRI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'ospedale di Pergola è destinato alla disattivazione, lasciando così senza alcun presidio ospedaliero tutta la popolazione della valle del Cesano;

la popolazione di questa valle è costituita prevalentemente da anziani;

il nosocomio in oggetto è una struttura ultimata nel 1984 ed è dotata di moderna attrezzatura;

la chiusura dell'ospedale in oggetto porterebbe ad una carenza di 100 posti-letto nella USL n. 7 della provincia di Pesaro, con gravi disagi alla cittadinanza e violando il rapporto di 6 posti-letto per 1.000 abitanti stabilito dalla legge n. 412 del 1991, articolo 4, comma 3 —:

a) quale sia l'interesse pubblico superiore, la realizzazione del quale si persegua con l'eventuale provvedimento di chiusura;

b) se tale provvedimento non sia solo finalizzato all'incremento degli appalti per l'aggiudicazione dei contratti per la realizzazione delle opere di disinfezione, ristrutturazione e smaltimento del vetusto ospedale di Cagli. (4-09785)

RISPOSTA. — *Sul problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, concernente aspetti di corretta organizzazione ospedaliera nel territorio, di indubbia rilevanza, questo Ministero deve necessariamente rifarsi — nel rispetto delle specifiche e dirette attribuzioni regionali in materia (ribadite dalla Corte Costituzionale anche nella Sentenza n. 338/13 giugno 1989) — alle valutazioni al riguardo espresse, nel caso di specie, dalla competente regione Marche.*

Si è appreso, in tal senso, che quel consiglio regionale con propria deliberazione n. 99/1992 ha dato mandato alla giunta regionale di verificare la validità della funzione ospedaliera per alcuni presidi, ivi compreso quello di Pergola (Pesaro), per i quali la legge regionale n. 37/82, recante il « Piano sanitario regionale » tuttora in vigore, aveva previsto la riconversione in una seconda fase.

Il servizio sanità ha proceduto in tale operazione di verifica — peraltro finalizzata alla complessiva ristrutturazione della rete ospedaliera regionale definitiva — avvalendosi della collaborazione di un gruppo di consulenti, incaricato di svolgere un'indagine « di

campo » intesa ad acquisire tutti gli elementi potenzialmente utili ad un'approfondita ed obiettiva valutazione.

Tale operazione di verifica è stata completata, anche se la giunta regionale non si è ancora espressa al riguardo.

Ciò non di meno — ha rilevato la regione — è ora possibile esprimere alcune considerazioni di carattere generale applicabili al caso controverso, oggetto dell'interrogazione.

La rideterminazione dei posti-letto — effettuata da ultimo ai sensi dell'articolo 4 - comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica 1992) al tasso di 75 per cento di utilizzo — ha fornito un dato di 82 posti-letto per Pergola e di 113 posti-letto per Cagli.

Posta tale premessa, non v'è dubbio che l'esistenza del presidio di Pergola deve essere considerata necessariamente alternativa rispetto a quello di Cagli e viceversa, quantunque sia necessario ricordare che l'intera rete ospedaliera regionale è oggi in via di riorganizzazione sulla base di una nuova definizione, finalizzata ad una più soddisfacente funzionalità ed economicità dei bacini di utenza, dei livelli di assistenza garantibili, della concreta localizzazione delle diverse funzioni, secondo criteri informativi desumibili dalle vigenti disposizioni normative.

In ogni caso tale nuova definizione dovrà prevedere un « piano » relativo al problema dell'« emergenza sanitaria », con dislocazione periferica di « punti di intervento », distribuiti nel territorio indipendentemente dalla presenza di un presidio ospedaliero.

A fianco di queste indicazioni d'ordine generale — vien fatto rilevare — non può non mettersi in luce come l'alternativa fra il presidio di Cagli e quello di Pergola risulti più razionalmente risolvibile a favore di quest'ultimo.

Infatti, dal punto di vista territoriale esso costituisce l'unico riferimento per l'intera vallata del Cesano dopo la chiusura degli altri presidi limitrofi, mentre la vallata del Metauro può contare, oltre che su quello di Cagli, sugli ospedali di Fano, Urbino e Fossombrone.

Inoltre, l'ospedale di Pergola, a differenza di quello di Cagli, è costituito da una strut-

tura di recente costruzione (1984), di moderna concezione, dotata di un'attrezzata piastra chirurgica con tre sale operatorie, progettata nel rispetto dei criteri d'igiene e funzionalità ed ubicata in posizione ottimale, appena fuori del centro abitato, con ampia disponibilità di spazi all'intorno.

Risulta positiva altresì l'ampia disponibilità di spazio per i reparti delle diverse specialità, cui si aggiunge la dotazione di strutture intese a facilitare l'accesso ai portatori di handicap, di impianti di sicurezza e, in particolare, di un autonomo depuratore ed inceneritore a filtri.

Particolare rilievo assume, poi, la considerazione per cui, a fronte di un fabbisogno di posti-letto calcolato per il territorio dell'unità sanitaria interessata, in base al tasso di legge di 6 posti-letto per 1.000 abitanti, in 220 unità, il presidio ospedaliero di Cagli è in grado di garantirne soltanto 113. Poiché tale disponibilità, per insuperabili ragioni strutturali e di ubicazione, non risulterebbe suscettibile di ampliamento, vien fatto rilevare come l'eventuale disattivazione del presidio di Pergola provocherebbe a quell'unità sanitaria una rischiosa carenza di circa 100 posti-letto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

MITA, MANISCO, DORIGO, RUSSO SPENA e MELANDRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

secondo la rivista inglese « Jane's Defence Weekly » i ministri della difesa della NATO avrebbero concordato la probabile dislocazione del 401° stormo di F16, attualmente di stanza a Torrejon, nella base aerea di Brindisi;

secondo tali fonti, il Pentagono, che non si è mai rassegnato al taglio dei finanziamenti operato dal Congresso americano per il trasferimento degli F16 a Crotone, sta insistendo affinché il Governo italiano conceda agli USA una base che « costi nulla o poco »;

la base di Brindisi verrebbe consegnata « chiavi in mano » ai comandi americani, consentendo agli USA di ovviare alle difficoltà di bilancio e di dislocare nel fianco sud della Nato i cacciabombardieri a doppia capacità, nucleare e convenzionale. La Puglia diventerebbe così una vera e propria piattaforma aeronavale degli Stati Uniti, concentrando nei suoi cieli e mari un potenziale bellico atomico di estremo rilievo —

se le notizie riportate dalla citata rivista inglese corrispondano a verità. In caso di risposta affermativa se il Governo non ritenga incredibile la proposta americana di far pagare all'Italia la dislocazione sul proprio territorio di micidiali strumenti di morte;

se tale decisione non sia in contraddizione con la recente scelta di spostare dalla base di Brindisi il 32° stormo a causa dei gravi problemi di congestione del traffico aereo;

se non ritengano necessario ed improponibile investire il Parlamento della questione. (4-01632)

RISPOSTA. — *A seguito della rinuncia al trasferimento del 401° Stormo USA a Crotona, e perdurando l'esigenza della NATO di disporre di una componente aerea nella regione meridionale, è allo studio la prospettiva di schierare una aliquota del suddetto reparto in un aeroporto militare operante.*

L'aeroporto di Brindisi non rientra tra le ipotesi considerate, data la sua prossima dismissione operativa alla luce dei processi di razionalizzazione e ristrutturazione in corso.

Per quanto riguarda infine il doppio ruolo convenzionale-nucleare degli F.16 USA, si fa presente che non è previsto che il reparto in questione sia dotato di armamento nucleare.

Il Ministro della difesa: Andò.

NUCCIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nelle Marche, in provincia di Pesaro, all'interno della USI n. 7, esistono due ospedali: Cagli e Pergola;

le strutture dei due ospedali presentano caratteristiche opposte;

l'ospedale di Cagli è costituito da un antico edificio, posto all'interno del centro storico e lambito dalla Vecchia Flaminia. Soffocato tra le case e la strada, senza parcheggi, parzialmente fatiscenti, mancava anche, fino a qualche tempo fa, di spazi sufficienti per l'allestimento delle camerate destinate al ricovero degli ammalati;

recentemente, con una scelta assurda, la regione Marche ha proceduto alla costruzione di una nuova ala, e data la mancanza di spazio appare quasi certo che non siano state rispettate le disposizioni della legge sismica nelle distanze dagli edifici vicini e dalla strada (rapporto altezza edificio-distanza dalla strada) creando in tal modo un potenziale gravissimo pericolo sia per gli ammalati ricoverati, sia per gli abitanti degli edifici limitrofi, sia per coloro che transitano per la strada;

nonostante la costruzione della nuova ala la struttura è tuttora inadeguata e non funzionale;

anche le attrezzature non appaiono rispondenti ai requisiti previsti: la sala operatoria di chirurgia sarebbe sprovvista di parere igienico-sanitario che la dichiarerebbero non idonea;

gli impianti elettrici non hanno ottenuto tutti i prescritti pareri e collaudi previsti dalla legge 1° marzo 1968, n. 186, e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 54;

l'ospedale di Pergola, viceversa, è costituito da un edificio di recentissima costruzione (completato nel 1984) e di modernissima concezione. Sorge in un luogo leggermente sopraelevato, appena fuori dal centro abitato, raggiungibile dalla strada

statale n. 424 (Marotta-Pergola-Cagli) attraverso uno svincolo di alcune centinaia di metri;

tutto è stato preparato secondo le più moderne regole della sicurezza, dell'igiene e della funzionalità;

la sala operatoria costituisce uno dei fiori all'occhiello dell'ospedale;

il costo dell'ospedale è stato di circa 15 miliardi nel 1984;

la costruzione della nuova ala di Cagli, costata miliardi, poco aggiunge alla funzionalità di quella struttura e forse ne pregiudica la sicurezza;

l'ospedale di Pergola, anche all'epoca della costruzione dell'ala di Cagli, aveva un intero piano (il 2°) completamente libero ed utilizzabile;

la vallata del Metauro è servita da ben quattro ospedali poco distanti tra loro (Fano-Urbino-Fossombrone-Cagli) collegati tra loro da una moderna superstrada, mentre la parallela valle del Cesano, di pari lunghezza, dotata di una pessima viabilità, dopo la chiusura degli ospedali di Mondolfo, Corinaldo, Mondavio, può contare solo nel nuovo ospedale di Pergola;

il moderno ospedale di Pergola, unico della vallata sarebbe destinato alla disattivazione lasciando senza alcun presidio la popolazione dell'intera vallata —

quali provvedimenti e orientamenti intenda assumere il Ministro, di concerto con la regione Marche, per assicurare agli abitanti della valle del Cesano l'assistenza ospedaliera più adeguata ed il concreto utilizzo dell'ospedale di Pergola. (4-05755)

RISPOSTA. — Sul problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, concernente aspetti di corretta organizzazione ospedaliera nel territorio, di indubbia rilevanza, questo Ministero deve necessariamente rifarsi — nel rispetto delle specifiche e dirette attribuzioni regionali in materia (ribadite dalla Corte Costituzionale anche nella Sentenza n. 338/13 giugno 1989) — alle valuta-

zioni al riguardo espresse, nel caso di specie, dalla competente regione Marche.

Si è appreso, in tal senso, che quel consiglio regionale con propria deliberazione n. 99/1992 ha dato mandato alla giunta regionale di verificare la validità della funzione ospedaliera per alcuni presidi, ivi compreso quello di Pergola (Pesaro), per i quali la legge regionale n. 37/82, recante il « Piano sanitario regionale » tuttora in vigore, aveva previsto la riconversione in una seconda fase.

Il servizio sanità ha proceduto in tale operazione di verifica — peraltro finalizzata alla complessiva ristrutturazione della rete ospedaliera regionale definitiva — avvalendosi della collaborazione di un gruppo di consulenti, incaricato di svolgere un'indagine « di campo » intesa ad acquisire tutti gli elementi potenzialmente utili ad un'approfondita ed obiettiva valutazione.

Tale operazione di verifica è stata completata, anche se la giunta regionale non si è ancora espressa al riguardo.

Ciò non di meno — ha rilevato la regione — è ora possibile esprimere alcune considerazioni di carattere generale applicabili al caso controverso, oggetto dell'interrogazione.

La rideterminazione dei posti-letto — effettuata da ultimo ai sensi dell'articolo 4 - comma 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica 1992) al tasso di 75 per cento di utilizzo — ha fornito un dato di 82 posti-letto per Pergola e di 113 posti-letto per Cagli.

Posta tale premessa, non v'è dubbio che l'esistenza del presidio di Pergola deve essere considerata necessariamente alternativa rispetto a quello di Cagli e viceversa, quantunque sia necessario ricordare che l'intera rete ospedaliera regionale è oggi in via di riorganizzazione sulla base di una nuova definizione, finalizzata ad una più soddisfacente funzionalità ed economicità dei bacini di utenza, dei livelli di assistenza garantibili, della concreta localizzazione delle diverse funzioni, secondo criteri informativi desumibili dalle vigenti disposizioni normative.

In ogni caso tale nuova definizione dovrà prevedere un « piano » relativo al problema dell'« emergenza sanitaria », con disloca-

zione periferica di « punti di intervento », distribuiti nel territorio indipendentemente dalla presenza di un presidio ospedaliero.

A fianco di queste indicazioni d'ordine generale — vien fatto rilevare — non può non mettersi in luce come l'alternativa fra il presidio di Cagli e quello di Pergola risulti più razionalmente risolvibile a favore di quest'ultimo.

Infatti, dal punto di vista territoriale esso costituisce l'unico riferimento per l'intera vallata del Cesano dopo la chiusura degli altri presidi limitrofi, mentre la vallata del Metauro può contare, oltre che su quello di Cagli, sugli ospedali di Fano, Urbino e Fossombrone.

Inoltre, l'ospedale di Pergola, a differenza di quello di Cagli, è costituito da una struttura di recente costruzione (1984), di moderna concezione, dotata di un'attrezzata piastra chirurgica con tre sale operatorie, progettata nel rispetto dei criteri d'igiene e funzionalità ed ubicata in posizione ottimale, appena fuori del centro abitato, con ampia disponibilità di spazi all'intorno.

Risulta positiva altresì l'ampia disponibilità di spazio per i reparti delle diverse specialità, cui si aggiunge la dotazione di strutture intese a facilitare l'accesso ai portatori di handicap, di impianti di sicurezza e, in particolare, di un autonomo depuratore ed inceneritore a filtri.

Particolare rilievo assume, poi, la considerazione per cui, a fronte di un fabbisogno di posti-letto calcolato per il territorio dell'unità sanitaria interessata, in base al tasso di legge di 6 posti-letto per 1.000 abitanti, in 220 unità, il presidio ospedaliero di Cagli è in grado di garantire soltanto 113. Poiché tale disponibilità, per insuperabili ragioni strutturali e di ubicazione, non risulterebbe suscettibile di ampliamento, vien fatto rilevare come l'eventuale disattivazione del presidio di Pergola provocherebbe a quell'unità sanitaria una rischiosa carenza di circa 100 posti-letto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Guglielmo D'Apuzzo risulta direttore dei lavori di numerosi cantieri in Gagnano per la riattazione di fabbricati fruanti del contributo della legge n. 219 del 1991; ad avviso dell'interrogante, lo stesso rilevante numero di tali cantieri non può non rendere difficile l'effettivo esercizio della direzione dei lavori in corso d'opera —:

in base a quali criteri tali pratiche siano state affidate a tale tecnico, e se siano fiscalmente regolari le fatture a fronte di quanto percepito per le competenze tecniche di cui sopra;

se risulti che in relazione alla gestione di molte delle pratiche di cui sopra siano sorti contenziosi per errori tecnici e di calcolo o per non aver il D'Apuzzo, come risulta all'interrogante, rispettato le procedure di accertamento presso l'UTE e di acquisizione dei titoli di proprietà come previsto dalla legge all'atto dell'iniziale progettazione;

quali accertamenti si intendano disporre al riguardo.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31037 del 30 gennaio 1992. (4-00067)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base delle informazioni che l'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate ha acquisito presso il comune di Gagnano.

È risultato che il professionista indicato è stato incaricato da un gruppo di proprietari di immobili danneggiati di espletare le funzioni tecniche riguardanti la progettazione e direzione dei lavori di riattazione o ricostruzione delle abitazioni interessate dal sisma, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Gli incarichi ad esso affidati trovano fondamento nella facoltà dei proprietari — riconosciuta dalla vigente normativa — di scegliere, fra i professionisti abilitati, il tecnico-progettista dei

lavori da realizzare in base al libero mercato delle prestazioni professionali.

Quanto all'aspetto fiscale, si ricorda che l'emissione delle fatture, commesse alle prestazioni predette, non può derogare dall'osservanza della procedura seguita nei normali rapporti fra committenti e libero professionista. Questi, infatti, a conclusione dei lavori è tenuto a far pervenire al comune (in aggiunta ad altra documentazione necessaria per la liquidazione del saldo finale del contributo concesso) la parcella regolarmente vistata dall'ordine professionale di appartenenza e deve dimostrare di avere emesso le rispettive fatture (intestate al proprietario) fornendone copia.

È risultato infine, che per un certo numero delle cennate pratiche sono nate contestazioni, fra singoli proprietari condominiali o fra essi e le imprese esecutrici, in alcune delle quali l'anzidetto professionista è direttore dei lavori. In proposito tuttavia, va considerato che l'insorgenza di un certo contenzioso nell'applicazione della legge n. 219, è un fenomeno che si è dovuto riscontrare frequentemente anche al di fuori del caso di specie, tenuto conto della ben nota complessa articolazione della legge n. 219 e successive modificazioni e dei diversi interessi che alla sua applicazione si connettono.

È infine da far presente che gli atti relativi alla titolarità del diritto ad accedere ai contributi, sono forniti dai proprietari in allegato all'altra documentazione tecnico-amministrativa necessaria, e vengono attentamente vagliati dalle commissioni di nomina consiliare ex legge 219/81 preposte all'esame di merito sulle pratiche di riattazione o di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle finanze. — Per sapere — premesso che nella decima legislatura con interrogazione n. 4-31037 del 30 gennaio

1992 che si intende integralmente riportata in premessa si sollevava la questione relativa alla strana posizione dell'ingegnere Guglielmo D'Apuzzo *deus ex machina* delle riattazioni post-terremoto in Gragnano (NA), per incarico dell'amministrazione comunale e sospettato di evasione fiscale nel percepimento delle parcelle tecniche —:

quali difficoltà impediscano di dare riscontro alla citata interrogazione;

se il prefetto di Napoli non ritenga di intervenire giacché intorno ai lavori nei quali risulta coinvolto il personaggio, gira tutto l'intreccio politico ed affaristico innestatosi nella ricostruzione post-terremoto a Gragnano;

se sia vero che gli incarichi relativi alla legge n. 219 del 1981 nel comune di Gragnano sarebbero affidati in base alla parentela del su citato ingegnere D'Apuzzo con il cugino, dirigente dell'ufficio ricostruzione ed omonimo;

se tutto ciò sia compatibile con la legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31592 del 4 marzo 1992. (4-00073)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base delle informazioni che l'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate ha acquisito presso il comune di Gragnano, nonché delle notizie fornite dal Ministero delle finanze.

È risultato che il professionista indicato è stato incaricato da un gruppo di proprietari di espletare le funzioni tecniche inerenti alla progettazione e direzione dei lavori, finalizzate alla riattazione o ricostruzione delle abitazioni interessate dal sisma, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Ciò, in base alla normativa vigente che in materia prevede, da parte dei proprietari danneggiati, la scelta dei tecnici-progettisti, i cui nominativi sono portati a conoscenza dell'amministrazione comunale dopo la presentazione dell'istanza di contributo.

Quanto agli incarichi da parte dell'amministrazione comunale connessi a deleghe degli aventi diritto a favore del comune, si fa presente che detti incarichi sono stati assegnati dalla giunta municipale e l'anzidetto professionista non risulta destinatario di alcuno degli incarichi in questione.

Risulta invece che molti privati hanno affidato al medesimo incarichi tecnici oltre che nel suo comune di residenza, cioè Gragnano, anche nei comuni vicini (Castellammare di Stabia, Pimonte, Lettere, S. Maria la Carità, Agerola, S. Antonio Abate ecc.), per cui sembra potersi arguire che la preferenza accordata a detto professionista non è da riconnettere al rapporto di parentela che lo lega ad un dirigente dell'ufficio competente del comune di Gragnano, anch'è suo lontano parente.

Conclusivamente, e per quanto afferisce all'incompatibilità di cui all'articolo 5 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, si ritiene di poter affermare che tale ipotesi non possa essere invocata, giacché il professionista in argomento non riveste alcun incarico che integri le fattispecie contenute nel menzionato articolo 5: consigliere comunale, amministratore locale, componente commissioni tecniche, convenzionato per incarichi professionali con il comune eccetera.

Circa la posizione fiscale del professionista in parola, il Ministero delle finanze ha comunicato che il competente ufficio IVA di Napoli ha effettuato in data 1° giugno 1992 una verifica generale nei suoi confronti.

Dal processo verbale di constatazione emerge l'esatto adempimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento a quelli dettati dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inerenti la fatturazione delle operazioni imponibili, nonché la registrazione dei corrispettivi e degli acquisti.

L'unico rilievo posto, in merito al quale sono state peraltro applicate le sanzioni previste dall'articolo 43, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, concerne l'omessa dichiarazione, da

parte del professionista, di variazione del luogo di conservazioni delle scritture contabili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che:

la gestione della ricostruzione dopo terremoto, nel comune di Gragnano, è contraddistinta a parere dell'interrogante da confusione, pressapochismo, procedimenti non sempre chiari;

molte pratiche relative ai contributi per la riattivazione dei fabbricati danneggiati dal sisma risultano incomplete, spesso prodotte con scarsa chiarezza e con tempi tecnici sempre lunghissimi e sofferti;

in virtù di tutto ciò molti cittadini — come già segnalato in altri atti ispettivi — si ritrovano con conteggi relativi alle cubature degli alloggi non sempre esatti, con conseguenze su costi e sull'entità dei buoni contributo;

tra i tanti, due casi risultano sintomatici di questo andamento e cioè: 1) quello relativo alla pratica n. 15/219 per la riattivazione del fabbricato di Via Caprile 88, laddove a lavori ultimati da circa 20 mesi lo stato finale degli stessi non risulta ancora presentato dai tecnici incaricati; 2) quello della pratica n. 147/219 per la riparazione del fabbricato di via Perillo n. 4 (Masseria Cannone) laddove nonostante le sollecitazioni del comune la pratica non risulta completa nella documentazione prevista ed anche in questo caso risulta l'inerzia dei tecnici preposti —

quali iniziative ritengano dover assumere al riguardo;

se risulti per quali motivi le procedure siano così rallentate;

chi siano i tecnici incaricati all'uopo e se siano ravvisabili loro responsabilità al

riguardo. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-30341 del 7 gennaio 1992.

(4-01516)

RISPOSTA. — *Si risponde avuto riguardo agli elementi acquisiti dall'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate presso il comune di Gragnano.*

In ordine alla pratica di riattazione del fabbricato di via Caprile 88, numero 15/219, si fa presente che al predetto comune è stata presentata, in data 26 marzo 1992, la documentazione riguardante lo « stato finale » dei lavori.

Quanto alla pratica di via Perrillo 4, numero 147/219, la stessa è stata sottoposta alla competente commissione, di nomina consiliare, che si è determinata per la prosecuzione dell'esame di merito in attesa di acquisire alcuni documenti integrativi a suo tempo richiesti all'interessato e al progettista.

Si ritiene opportuno evidenziare che la problematica sollevata — riconducibile, in via generale, all'inerzia dei tecnici-progettisti — è da correlare, per ciò che attiene alle pratiche private, alla libera scelta, prevista dalla normativa vigente, operata dagli aventi diritto al contributo.

È peraltro evidente che, ove i proprietari di immobili danneggiati non si ritengano sufficientemente rappresentati e tutelati dai tecnici da loro scelti, possono provvedere alla sostituzione in virtù delle disposizioni che regolano i rapporti professionali fra privato committente e tecnico incaricato.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:
Reviglio.

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia, dell'ambiente e per le riforme istituzionali e gli affari regionali. — Per conoscere — premesso che:*

l'ex ospedale psichiatrico S. Maria Maddalena di Aversa è stato visitato per un controllo dal NOE (nucleo operativo

ecologico dei carabinieri) che ha riscontrato un grave stato di degrado e di abbandono;

sarebbero state accertate omissioni di tenute di registri obbligatori ed addirittura quattro dirigenti della USL aversana per le suddette omissioni sarebbero stati denunciati alla procura della Repubblica, anche per la mancata richiesta dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ospedaliere che richiedono particolari accorgimenti per lo scolo nella rete fognaria, mentre a rigor di legge avrebbe dovuto essere la stessa USL a controllare che fossero rispettate le norme in materia di inquinamento;

ulteriori indagini dovrebbero accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone per le molteplici omissioni —

se quanto in premessa risponde al vero:

1) a che punto siano le indagini del NOE;

2) se sia stata effettivamente presentata denuncia alla procura della Repubblica;

3) qualora non lo si fosse ancora fatto, per quali ragioni;

4) come altro si intenda agire per sanare una situazione vergognosamente degradata dal punto di vista igienico sanitario ma anche dal punto di vista del rispetto della legge.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-25903 del 21 maggio 1991.

(4-04792)

RISPOSTA. — *In base agli elementi acquisiti, per competenza, presso le autorità territorialmente interessate attraverso il commissariato del Governo nella regione Campania, risulta che l'ospedale psichiatrico « Santa Maria Maddalena » di Aversa è stato oggetto di due distinte ispezioni effettuate, rispettivamente, in data 29 maggio 1990 dal nucleo operativo ecologico dei*

carabinieri ed in data 19 giugno dello stesso anno dal nucleo dei carabinieri antisofisticazioni e sanità di Napoli.

Entrambe tali ispezioni hanno riscontrato un serio stato di abbandono e di degrado della struttura, riferibile sia all'interno dei reparti di degenza sia all'esterno del plesso ospedaliero.

Risultano rilevate, in particolare, infrazioni alle norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri.

Conseguentemente, al termine delle indagini venivano deferiti all'autorità giudiziaria, per violazione delle leggi n. 818/1984, n. 475/1988, n. 319/1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, l'ex presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria Mario Saverini, il direttore sanitario del presidio dottor Paolo Menditto, il responsabile igienista dottor Luigi Perrotta, il responsabile del reparto radiologia dottor Adelchi De Michele, il coordinatore sanitario dottor Giuseppe Lionello ed il responsabile del laboratorio di analisi dottor Lorenzo Picone.

A carico di tali convenuti è tuttora in corso un procedimento penale presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

PARLATO. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che in data 10 ottobre 1990 il Comitato di gestione dell'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ha approvato l'elargizione di un finanziamento di oltre 14 miliardi per il recupero post-sismico, il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale di S. Leucio a Caserta —:

quale è l'attuale stato di tale complesso, quali i danni derivati dal sisma, quali quelli derivati dal degrado e/o dall'incuria di cui è vittima;

con quale atto è stato deciso tale intervento, se esso ha avuto inizio;

quale ente, ditta o società è stata demandata a realizzare l'intervento, mediante quale incarico e frutto di quale procedura concorsuale, sulla base di quale progetto, da chi predisposto, in virtù di quale atto di nomina;

quale è il costo programmato dell'intervento, sulla base di quale piano finanziario, con quali parametri determinato;

se i lavori sono iniziati, a che stato siano ed entro quanto sia previsto il completamento degli stessi;

quali somme risultino sin qui impiegate e se sia previsto lo sfondamento del costo preventivato, di quanto, per quali eventuali motivi.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-24223 del 20 febbraio 1991. (4-06259)

PARLATO. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che in data 10 ottobre 1990 il Comitato di gestione dell'agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno ha approvato l'elargizione di un finanziamento di oltre 14 miliardi per il recupero post-sismico, il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale di S. Leucio a Caserta —:

quale è l'attuale stato di tale complesso, quali i danni derivati dal sisma, quali quelli derivati dal degrado e/o dall'incuria di cui è vittima;

con quale atto è stato deciso tale intervento, se esso ha avuto inizio;

quale ente, ditta o società è stata demandata a realizzare l'intervento, mediante quale incarico e frutto di quale procedura concorsuale, sulla base di quale progetto, da chi realizzato, in virtù di quale atto di nomina;

quale è il costo programmato dell'intervento, sulla base di quale piano finanziario, con quali parametri determinato;

se i lavori sono iniziati, a che stato siano ed entro quanto sia previsto il completamento degli stessi;

quali somme risultino sin qui impiegate e se sia previsto lo sfondamento del costo preventivato, di quanto, per quali eventuali motivi.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-24223 del 20 febbraio 1991. (4-07184)

RISPOSTA. — *Il finanziamento del recupero post-sismico, restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Leucio in comune di Caserta, per un importo di lire 14.196.000.000, è stato approvato con delibera CIPE del 12 maggio 1988 a valere sui fondi della legge n. 64/1986 con inserimento tra le opere da finanziare con il 2° piano annuale di attuazione approvato dal CIPE il 3 agosto 1988.*

Nella delibera CIPE del 12 maggio 1988 il soggetto realizzatore veniva individuato nel Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Tuttavia, atteso che precedenti lotti dell'intervento in argomento, erano stati affidati alla regione Campania, con nota del 19 aprile 1990 questa amministrazione ha autorizzato l'agenzia a stipulare la convenzione di finanziamento con la suddetta regione in sostituzione del Ministero dei beni culturali.

In data 14 febbraio 1991, dopo numerosi solleciti, è stato possibile pervenire alla predetta stipula.

A tutt'oggi la regione Campania, che affiderà in concessione al comune di Caserta la realizzazione delle opere in questione, non ha comunicato nessuna notizia sull'argomento; per le vie brevi, si è appreso tuttavia che il provvedimento di concessione è all'approvazione della giunta regionale della Campania.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Reviglio.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

in data 26 novembre 1990 i due vice rettori del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Napoli, professori Genario D'Orio e Francesco Donatelli, interpretando anche le legittime opinioni della maggioranza degli altri colleghi dei Convitti Nazionali, che già si stanno adoperando in tal senso, hanno diretto al Presidente del Consiglio ed al Ministro della P.I. (nonché ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari), una lettera nella quale si legge:

« premesso che

1) I Vice Rettori dei CC.NN. (carriera direttiva M.P.I. ex liv. IX) sono equiparati ai Presidi di Scuola Media Inferiore;

2) Sono rappresentati regolarmente in seno all'Associazione Nazionale Presidi Direttivo Nazionale;

3) In caso di assenze in organico, i Vice Rettori possono essere sostituiti, con incarichi provveditoriali, dall'Istitutore « anziano »;

auspicano

che in sede di contrattazione nazionale, ed in riferimento al protocollo di intesa per la mobilità tra l'altro del personale direttivo, siglato il giorno 25 ottobre 1990 tra il M.P.I. ed i Sindacati Scuola, venga approfondita e definita la normativa relativa ai passaggi di Presidenza;

chiedono

alle SS.LL. Ill.me in indirizzo che venga considerata concretamente tra l'altro, la facoltà per i vice Rettori dei Convitti Nazionali, del loro passaggio alle presidenze delle Scuole Medie.

Nel rilevare che detto intervento, ad avviso degli scriventi, non comporterebbe alcun impegno di aggravio finanziario in Bilancio, ma solo e semplicemente una più corretta e razionale interpretazione ed integrazione della normativa relativa ai passaggi di presidenze e, quindi, di mobilità del personale Direttivo in senso lato, si

dichiarano fiduciosi in un sollecito intervento delle SS.LL. nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, per una soluzione serena ed equilibrata del problema sopra sollevato » -:

quale riscontro abbia già avuto la lettera in parola dal Presidente del Consiglio e dal Ministro interrogato e comunque quale sia la posizione del Governo in ordine a quella che appare una legittima e condivisibile istanza.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-23374 dell'8 gennaio 1991.

(4-07363)

RISPOSTA. — Gli interventi auspicati dall'interrogante in favore dei vice-rettori dei convitti nazionali non possono che essere adottati nella competente sede legislativa.

I vice-rettori dei convitti, infatti, pur essendo equiparati ai fini della progressione economica della carriera, ai presidi di scuola media (articolo 3 decreto-legge 13/76) non appartengono, tuttavia, al ruolo degli stessi presidi né svolgono istituzionalmente tali funzioni che sono, invece, riservate ai rettori.

Stante la vigente normativa i medesimi, pertanto, non possono essere ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 per l'eventuale passaggio alla presidenza di istituti di istruzione secondaria di I grado.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — Al Ministro del turismo e spettacolo. — Per conoscere — premesso che:

il turismo sociale va assumendo sempre maggiore importanza ed occupa oggi un posto di rilievo nella vita economica della nazione —:

i motivi per i quali nel corso degli anni il Governo non abbia chiesto al Parlamento, nell'ambito della manovra

economica e finanziaria dal Governo stesso proposta come per legge, un più adeguato sostegno della legge n. 174 del 1958 secondo le crescenti esigenze di promozione (contributi per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile);

quali iniziative ritenga di porre allo studio al fine di potenziare lo stanziamento del fondo con il conseguente incremento delle erogazioni verso enti ed associazioni che effettivamente svolgono un ruolo trainante nella politica e nell'azione del turismo sociale in Italia. (4-08703)

RISPOSTA. — La preoccupazione manifestata dall'interrogante circa la scarsa attenzione del Governo nei confronti del turismo sociale è solo in parte fondata.

Infatti va rilevato che le misure previste dalla legge 174/1958 per il sostegno di questo particolare segmento del fenomeno turistico si sono ripetute con regolarità negli anni, sebbene con uno stanziamento troppo esiguo (lire 900.000.000) per assicurare una reale promozione del settore.

Nell'ambito della manovra economico-finanziaria effettuata dal Governo durante il 1992, l'importo del suddetto stanziamento è stato poi ulteriormente ridotto a lire 600.000.000, penalizzando così ulteriormente il settore turistico sociale.

Consapevole della necessità di dare migliore assetto al sistema del turismo italiano ed al fine di una più corretta promozione e commercializzazione dello stesso, questo Ministero si è fatto recentemente promotore di una proposta di legge per la riforma della legge quadro sul turismo, nella quale ha rivolto particolare attenzione anche al fenomeno del turismo sociale ed ai problemi legati all'esiguità dei fondi destinati all'incentivazione di tale settore.

Infatti l'articolo 1, nell'individuare le finalità della legge, ricomprende « l'incentivazione e lo sviluppo del turismo giovanile e della terza età » (Il comma, lettera e) tra gli aspetti fondamentali su cui si esplica la funzione di indirizzo e coordinamento in materia spettante al Ministero del turismo.

Inoltre, l'articolo 10, concernente l'istituzione presso il Ministero del fondo nazionale

per lo sviluppo turistico, indica esplicitamente (VI comma, lettera e): tra i progetti suscettibili di finanziamento da parte dell'istituendo fondo anche quelli che, immediatamente eseguibili, siano finalizzati all'« incentivazione ed allo sviluppo del turismo giovanile e della terza età ».

Si auspica pertanto che le riferite iniziative trovino accoglimento in sede di riforma della legislazione del settore, al fine di creare i presupposti per una più corretta promozione del turismo del nostro Paese.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

PASETTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che nella scuola media statale « G. Parini » di Gazzo Veronese (VR) è stata insediata quale Preside dell'istituto la professoressa Carla Losi in Chiavegatti, e ciò a mezzo di un concorso, di cui più innanzi si dirà, tenutosi nel 1988;

che fin dalla data di assunzione dell'incarico risulta all'interrogante che detta professoressa ha instaurato nell'istituto un clima di tensione, di provocazione, di persecuzione nei confronti di tutti quegli appartenenti alle varie componenti scolastiche (docenti, genitori, personale non docente e, in particolare, ragazzi frequentanti l'istituto) che non si adeguano ai suoi atteggiamenti, talvolta addirittura maniacali;

che tale situazione ha portato a centinaia di richiami ufficiali rivolti a personale docente e non docente, ad ispezioni condotte da parte del Provveditore delle quali, peraltro, non è mai stato reso noto l'esito, e, ciò che più è grave, ha portato alla fuga dall'istituto di docenti ed alunni, tale da ridurre di una sezione l'istituto;

che, tra l'altro, pare opportuno un chiarimento anche circa le modalità del concorso che ha portato la Losi alla presidenza, in quanto, secondo notizie pervenute all'interrogante, sembra vi fosse stato

un primo giudizio di esclusione della stessa dal concorso, giudizio poi mutato;

che, addirittura, numerosi appartenenti alle varie componenti intendono rivolgersi alla magistratura penale per denunciare gli abusi perpetrati da tale Preside —:

se non ritenga opportuno, al fine di tutelare i sacrosanti diritti dei ragazzi frequentanti la citata scuola media della provincia di Verona, nonché quelli delle varie componenti dell'istituto e l'istituzione stessa, sollecitare un'ispezione ministeriale per chiarire i comportamenti della Preside Losi, e per verificare l'opportunità di adottare misure nei suoi confronti, non escluso l'allontanamento della stessa.

(4-01797)

RISPOSTA. — Sulla base delle risultanze conseguenti agli accertamenti ispettivi, disposti dal competente provveditore agli studi di Verona presso la scuola media « G. Parini » di Gazzo Veronese, non sono emersi particolari riscontri oggettivi che possono considerarsi sufficienti a configurare l'ipotesi dell'incompatibilità ambientale a carico della preside Losi Carla.

Nel corso dell'ispezione è stato, infatti, rilevato che la situazione all'interno della scuola, anche se va tenuta sotto attenta osservazione non è particolarmente grave, né il disagio esistente è da imputare esclusivamente al comportamento del capo d'istituto.

Tenuto conto altresì che lo stesso provveditore agli studi ha assicurato lo svolgimento di un'accurata azione di vigilanza presso la scuola media in parola, questo ministero si riserva di adottare ulteriori iniziative qualora dovessero intervenire fatti o elementi nuovi.

Quanto, infine all'ammissione al concorso a posti di preside nella scuola media della succitata docente, si fa presente che dalla documentazione esistente agli atti di questo ministero non risulta che la medesima sia stata esclusa dal concorso in parola.

Del tutto regolare, peraltro, appare la procedura di nomina a preside della docente in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PIVETTI. — *Al Ministro per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:*

dall'inizio dell'anno scolastico in numerose scuole di Milano non viene garantito agli alunni il servizio di mensa, a causa di un incredibile braccio di ferro tra bidelli, che si rifiutano di fornire il loro apporto a questo servizio e Provveditorato;

il Provveditorato appare finora incapace di trovare soluzioni al problema —:

quali provvedimenti si intendano adottare per garantire il pasto caldo agli alunni di dette scuole, altrimenti costretti a cibarsi di panini. (4-06612)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, nonostante ogni migliore determinazione, non può adottare propri interventi per risolvere il problema del servizio mensa della scuola di Milano, al quale si fa riferimento.*

Come è noto, infatti, ogni competenza in materia di assistenza scolastica è dalla vigente normativa (d. lg. 616/77) demandata agli enti locali.

Quanto alle mansioni del personale ausiliario della scuola dell'obbligo, si precisa che i profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti di ogni ordine e grado sono stati definiti con decreto del Presidente della Repubblica 588/85.

Nell'ambito dell'area funzionale dei servizi generali ausiliari è previsto per il personale in parola il compito di provvedere alla pulizia dei locali adibiti a mensa ma non quello di distribuire i pasti agli allievi.

Si desidera, comunque assicurare che il competente provveditore agli studi di Milano non ha mancato di attivarsi e continuerà a sollecitare il competente ente locale affinché i problemi di cui trattasi possano essere al più presto eliminati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che*

la dottoressa Elettra Tomasi negli anni accademici 1976-77; 1977-78; 1978-79; 1979-80 ha ricoperto l'incarico per l'insegnamento della lingua e cultura italiana presso l'Istituto italiano di cultura di Atene;

nell'anno 1979 fu assunta come lettrice di madre lingua italiana per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana presso il Dipartimento di lingua e letteratura italiana dell'Università « ARI-STOTELE » di Salonicco;

detta nomina, approvata dal Ministero della pubblica istruzione greco e dalla Presidenza del Governo, avvenne su richiesta dell'università all'ambasciata d'Italia ad Atene;

l'incarico di lettrice d'italiano fu conseguito dalla professoressa Tomasi in virtù del colloquio, previsto dalla legge n. 327 del 1975, sostenuto presso il Ministero degli affari esteri;

nel 1983 la professoressa Tomasi ha superato presso la sovrintendenza scolastica regionale della Lombardia gli esami di abilitazione della sessione riservata, ai fini della immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 270 del 1982 articolo 35, beneficiando della legge n. 604 del 1982 articolo 9, comma 3;

tale legge non prevedeva che il servizio prestato come lettrice dovesse essere alle dipendenze del Ministero degli affari esteri;

solo nel settembre 1984 (dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, fissata per il 27 agosto 1984), veniva emanata la circolare n. 270/14 settembre 1984 che specificava le categorie di insegnanti in servizio all'estero beneficianti dell'immissione in ruolo;

la dottoressa Tomasi, ammessa a sostenere gli esami senza riserva, superò regolarmente le prove scritte e orali;

nel 1985 il Provveditore agli studi di Brescia non le ha rilasciato il certificato di abilitazione, affermando che la Tomasi non aveva diritto a sostenere gli esami di abilitazione perché lettrice sprovvista della nomina del Ministero degli affari esteri;

pur essendo stati posti due quesiti al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero degli affari esteri, nessuna risposta è stata ancora ricevuta —:

come intenda risolvere il problema in breve tempo, senza costringere, come di consueto, il cittadino leso nei diritti acquisiti a ricorrere al TAR;

come intenda procedere, inoltre, per far sì che il comportamento del provveditorato di Brescia sia conforme a quello di altri provveditorati che hanno rilasciato i certificati di abilitazione a docenti che erano nella medesima situazione rappresentata dalla professoressa Tomasi.

(4-00334)

RISPOSTA. — La dottoressa Tomasi Elettra aveva partecipato con riserva alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado, indetta con OM 2 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 270/82.

La competente sovrintendenza scolastica regionale per la Lombardia, con decreto n. 2918 del 28 maggio 1985 ha successivamente escluso la docente in parola dalla sessione d'esami in quanto, dagli accertamenti effettuati dalla medesima sovrintendenza presso il Ministero degli affari esteri è stato rilevato che la dottoressa Tomasi non era in possesso del requisito di cui all'articolo 8 della legge 327/79 ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 604/82.

La candidata infatti aveva prestato servizio negli anni scolastici 1980/81 e 81/82 presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Salonicco senza la prescritta nomina del Ministero degli affari esteri ma sulla base di semplice « nomina di diritto privato » conferita dalla medesima università.

In merito alla posizione della docente il Ministero degli affari esteri in data 6 aprile 1986 aveva precisato quanto segue.

« Da una verifica degli atti di ufficio si fa presente che la dottoressa Elettra Tomasi ha prestato servizio presso l'Istituto italiano di cultura di Atene negli anni scolastici 1976/77, 1977/78 1978/79 e 1979/80 (per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 19 novembre 1979 in cui ha dato le dimissioni) con rapporto di tipo privatistico e non con incarico conferito con decreto di nomina di questo Ministero ai sensi della legge 26 maggio 1975 n. 327.

Il fatto che la docente in parola si sia inserita in una delle graduatorie previste dall'articolo 5 e seguenti della citata legge 327/85 non poteva costituire presupposto per l'ottenimento di un incarico ministeriale: la compilazione della graduatoria veniva fatta in vista della possibile necessità di avvalersi delle graduatorie stesse qualora in seguito, fossero stati assegnati "posti statali" in organico alla cui fissazione questa amministrazione avrebbe provveduto con decreto di concerto con gli altri ministeri interessati (del tesoro e della pubblica istruzione).

Nell'anno 1980 la dottoressa Elettra Tomasi è stata assunta direttamente dall'università "Aristotele" di Salonicco per l'insegnamento di lingua e letteratura italiana con rapporto di lavoro di diritto privato.

La domanda dell'interessata per la partecipazione agli esami riservati per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 35 della legge 270/82 è stata trasmessa dal consolato generale d'Italia in Salonicco al sovrintendente regionale Lombardia (telespresso n. 2044 del 30 novembre 1982) ».

Quanto alle osservazioni espresse dall'interrogante circa il comportamento difforme adottato da altre sovrintendenze per casi analoghi, si fa presente che le scelte effettuate dall'amministrazione a favore di alcuni diviene fonte dell'obbligo di esaminare l'istanza proposta da altri nelle stesse condizioni.

La configurazione dell'obbligo predetto risulta tuttavia condizionata per consolidata giurisprudenza alla circostanza che il soggetto istante si trovi nella esatta situazione di quelli beneficiati e quindi l'obbligo di

provvedere in senso positivo non sussiste laddove siano rintracciabili non trascurabili differenze.

Sulla base di dette osservazioni la sovrintendenza scolastica regionale per la Lombardia ha proceduto ad un riesame della questione che ha comportato la conferma del provvedimento a suo tempo emesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

RONZANI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

l'Arma dei carabinieri ha fatto sapere che intende « chiudere » seppur momentaneamente la Caserma dei carabinieri di Serravalle Sesia concentrando personale e funzioni nella caserma di Crevacuore (VC);

a tale decisione l'arma è stata costretta dal fatto che la sede attuale della stazione CC di Serravalle Sesia non ha quei requisiti di idoneità che le norme prevedono;

più volte in questi anni l'arma dei carabinieri ha segnalato all'Amministrazione comunale l'insostenibilità della situazione che si è venuta a determinare il cui protrarsi avrebbe costretto l'arma a prendere in esame la possibilità di abbandonare Serravalle in attesa di una definitiva soluzione del problema;

le sollecitazioni che l'arma ha rivolto in tal senso sono rimaste lettera morta;

è a partire da questo fatto che l'arma dei carabinieri è giunta alla conclusione di « abbandonare » Serravalle in attesa che o venga individuata una nuova sede o ristrutturata l'attuale;

nessuno mette in discussione la necessità che l'arma possa continuare a disporre in Serravalle di una propria sede, a conferma del fatto che la zona è ritenuta di importanza strategica;

vi è il timore che in assenza di un intervento volto ad individuare preliminar-

mente e concretamente una soluzione del problema il periodo di chiusura si protragga nel tempo —:

a) se risponda al vero la notizia secondo cui l'arma avrebbe deciso di abbandonare temporaneamente la stazione di Serravalle Sesia e da quando tale decisione dovrebbe divenire operativa;

b) a quando risalga la decisione dell'arma di porre all'Amministrazione Comunale il problema dell'adeguamento della sede;

c) se sia ancora possibile evitare la chiusura e se in ogni caso non ritenga dover intervenire affinché essa sia circoscritta nel tempo;

d) quali passi intenda compiere per contribuire a dare una soluzione definitiva al problema della Stazione dei Carabinieri di Serravalle. (4-06887)

RISPOSTA. — *L'amministrazione comunale di Serravalle Sesia (Vicenza), sebbene reiteratamente interessata sin dal 1986, non ha provveduto a ripristinare consone condizioni di abitabilità nella locale caserma dell'arma.*

Pertanto, in considerazione delle persistenti carenze logistico-funzionali che compromettono l'operatività del reparto, il provvedimento di ripiegamento sulla vicina stazione di Crevacuore sarà adottato a breve scadenza sulla base del preventivo assenso già espresso dal prefetto di Vercelli.

Il Ministro della difesa: Andò.

RUSSO SPENA, DORIGO e BACCIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere:*

se consti al Governo che un alto ufficiale delle forze armate italiane abbia sequestrato nell'archivio del venerabile maestro della P2 Licio Gelli rinvenuto a Montevideo, un fascicolo di particolare interesse intestato ad un noto personaggio politico;

se risulti che tale alto ufficiale era il generale Lugaresi e per conto di chi effettuò tale missione. (4-07729)

RISPOSTA. — *L'operazione di recupero del carteggio-archivio di Licio Gelli (rimvenuto il 28 maggio 1981 dalla polizia di sicurezza dell'Uruguay in una villa di Montevideo) — predisposta dai vertici del SISMI con l'assenso dei competenti organi di Governo — si svolse dal giugno 1981 al giugno 1983.*

Nel contesto dell'operazione, il generale Lugaresi, direttore pro-tempore del servizio dispose, nel maggio del 1982, l'acquisizione di quattro fascicoli del predetto archivio due dei quali riguardanti due politici italiani.

La vicenda è stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria di Roma, che non ha ravvisato alcuna ipotesi di reato in ordine al comportamento del servizio.

Il Ministro della difesa: Andò.

SESTERO GIANOTTI, MANISCO, RUSSO SPENA, DORIGO, GALANTE e BACCIARDI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la situazione determinatasi in Somalia, in seguito alla cacciata di Siad Barre ed all'aspra guerra civile in corso, ha peggiorato la già gravissima situazione di indigenza, soprattutto della popolazione infantile;

l'Italia ufficialmente non riconosce più alcuna autorità della Somalia, tant'è che ha ritirato anche la propria rappresentanza diplomatica e i pochi aiuti umanitari che vi giungono sono coordinati da Organizzazioni non governative;

la recente attività di Ambasciata e Consolato somalo in Roma — inspiegabilmente ancora riconosciuta dal Governo italiano ma non dall'ONU né dalla CEE — accresce il senso di confusione e di disagio tra i somali residenti nel nostro Paese; poiché:

le credenziali degli attuali rappresentanti diplomatici furono fornite, con tutto ciò che ne consegue, da Siad Barre;

comunque sarebbe difficile rappresentare tutta la popolazione, quando i nuclei di riferimento sono dilaniati da lotte intestine;

tale Ambasciata ha iniziato una impropria attività di vendita di documenti e passaporti, anche a cittadini non somali (tant'è che sono aumentate le « diffidenze » delle autorità europee in merito ai documenti rilasciati in Italia, anche a coloro aventi pieno titolo) —:

con quali fondi abbiano sostenuto la propria attività l'Ambasciata e il Consolato della Somalia dalla caduta del regime dittatoriale di Siad Barre ad oggi;

se non intenda impartire le opportune disposizioni affinché vengano ritirate le credenziali alle ex autorità diplomatiche somale e disposta la chiusura dell'ex Ambasciata e dell'ex Consolato;

se non intenda istituire un apposito Ufficio Diplomatico che tuteli gli interessi, garantisca i diritti, espleti le funzioni istituzionali e fornisca i documenti a tutti i cittadini somali aventi diritto. (4-07155)

RISPOSTA. — *I rapporti tra il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata somala in Roma non possono non inquadrarsi nell'azione che l'Italia svolge, sia sul piano politico che umanitario, rispetto alla complessa realtà somala.*

In considerazione dei tradizionali vincoli di amicizia che ci legano alla Somalia, siamo impegnati a prodigare ogni utile sforzo — pur mantenendo una posizione di equidistanza nei confronti dei singoli movimenti somali — suscettibile di favorire il dialogo tra le varie componenti del panorama politico somalo e di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di quel Paese, duramente colpite da una gravissima siccità e dai devastanti effetti della prolungata guerra civile.

In tale contesto, analogamente all'atteggiamento della maggior parte degli altri paesi della comunità europea, si è ritenuto di consentire all'Ambasciata ed al Consolato somalo in Roma di continuare a svolgere l'ordinaria amministrazione per non privare

la comunità somala residente in Italia dell'assistenza che tali uffici possono ancora essere in grado di assicurare e che, alla luce della prassi internazionale, non sembra poter essere svolta da organi di diversa natura, per i quali si porrebbe comunque il problema di individuare i criteri di rappresentatività e di legittimità.

Non si è peraltro mancato di intendere come sospesi i rapporti squisitamente diplomatici con tale rappresentanza, riservandoci di riaprirli a pieno titolo solo quando la travagliata vicenda politico-militare della Somalia si evolverà al punto da consentire la formazione di un Governo nazionale realmente rappresentativo di tutta la realtà somala e legittimato ad avere un proprio ambasciatore a Roma in grado di rappresentarlo.

Relativamente al traffico illegale di documenti somali, questo ministero nel novembre scorso ha rappresentato la vicenda all'incaricato dell'ambasciata somala in Roma, consigliere Salim, il quale ha assicurato che avrebbe esercitato un maggiore controllo sul dipendente consolato volto ad evitare il verificarsi di attività illecite.

Inoltre, essendo stato segnalato il probabile operare di elementi in possesso di timbri falsi intestati al consolato generale di Somalia in Roma, timbri che sarebbero stati apposti su passaporti ugualmente falsi, l'11 dicembre scorso il Ministero degli esteri ha chiesto all'ambasciata di Somalia di voler fornire gli specimen dei timbri in dotazione al consolato, al fine di rendere possibile un raffronto da parte delle autorità competenti, ed è al momento in attesa di ricevere una risposta.

Occorre in ogni caso sottolineare che l'ambasciata d'Italia in Somalia non è stata chiusa a seguito di una decisione politica, bensì in conseguenza dell'offensiva militare che investì anche la nostra rappresentanza nel novembre 1991 e che costrinse il personale diplomatico colà accreditato all'evacuazione in una situazione non priva di rischi.

Le attività della cooperazione italiana in Somalia ed i contatti finalizzati a favorire la ripresa del dialogo politico fra i vari movimenti somali sono coordinati da un alto funzionario della Farnesina, il ministro ple-

nipotenziario Enrico Augelli, che rappresenta il ministro Colombo, a testimonianza della nostra volontà di assicurare un impegno adeguato alla profonda amicizia che ci lega al popolo somalo.

Va da ultimo ricordato che l'impegno umanitario italiano verso la Somalia è di gran lunga il più elevato rispetto a quello degli altri donatori e viene erogato sia in collaborazione con gli organismi internazionali specializzati in interventi umanitari d'emergenza, sia in via bilaterale attraverso organizzazioni non governative per la distribuzione di aiuti alimentari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

SOSPURI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

gli alunni che frequentavano il plesso scolastico di Contrada Casa Santa, nel comune di Alba Adriatica (TE), a decorrere dall'8 gennaio 1992 sono stati costretti a spostarsi — « provvisoriamente », si era detto — presso altra scuola elementare;

tale spostamento, deciso a seguito dei dubbi sorti circa la stabilità dell'edificio di provenienza, doveva protrarsi « per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli inconvenienti tecnici determinatisi nella struttura architettonica dell'edificio » medesimo, secondo quanto affermato dalla Direzione didattica territorialmente competente con nota n. 3555 A/35 del 20 dicembre 1991, indirizzata al Provveditore agli studi di Teramo;

lo stesso sindaco di Alba Adriatica, con propria nota in data 20 dicembre 1991, sempre indirizzata al Provveditore agli studi di Teramo, nonché al Direttore didattico, comunicava che « l'Amministrazione comunale inizia i lavori di consolidamento dell'edificio esistente approvati con atto della G.M. n. 541 del 19 dicembre 1991 »;

ad oggi, però, nulla di concreto è stato ancora fatto;

pertanto, gli alunni e le loro famiglie attendono, in stato di disagio, la soluzione del problema sopra esposto —:

1) se risulti che nonostante la dichiarata instabilità dell'edificio di che trattasi, questo sarebbe occupato da un cittadino albanese;

2) se siano a conoscenza dei motivi per i quali il comune di Alba Adriatica non abbia provveduto a svolgere i lavori deliberati con l'atto di Giunta in premessa richiamato;

3) come siano stati utilizzati i fondi stanziati a copertura degli oneri finanziari previsti per l'espletamento dei lavori stessi;

4) quali interventi ritengano dover svolgere, nell'ambito delle rispettive competenze, allo scopo di far luce sull'intera vicenda e di determinare il superamento degli ostacoli che impediscono agli alunni residenti nella zona ovest (peraltro in veloce sviluppo e forte crescita demografica) della città di Alba Adriatica, di tornare a frequentare il plesso scolastico di Contrada Casa Santa. (4-07797)

RISPOSTA. — *Il competente provveditore agli studi di Teramo ha fatto presente che il trasferimento degli allievi della scuola elementare di contrada Casasanta presso la scuola elementare del capoluogo, distante appena 4 km. è stato richiesto, nel decorso anno scolastico, dall'amministrazione comunale di Alba Adriatica per ristrutturare l'edificio che ospita la succitata scuola.*

A tale riguardo l'ente locale ha fatto presente di non aver potuto realizzare i lavori a causa della mancata concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, del mutuo richiesto ai sensi della legge 430/91; ciò per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 333/92, convertito nella legge 359/92, che avevano sospeso la concessione di detti mutui.

La medesima amministrazione comunale aveva anche richiesto in precedenza un finanziamento alla regione Abruzzo, ai sensi delle leggi regionali n. 19/74 e n. 52/84 senza alcun esito.

Per le ragioni suesposte gli allievi di contrada Casasanta continuano a frequentare nel corrente anno scolastico la scuola elementare del capoluogo utilizzando i mezzi di trasporto messi a disposizione dal comune.

Per il prossimo anno scolastico l'ufficio scolastico provinciale sta valutando ogni possibile iniziativa per una definizione della questione, tra cui anche un eventuale accorpamento delle due scuole, ai sensi dell'articolo 15 della legge 148/90.

Ogni determinazione è, comunque subordinata alle decisioni che saranno assunte dall'amministrazione comunale, considerato peraltro che, nel contempo, è intervenuta la legge 498/92 che ha sbloccato i mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 430/91.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 51 del testo coordinato dell'ordinanza ministeriale riguardante i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo nelle scuole statali prevede che l'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di Stato, annesse ai convitti nazionali, deve allegare alla relativa domanda « la dichiarazione di gradimento del rettore »;

il comma 3° dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1967, n. 150, così recita: « Gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei convitti nazionali sono egualmente conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali »;

la richiesta di « gradimento » di che trattasi è, pertanto, in evidente contrasto con il richiamato comma 3° dell'articolo 5 della legge 150/1967 —:

se non ritenga dover conseguentemente valutare la necessità di assumere iniziative finalizzate al superamento di tale contraddizione. (4-07817)

RISPOSTA. — *Si fa presente che le disposizioni contenute nell'articolo 51 dell'ordinanza ministeriale 351/91 trovano il loro fondamento nelle norme contenute nel decreto legislativo n. 576 del 16 aprile 1948, espressamente richiamate dall'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali istruttorie e controlli vengono effettuati nella concessione delle pensioni e trattamenti di quiescenza a favore di dipendenti, mancati ai vivi e, quindi nella trasmissione agli eredi per la doverosa reversibilità, se per il figlio del compianto maggiore pilota Troglio Franco, nato a Piacenza l'8 giugno 1954, e mancato ai vivi a causa di un gravissimo incidente stradale, insieme a una sua figlia minore, il 2 ottobre 1991;

se è possibile che dall'inizio il trattamento di quiescenza privilegiato di reversibilità, sia stato erogato a favore della moglie già da tempo separata del compianto maggiore, e nulla sia stato dato a favore del figlio minore, Troglio Francesco di anni 10, attualmente. Stante lo stato di separazione in atto, con questioni giudiziarie il piccolo orfano venne nell'idiotezza del luttuoso evento affidato alla U.S.L. n. 33 di Verona competente per territorio e, quindi, al fratello del padre con l'inizio del 1992 e la definitiva tutela con il 1° aprile 1992 dall'autorità giudiziaria di Verona. Il fatto era stato rappresentato sin dall'inizio al responsabile dell'ufficio amministrativo addetto all'istruttoria e alla liquidazione della pensione, che era privilegiata, capitano Rinaldi dell'Aeronautica militare del 3° Stormo presso l'aeroporto militare di Villafranca. È evidente il danno gravissimo per il piccolo orfano — che vive già in una situazione familiare dolorosissima, con la madre convivente con altro

uomo, con il quale ha formato un nuovo nucleo familiare di fatto, anche con prole — che ha dovuto vivere della assistenza pubblica e dalla famiglia del padre, mentre doveva avere a sua disposizione completa (nelle forme di legge e con le garanzie del caso) il trattamento di reversibilità spettantegli;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali a carico di chicchessia, in merito ai fatti e se questi siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e reprimere le responsabilità contabili che conseguono agli abusi e alle omissioni, anche nei controlli, addebitabili a fatti di pubblici funzionari siano essi di carriera o onorari. (4-00770)

RISPOSTA. — *Al minore Francesco Simone Troglio è stato corrisposto il trattamento pensionistico di reversibilità con conseguente pagamento degli importi arretrati a decorrere dal 3/10/1991. Ovviamente il relativo provvedimento è stato adottato solo dopo aver acquisito anche la documentazione relativa all'affidamento giudiziale del minore, che da parte del tutore, è stata prodotta in data 2 settembre 1992.*

Non è ipotizzabile alcuna responsabilità di tipo amministrativo a carico dei competenti uffici che, nell'esame e definizione della pratica, hanno doverosamente ottemperato alle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro della difesa: Andò.

TRABACCHINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trova la scuola elementare « Ernesto Monaci » di Bomarzo (Viterbo) dove l'anno scolastico è iniziato mentre erano in corso pesanti lavori di ristrutturazione con evidente pericolo per gli alunni;

se, in particolare, gli organi scolastici sono intervenuti sul sindaco di Bomarzo

che avrebbe disposto la rimozione del cantiere e di una gru solo quando è intervenuta la USL;

se, inoltre, sia a conoscenza che il sindaco avrebbe comunque dichiarato agibile la scuola che invece, poi, è stata in parte sgomberata il 6 settembre 1992, dopo un allagamento dei piani superiori e con il conseguente trasferimento e ammucchiamento dei bambini al piano inferiore;

se, infine, sia a conoscenza che i genitori degli alunni si sono rivolti alla magistratura e hanno minacciato di non mandare più a scuola i bambini finché il sindaco e le autorità sanitarie scolastiche non garantiranno ambienti e strutture con un minimo di sicurezza e di salubrità;

quali misure intenda adottare il Ministro interrogato per quanto di sua competenza. (4-06190)

RISPOSTA. — *In merito alla situazione dell'edificio scolastico che ospita la scuola elementare « Ernesto Monaci » di Bomarzo l'amministrazione comunale ha fornito assicurazioni circa l'adozione dei necessari provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza degli allievi durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile.*

In particolare il sindaco del comune ha precisato che i lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico in parola, finanziati nell'anno 1991 dalla regione Lazio ai sensi della legge regionale 12/81, sono iniziati nell'agosto 1992 dopo l'acquisizione dei necessari nulla osta.

I primi interventi sono stati progettati solo per i lavori esterni al fine di non ostacolare lo svolgimento dell'attività didattica nel corso del corrente anno scolastico.

Le misure di sicurezza già previste non sono state ritenute sufficienti da alcuni genitori; era motivo di preoccupazione, soprattutto il funzionamento di una gru installata dalla ditta per agevolare i lavori.

Aderendo alle richieste rivolte, l'amministrazione comunale ha disposto la rimozione della gru, l'interruzione dei lavori durante l'entrata e l'uscita degli allievi e la predisposizione di ulteriori dispositivi di sicurezza.

Quanto agli inconvenienti verificatisi nel mese di ottobre, il medesimo sindaco ha precisato che la fase di rimozione della parte del tetto sovrastante i bagni si è protratta fino ai primi giorni del succitato mese, periodo di grandi piogge.

Nonostante la ditta avesse installato teloni, sulla parte scoperta, si è riscontrata una diffusa umidità nei servizi igienici sottostanti.

È stato quindi disposto il trasloco delle classi nel vicino oratorio parrocchiale e richiesto contemporaneamente l'intervento della unità sanitaria locale per un sopralluogo.

Sulla base delle risultanze di detti accertamenti gli allievi sono rientrati nelle loro aule in quanto le medesime non presentavano pericolo alcuno né carenze igieniche.

Secondo le indicazioni fornite dalla medesima unità sanitaria locale sono stati temporaneamente chiusi i servizi che presentavano tracce di umidità e utilizzati dagli allievi quelli del primo piano, di pertinenza delle scuole medie, che pur essendo ubicate nel medesimo edificio, non hanno mai interrotto le lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

a) che la signora Maria Concetta Castellino, nata a Ragusa il 10 febbraio 1959, ha partecipato, conseguendo la idoneità, al concorso nazionale per titoli ed esami per l'insegnamento nelle scuole elementari, bandito nell'anno 1990-91 per la provincia di Roma;

b) che la predetta concorrente si è classificata al numero 947 della graduatoria definitiva;

c) che, nonostante i posti coperti siano risultati oltre mille, la concorrente citata non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione in indirizzo —;

se non si ritenga urgente ed indispensabile accertare quanto segnalato ed, in particolare, disporre la utilizzazione della graduatoria in parola, anche parzialmente, per l'anno scolastico 1992-1993, al fine di fornire positiva risposta alla legittima domanda di sistemazione, dopo svariati anni di studio e mortificanti, interminabili attese. (4-03732)

RISPOSTA. — *La signora Castellino Maria Concetta ha conseguito l'idoneità al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1990, con punti n. 77, collocandosi al 936° posto nella graduatoria provinciale di Roma.*

Per l'anno scolastico 1992/93, le immisioni in ruolo, nella succitata provincia, hanno interessato i docenti collocati fino al 448° posto della medesima graduatoria.

Si fa, comunque, presente che le graduatorie dei concorsi per titoli, la cui validità era stata già prorogata di un anno scolastico della legge 151/92 saranno utilizzate anche per le nomine in ruolo da disporre per il prossimo anno scolastico 1993/94 per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 498/92.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:*

se risultino i motivi che hanno suggerito all'Ambasciatore d'Italia a La Paz (Bolivia) Antonio Venturella, di rifiutarsi di firmare alcuni documenti urgentissimi richiestigli in agosto, alla presenza della signorina Stockener dell'Ambasciata e dell'avvocato Cerbale suo legale dal signor Emilio Carbone, segretario del locale Circolo italiano e dirigente della delegazione del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (CTIM).

Si trattava di documenti già vistati dal Consolato, uno dei quali attestante che il signor Emilio Carbone « è un rispettabile membro della comunità italiana in Bolivia » a suo tempo rilasciatogli dalla stessa nostra Ambasciata, che gli occorre- vano in

quanto doveva presentarli nella stessa giornata a funzionari del Ministero dell'interno boliviano. L'Ambasciatore Venturella, dichiarando che doveva esaminare non si sa bene quale questione, trattandosi di traduzioni di certificato penale, certificato di malattia e di una dichiarazione ufficiale della nostra Ambasciata di La Paz, malgrado l'urgenza più volte sottolineatigli, dichiarava che non li avrebbe firmati fino al giorno successivo pur sapendo che il Carbone doveva consegnarli nella stessa giornata pena gravissime complicazioni e conseguenze quali la perdita di quanto rimane della sua fattoria già sequestrata e saccheggiata in passato da elementi paramilitari boliviani.

L'interrogante ritiene che non dovrebbe essere questa la maniera in cui l'Ambasciatore d'Italia a La Paz Antonio Venturella dovrebbe tutelare i beni e la stessa sicurezza personale dei nostri connazionali residenti in uno dei più difficili paesi latino-americani. (4-07440)

RISPOSTA. — *A quanto risulta ai competenti uffici di questo ministero, il signor Emilio Carbone è stato ricevuto dall'ambasciatore d'Italia in La Paz Antonio Venturella il 26 agosto 1992, pur non avendo preannunciato la propria visita né richiesto un appuntamento.*

In tale occasione il signor Carbone non ha presentato all'ambasciatore alcun documento da firmare ma ha fatto soltanto riferimento, in modo non chiaro, a propri problemi personali.

Non risulta inoltre possibile che l'interessato possa aver sottoposto all'ambasciatore « documenti già vistati dal consolato », in quanto, non esistendo in La Paz un autonomo ufficio consolare, è la stessa ambasciata che svolge le funzioni consolari e nessun documento riguardante il signor Carbone era stato predisposto o perfezionato dalla nostra rappresentanza.

L'ambasciatore Venturella, che incontrava il connazionale per la prima volta, lo invitava a tornare l'indomani per aver modo di esaminare il voluminoso fascicolo esistente a suo nome presso l'ambasciata, anche allo scopo di comprendere meglio le sue

richieste e di fornirgli la massima assistenza.

A tale proposta il signor Carbone reagiva in modo non urbano. Malgrado la reiterata disponibilità dell'ambasciatore Venturella a riceverlo, il signor Carbone non ha più preso contatto con l'ambasciatore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

TREMAGLIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che nel Comune di Rivoltella (Brescia) l'Amministrazione ha intenzione a tempi brevi di chiudere la scuola media « Trebeschi » accorpandola alla « Catullo », a metà strada fra Desenzano e Rivoltella;

che il provvedimento verrebbe preso per il costo dell'affitto dello stabile dove ha sede la scuola;

che la popolazione con una raccolta di ben 2200 firme ha espresso la sua opposizione per il trasferimento;

che la scuola è un momento di aggregazione sociale e culturale di grande importanza per Rivoltella che spogliata dai servizi principali diventerebbe una specie di mega quartiere-dormitorio —;

se intenda intervenire di concerto con le autorità regionali e del provveditorato, al fine di soprassedere al progetto, data l'importanza che riveste per la popolazione la scuola media di Rivoltella. (4-08497)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Brescia ha fatto presente che allo stato, non risultano intraprese iniziative nel senso indicato dall'interrogante.

Il medesimo provveditore ha peraltro, precisato che la scuola in parola non è inserita nel piano di razionalizzazione della rete scolastica, predisposto dall'ufficio scolastico provinciale per l'anno scolastico 1993/94.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ZAMPIERI e SCOTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge n. 217 del 28 febbraio successivo (vedasi tabella B-bis allegata a detta legge) l'organico dei Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri, apice della carriera, è stato aumentato da 8 a 10 unità (ed il numero massimo consentito da 9 a 11) ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1993;

tale provvedimento affrettato, perché adottato a chiusura della trascorsa legislatura, agli interroganti appare inspiegabile e non giustificato: infatti;

a) tutti gli altri aumenti organici, nei diversi gradi, incluso i Generali di Brigata, decorrono dal 1° gennaio 1992;

b) due nuove Divisioni dell'Arma, per cui mancava ovviamente la copertura organica, sono state costituite, in aumento rispetto alle tre preesistenti, sotto la data del 7 giugno 1991 quella di Messina (4ª) e del 12 luglio 1991 quella di Padova (5ª);

per effetto di tale disposizione risulta che due Generali di Divisione dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo, dovrebbero essere collocati in aspettativa per riduzione di Quadri (ex articolo 7 della legge 10 febbraio 1973, n. 804) a decorrere dal 31 dicembre 1992 con oltre due anni di anticipo rispetto al limite di età previsto (64 anni);

con un solo giorno di anticipo la citata legge consente così di disperdere un patrimonio di consolidata esperienza e maturata professionalità —;

quali iniziative urgenti anche di carattere legislativo intenda porre allo studio al fine di evitare tale esiziale previsione, con particolare riferimento:

a) alla possibilità di non considerare nell'attuale numero chiuso, gli Ufficiali Generali che — come il Direttore della DIA — ricoprono un incarico non esclusivo all'interno dell'Arma (ovvero di considerarli fuori ruolo con decreto ministeriale);

b) all'eventualità di promuovere un aumento più consistente del numero massimo degli ufficiali Generali dell'Arma, si da consentire — rispetto ai posti di impiego — adeguato margine per far fronte ad esigenze internazionali e/o interforze (e quanto meno ragguagliati alla situazione di partenza, ed a quella prevista per le altre Armi dell'Esercito, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974); si consideri attentamente che l'attuale esiguo margine di una unità penalizza solo l'Arma dei Carabinieri;

c) all'eventualità di collocare in soprannumero, in analogia a quanto già avviene per gli Ufficiali delle forze armate trasferiti a ricoprire incarichi internazionali e/o interforze, gli ufficiali dei carabinieri chiamati, ormai con insolita frequenza, ad assolvere a nuove funzioni non originariamente ed esclusivamente previste per l'Arma Benemerita. (4-06370)

RISPOSTA. — *L'incremento organico dei generali di divisione dei carabinieri, disposto con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217,*

è stato finalizzato alla copertura dei posti d'impiego previsti per l'anno 1993 e seguenti, mentre l'aumento immediato degli organici degli altri gradi (anche dirigenziali) ha avuto decorrenza immediata per dare pronta risposta alla progressiva istituzione del nuovo modello ordinativo ed alla costituzione della direzione investigativa antimafia.

Si precisa, peraltro, che al 1° gennaio 1993 il ruolo dei generali di divisione dei carabinieri sarà costituito da 15 unità, comprensive di due ufficiali in servizio al raggruppamento unità difesa, sufficienti per il pieno soddisfacimento numerico e qualitativo delle necessità istituzionali. Nessun generale di divisione dei carabinieri è stato collocato in aspettativa per riduzione quadri il 31 dicembre 1992, in quanto i due ufficiali nei cui confronti avrebbe potuto essere adottato simile provvedimento hanno prodotto istanza di collocamento in congedo con decorrenza anteriore alla data predetta.

Alla luce di quanto precisato i quesiti posti nella seconda parte della interrogazione non possono trovare favorevole considerazione.

Il Ministro della difesa: Andò.